



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 94

DATA PUBBLICAZIONE 27/3/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale del Campionato Regionale Juniores organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 390 della L.N.D.).....	2
1.2.	Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti – stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 389 della L.N.D.)	2
1.3.	Modifiche agli artt. 33, 39, 101, 103 e 117 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D.).....	2
1.4.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 394 e 405 della L.N.D.).....	2
1.5.	Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100” Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti – Contributo 5X1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione (dalla Circolare n. 54 della L.N.D.)	3
1.6.	Segreteria L.N.D.....	3
1.6.1.	Progetto “Valorizzazione Giovani Calciatori” – Classifica ufficiale	3
1.6.2.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all’attività agonistica.....	6
1.6.3.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e.....	6
1.6.4.	Provvedimento di svincolo per inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Respinti	6
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	7
2.1.	Segreteria S.G.S.	7
2.1.1.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - Accolti	7
2.1.2.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - Respinti	7
2.1.3.	Provvedimento di annullamento “carta assicurativa” della categoria primi calci / piccoli amici - Accolte.....	8
2.1.4.	Fair-Play – Green Card assegnate.....	8
2.2.	Modifiche al programma gare	8
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.....	8
2.2.2.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.....	9
2.2.3.	Recuperi L.N.D. – S.G.S.....	9
3.	RISULTATI.....	9
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	19
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	52
6.	TRIBUNALE FEDERALE.....	59

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale del Campionato Regionale Juniores organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti – stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 390 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 210/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 390 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.2. Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alle gare della fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti – stagione sportiva 2024/2025 (dal comunicato ufficiale n. 389 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 209/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 389 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

1.3. Modifiche agli artt. 33, 39, 101, 103 e 117 delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 211/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 394 e 405 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 370/AA al n. 374/AA e dal n. 385/AA al n. 387/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 394 e 405 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100” Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti – Contributo 5X1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione (dalla Circolare n. 54 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 54 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 11 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Segreteria L.N.D.

1.6.1. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” – CLASSIFICA UFFICIALE

In riferimento al progetto in epigrafe – il cui regolamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 5 Ottobre 2024 e pubblicato all'interno del Comunicato Ufficiale N°39 del 24 Ottobre 2024, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e Promozione, aggiornate alla 10^a giornata di ritorno dei campionati.

Si precisa che tali graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile nelle categorie Under 17 e Under 15.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a BORGOSIESIA CALCIO	188	37,6	225,6
2 ^a LASCARIS 1954 ASD	166	33,2	199,2
3 ^a ACCADEMIA BORGOMANERO1961	128	25,6	153,6
4 ^a BAVENO STRESA SSD A RL	99	19,8	118,8
5 ^a OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	108	\	108
6 ^a AYGREVILLE CALCIO	69	\	69
7 ^a VOLPIANO PIANESE	24	4,8	28,8
8 ^a BRIGA	24	\	24
9 ^a CALCIO SETTIMO	19	3,8	22,8
10 ^a QUINCINETTO TAVAGNASCO	10	2	12
11 ^a PRO EUREKA	6	1,2	7,2
12 ^a BIELLESE 1902	3	0,6	3,6
12 ^a VERBANIA CALCIO	3	0,6	3,6

CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a VANCHIGLIA 1915	160	32	192

2 ^a	PRO DRONERO	138	\	138
3 ^a	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	108	21,6	129,6
4 ^a	GIOVANILE CENTALLO 2006	84	16,8	100,8
5 ^a	ALPIGNANO	55	11	66
5 ^a	S.D. SAVIO ASTI	55	11	66
7 ^a	ACQUI F.C. SSDARL	36	7,2	43,2
8 ^a	OVADESE SSDARL	27	5,4	32,4
9 ^a	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	23	4,6	27,6
10 ^a	PINEROLO	18	3,6	21,6
11 ^a	A.C.CUNEO 1905 OLMO	15	3	18
12 ^a	ALBA CALCIO	8	1,6	9,6
13 ^a	CHERASCHESE 1904	7	1,4	8,4
14 ^a	PRO VILLAFRANCA	6	\	6
15 ^a	VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	0	\	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a UNION NOVARA	158	31,6	189,6
2 ^a A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	133	\	133
3 ^a IVREA CALCIO ASD	63	12,6	75,6
4 ^a DUFOUR VARALLO	52	10,4	62,4
5 ^a ARONA CALCIO	40	8	48
5 ^a FERIOLO CALCIO	48	\	48
5 ^a ORIZZONTI CANAVESEALICESE	48	\	48
8 ^a MONTANARO*	41	\	41
9 ^a CAMERI CALCIO	34	6,8	40,8
10 ^a A.S.D. CITTÀ DI COSSATO	25	5	30
11 ^a JUVENTUS DOMO	8	\	8
12 ^a GATTINARA F.C.*	0	0	0

*una gara in meno

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE B

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a TORINESE 1894 ASD	429	85,8	514,8
2 ^a VENARIA REALE	374	74,8	448,8
3 ^a ROSTA CALCIO	338	67,6	405,6
4 ^a LUCENTO	220	44	264
5 ^a VALLORCO	148	29,6	177,6
6 ^a CARRARA 90	126	25,2	151,2
7 ^a V.D.A. CHARVENSOD	101	20,2	121,2
8 ^a LESNA GOLD	117	\	117
9 ^a CENISIA A R.L.	97	19,4	116,4
10 ^a BSR GRUGLIASCO ASD	89	17,8	106,8
11 ^a BARCANOVA CALCIO	88	17,6	105,6

12 ^a	DRUENTINA	67	13,4	80,4
13 ^a	MAPPANESE	25	5	30
14 ^a	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0	0	0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE C

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a NARZOLE CALCIO	196	\	196
2 ^a INFERNOTTO CALCIO	120	24	144
3 ^a VILLAFRANCA*	127	\	127
4 ^a SAVIGLIANESE FBC 1919	90	18	108
5 ^a CARIGNANO A.S.D.	49	9,8	58,8
6 ^a SCARNAFIGI	52	\	52
7 ^a PINEROLESE SPORT P.R.P.	22	4,4	26,4
8 ^a PANCALIERICASTAGNOLE	17	\	17
9 ^a S.SEBASTIANO	15	\	15
10 ^a MONREGALE CALCIO	12	2,4	14,4
11 ^a ATLETICO RACCONIGI	14	\	14
12 ^a BOVES MDG CUNEO	4	0,8	4,8
13 ^a BUSCA 1920 A.R.L.*	3	0,6	3,6
14 ^a PEDONA BORGO S.D.	0	\	0

*una gara in meno

CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE D

Società	Punti	Bonus	Totale
1 ^a CALCIO NOVESE	144	28,8	172,8
2 ^a GASSINOSANRAFFAELE	100	20	120
3 ^a PSG SSDARL	87	17,4	104,4
4 ^a SANTOSTEFANESE	87	\	87
5 ^a CANELLI 1922	57	11,4	68,4
6 ^a ALBESE CALCIO	50	10	60
7 ^a POLISPORTIVA GAVIESE 1920	56	\	56
8 ^a LUPETTI BIANCHI TRINO	32	6,4	38,4
9 ^a ARQUATESE VALLI BORBERA	28	5,6	33,6
10 ^a AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	26	5,2	31,2
11 ^a SOMMARIVA PERNO	19	3,8	22,8
12 ^a SPARTAK SAN DAMIANO	10	2	12
13 ^a FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	6	1,2	7,2
14 ^a CASTELLAZZO B.DA	0	\	0
14 ^a CITTA DI CASALE	0	\	0
14 ^a SAN GIACOMO CHIERI	0	\	0

1.6.2. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
VARALLO GIORGIA	UNION NOVARA	08/02/2011	18/09/2025	25/03/2025
DERRO EMMA GIULIA	UNION NOVARA	12/10/2009	01/09/2025	25/03/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.6.3. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione trasmessa a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
7038529	MARTINAZZO MICHAEL	28/11/2004	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	27/03/2025
4916189	SANTOMAURO LUCA	21/03/1997	USD CARRARA 90	25/03/2025

1.6.4. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
5643817	VIRETTO EDOARDO	23/11/2000	FCD PINEROLO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata oltre il termine del 28/02/2025 indicato dall'art. 109 delle N.O.I.F. per i calciatori e calciatrici "non professionisti/e".		
4715256	LAMA ROVERIKS	06/10/1996	AC SOMMARIVESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata oltre il termine del 28/02/2025 indicato dall'art. 109 delle N.O.I.F. per i calciatori e calciatrici "non professionisti/e".		

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3463371	DELLE CAVE ANDREA GIOVANN	18/08/2011	ASDC BISALTA
3009776	DEPALMA CHRISTIAN	04/03/2012	ASD PRO EUREKA
2789283	DI MICHELE MATTEO	26/02/2010	USD PIANEZZA
3878332	DIGNOTI LORENZO	12/06/2012	ACADEMY LASCARIS ASD
3204180	GALLO ANDREA	02/03/2010	ASD BEIBORG
3903481	GARONFOLO ROCCO	19/04/2013	FC TORINESE 1894 ASD
3099719	LOMAZZI EDOARDO ANDREA	13/01/2010	ASD ACADEMY PRO VERCELLI
3846011	MANCINO ALFREDO	05/02/2011	USD SAN REMIGIO
3114798	MESSINA ANTHONY SILVEST	16/05/2012	ASD PRO EUREKA
3053537	NOBILE MARCO	16/02/2010	ASD ACCADEMIA TORINO CALCIO
3887043	PALOSCHI SIMONE	09/10/2016	ASD CHIERI
3593233	PERUZZU ALESSANDRO	14/01/2013	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
3536276	SABATINO LORENZO	14/10/2012	ASD CUMIANA SPORT
3424163	SOTAJ LEDJON	06/10/2012	FC PRO VERCELLI 1892 SRL
3665879	SPADARO SIMONE	21/01/2013	TORINO UNITED ACADEMY ASD
3334775	TAMOUD NADIR	08/03/2011	USD BARRACUDA
3845989	TRIANNI MARCO	29/01/2015	TORRI BIELLESI ASD
3845986	TRIANNI MATTEO	19/08/2013	TORRI BIELLESI ASD

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici "giovani" sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3554402	ACAMPORA LEONARDO	10/09/2013	SSD ACCADEMIA CASALE ARL
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3517108	ALIGI LEONARDO	19/12/2014	ASD ROSTA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3517109	ALIGI MICHELE	19/12/2014	ASD ROSTA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3650603	PETULLA AIDEN	21/03/2013	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto l'invio al Comitato Regionale e alla Società è stato effettuato alla mail ordinaria e non di Posta Elettronica Certificata.		
3413945	NUTIS SIMONPIETRO	05/10/2012	ASD BOVES MDG CUNEO

Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto l'invio al Comitato Regionale e alla Società è stato effettuato da un indirizzo mail ordinario e non di Posta Elettronica Certificata.		
4179305	FERRO JACOPO	05/07/2013	FOOTBALL CLUB VOLPIANO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		
3083059	DANZI FEDERICO	07/05/2012	ASD SOLERO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della ricevuta di invio alla Società di appartenenza.		

2.1.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3888900	BOLLA MATTIA	07/04/2017	ACD BRIGA
4453506	CARPI SAMUELE	15/02/2019	ASD ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA
4550462	GRANDI ALESSANDRO	18/03/2019	ASD VDL FIANO PLUS
3677561	PUGLIESE EDOARDO	06/09/2016	LASCARIS 1954 ASD

2.1.4. FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani giocatori resisi protagonisti nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiati con il cartellino verde “Green Card”.

CORDUNEANU MATTIA Cat Primi Calci 8 Anni COSSATESE
Il Calciatore aggiudicava un fallo alla squadra avversaria interrompendo una potenziale azione offensiva della propria squadra

NASTRI GIOGLI MATTIA Esordienti misti PIEMONTE SPORT
Ammette di aver dato l'ultimo tocco al pallone, concedendo quindi l'assegnazione di un calcio d'angolo alla squadra avversaria

PLLUMBAJ KEVIN Esordienti 1° anno U.S.C. PSG SSDARL
Per aver segnalato un tocco non visto, concedendo l'angolo alla squadra avversaria

CAVALIERI ALBERTO Pulcini 2° anno A.S.D. PRO EUREKA
Per un atto di sportività nei confronti del giocatore avversario, indicando che era fallo

DELLE ROSE LORENZO Esordienti 1° anno U.S.C. PSG SSDARL
Per aver segnalato un calcio d'angolo non visto

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che la sottoannotata Società, contrariamente a quanto già dalla stessa reso noto, disputerà le rispettive gare interne presso il campo sportivo di seguito indicato:

DEVILS WALKERS BORGOMANERO Walking Football Over 50 V.Montebello – Borgomanero
DEVILS WALKERS BORGOMANERO Walking Football Over 60 V.Montebello – Borgomanero

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.3. RECUPERI L.N.D. – S.G.S

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile e Scolastico.

3. RISULTATI

TOP TOURNAMENT FINALS UNDER 18

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE 1 - 2 Giornata - A			GIRONE 2 - 2 Giornata - A		
CASTELLAZZO B.DA	- LUCENTO	0 - 2	BEPPE VIOLA CALCIO	- SALE	1 - 0
LA NUOVA LANZESE	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 2	(1) FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- BORGOSESIA CALCIO	0 - 2

(1) - disputata il 22/03/2025

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA - UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell'ambito della prima fase:

GIRONE A - 1 Giornata - A		
CENISIA A R.L.	- FORTITUDO F.O.	4 - 1
(1) SAN MAURIZIO C.SE	- SPORTIVA CALTIGNAGA	2 - 4

(1) - disputata il 23/03/2025

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
(1) ATLETICO TAURINENSE	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	2 - 7	SERMIG	- ITAR FUTSAL	7 - 1
POLISPORTIVA PASTA	- SANTANNA A.S.D.	3 - 4	TOP FIVE S.R.L.	- SALUZZO	10 - 1

(1) - disputata il 23/03/2025

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- TOP FIVE S.R.L.	1 - 1	ATLETICO TAURINENSE	- FONTA	6 - 2
VDL FIANO PLUS	- ELLEDI FC SSD RL	3 - 3	ORANGE FUTSAL ASTI	- AOSTA CALCIO 511 SQ.B	3 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRONE B - 1 Giornata - R		
L 84 S.S.D. S.R.L.	- ORANGE FUTSAL ASTI	4 - 0	ELLEDI FC SSD RL	- CH4 SPORTING CLUB	7 - 1
SERMIG	- TOP FIVE S.R.L.	4 - 5	POLISPORTIVA PASTA	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	1 - 5

TROFEO DELLE ALPI UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	4 - 4	(1) AURORA NICHELINO	- FUTSAL SAVIGLIANO	8 - 2
			(1) - disputata il 23/03/2025		

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	3 - 6	(1) POLISPORTIVA PASTA	- POLISPORTIVA DRUENTO ASD	9 - 4
			(1) - disputata il 22/03/2025		

- **RECUPERI GARE DEL 18 E 19 MARZO 2025**

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - R		
V.D.A. CHARVENSOD	- DRUENTINA	1 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ASD PINEROLO WOMEN	- BOYS E GIRLS CALCIO	3 - 8

• **RISULTATI GARE DAL 21 AL 26 MARZO 2025**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
BIELLESE 1902	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	5 - 1	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	2 - 2
BRIGA	- BULE'BELLINZAGO	4 - 0	CHERASCHESE 1904	- ALBA CALCIO	2 - 3
CALCIO SETTIMO	- BORGOSIESA CALCIO	0 - 1	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- VERBANIA CALCIO	1 - 1	PINEROLO	- OVADESE SSDARL	1 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 1	PRO DRONERO	- ALPIGNANO	3 - 1
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 5	PRO VILAFRANCA	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 2
VOLPIANO PIANESE	- PRO EUREKA	2 - 1	S.D. SAVIO ASTI	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 1
			VANCHIGLIA 1915	- VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	0 - 1

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	3 - 3	BARCANOVA CALCIO	- CENISIA A R.L.	4 - 1
ARONA CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	3 - 0	BSR GRUGLIASCO ASD	- CAFASSE BALANGERO	1 - 0
DUFOUR VARALLO	- VIRTUS VERCELLI	2 - 0	(1) CARRARA 90	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	0 - 1
FERIOLO CALCIO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	0 - 3	DRUENTINA	- LESNA GOLD	2 - 3
IVREA CALCIO ASD	- JUVENTUS DOMO	1 - 2	LUCENTO	- MAPPANESE	2 - 0
MONTANARO	- CAMERI CALCIO	3 - 1	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- TORINESE 1894 ASD	6 - 1
ORNAVASSESE	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 3	V.D.A. CHARVENSOD	- VALLORCO	2 - 0
UNION NOVARA	- GATTINARA F.C.	1 - 1	VENARIA REALE	- ROSTA CALCIO	1 - 0

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE C - 11 Giornata - R			GIRONE D - 11 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- PINEROLESE SPORT P.R.P.	1 - 1	ALBESE CALCIO	- PSG SSDARL	2 - 1
BUSCA 1920 A R.L.	- INFERNOTTO CALCIO	1 - 2	CASTELLAZZO B.DA	- CITTA DI CASALE	0 - 0
MORETTA	- MONREGALE CALCIO	1 - 2	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	1 - 0
NARZOLE CALCIO	- S.SEBASTIANO	1 - 3	(1) LUPETTI BIANCHI TRINO	- ARQUATESE VALLI BORBERA	1 - 0
PANCALIERICASTAGNOLE	- CARIGNANO A.S.D.	1 - 3	POLISPORTIVA GAVIESE 1920	- SPARTAK SAN DAMIANO	3 - 0
PEDONA BORGO S.D.	- VILAFRANCA	1 - 0	SAN GIACOMO CHIERI	- GASSINOSANRAFFAELE	0 - 0
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CAVOUR	2 - 1	SANTOSTEFANESE	- CANELLI 1922	1 - 1
SCARNAFIGI	- ATLETICO RACCONIGI	1 - 1	SOMMARIVA PERNO	- CALCIO NOVESE	0 - 2

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
CALCIO VOGOGNA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 0	GAGLIANICO C.S.I.	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	0 - 4
CANNOBIESE 1906	- FONDOTOCE	3 - 0	JUNIOR TORRAZZA	- CRESCENTINESE	2 - 1
CARPIGNANO	- PIEDIMULERA	1 - 4	LA VISCHESI	- BORGOLAVEZZARO	3 - 0
SERRAVALLESE 1922	- AGRANO SPORTIVA	1 - 2	PRO PALAZZOLO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	2 - 1
SIZZANO	- QUARONESE	4 - 0	TRECCATE CALCIO	- VALLE ELVO	1 - 0
VALDUGGIA CALCIO	- MOMO ATLETICO CALCIO	0 - 1	VALDILANA BIOGLIESE	- CIGLIANO CALCIO	2 - 0
VARZESE	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	3 - 1	VALLE CERVO ANDORNO	- SANTHIA 1903	5 - 2
VIRTUS VILADOSSOLA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0			

GIRONE C - 11 Giornata - R			GIRONE D - 11 Giornata - R		
BOSCONERESE A.S.D.	- VDL FIANO PLUS	0 - 3	BARRACUDA	- CASELETTE	1 - 1
CALCIO MATHI	- AGLIE VALLE SACRA	1 - 2	BEIBORG	- KL PERTUSA	0 - 0
CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP	- SPORTIVA NOLESE	0 - 1	GIAVENOCOZZE	- SAN GIORGIO TORINO	0 - 1
CIRIE CALCIO 1946	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 1	MIRAFIORI A.S.D.	- AVIGLIANESE	0 - 0
CIT TURIN LDE	- CASELLE CALCIO	2 - 1	OLYMPIC COLLEGNO	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 1

G.A.R. REBAUDENGO	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 1	ORBASSANO CALCIO	- VENAUS	3 - 0
RIVER PLAINE	- SAN MAURIZIO C.SE	1 - 3	SUSA CALCIO	- PIANEZZA	6 - 2
RIVER 1951	- CORIO	1 - 4	VILLARBASSE	- VIANNEY	2 - 2

GIRONE E - 11 Giornata - R		
BUTTLIGIERESE 95	- PEROSA A.S.D.	1 - 0
CANDIOLO	- MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	1 - 1
FOOTBALL CLUB VIGONE	- S.SECONDO A.S.D.	3 - 0
LUSERNA	- CUMIANA SPORT	1 - 2
MONCALIERI CALCIO 1953	- BRICHERASIO BIBIANA	1 - 2
NICHELINO HESPERIA	- SAN BERNARDO	2 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- PRO POLONGHERA	2 - 1
VILLASTELLONE CARIGNANO	- SPORTING CLUB	2 - 0

GIRONE F - 11 Giornata - R		
BISALTA	- STELLA MARIS	3 - 0
PIAZZA	- MURAZZO	0 - 4
SALICE	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 0
SAN BENIGNO	- VALLE VARAITA CALCIO	1 - 1
SANT ALBANO	- AMA BRENTA CEVA	3 - 0
TRE VALLI	- AZZURRA	2 - 1
VALLE PO	- POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	1 - 1
VALVERMENAGNA	- MARENE	3 - 3

GIRONE G - 11 Giornata - R		
ASD POL. SPINETTESE 2013	- DON BOSCO ASTI	0 - 0
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- POL. FRUGAROLESE	0 - 2
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	- SOLERO	4 - 1
COSTIGLIOLE F.C.	- ANNONESE	1 - 1
FELIZZANO 1920	- CASALNOCETO A.S.D.	1 - 1
FORTITUDO F.O.	- SALE	2 - 3
FULVIUS 1908	- CAPRIATESE	2 - 1
MONFERRATO	- VIGUZZOLESE	0 - 1

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
COMIGNAGO CALCIO	- CIREGGIO	5 - 0
FC ESIO VERBANIA	- CREVOLESE A.S.D.	2 - 1
GARGALLO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
MAGGIORA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2 - 1
US PROVIGEZZO	- CASTELLETTSE	2 - 5
VARALLO POMBIA CALCIO	- CASALE CORTE CERRO	2 - 0

GIRONE B - 9 Giornata - R		
BETTOLE-GRIGNASCO	- VIRTUS MULINO GERANO	3 - 0
LESSONA CALCIO	- ASD LENTA LOZZOLO	1 - 3
LUMELLOGNO	- PRO ROASIO ASD	2 - 1
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- MEZZOMERICO CALCIO	1 - 0
PALESTRO CALCIO	- PERNATESE 1928	0 - 3
RIVER SESIA CALCIO	- LA CERVO	1 - 1
RMANTIN	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	2 - 3

GIRONE C - 9 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- BOLLENGO	1 - 1
ARDOR S. FRANCESCO	- ASD AC SANGIUSTESE	2 - 1
ATLETICO ROBASSOMERO	- LA NUOVA LANZESE	1 - 0
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- VALCHIUSELLA	0 - 1
POL. GRAND PARADIS	- GRAND COMBIN	2 - 0
SAINT VINCENT CHATILLON	- A.S.D. LOCANA	1 - 1
STRAMBINESE 1924	- PONT DONNAS 2021	0 - 2

GIRONE D - 9 Giornata - R		
BACIGALUPO	- BORGATA CIT TURIN	4 - 1
CROCETTA CALCIO ASD	- RESISTENZA GRANATA	0 - 0
MARENTINESE	- SSD REAL ORIONE V.	4 - 1
SAN PAOLO TORINO	- COMALA FOOTBALLANDCRICKET	1 - 3
SCIOLZE	- POLISPORTIVA SAN DONATO	0 - 0
SISPORT S.P.A.	- DORINA	1 - 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- CALCIO LEINI	1 - 0

GIRONE E - 9 Giornata - R		
BRUNETTA CALCIO	- VILLAR PEROSA	1 - 1
CHISONE CALCIO	- PRO COLLEGO COLLEGNESE	1 - 2
POL. PARADISO COLLEGNO	- POLISPORTIVA BRUINESE	2 - 0
ROLETTO VAL NOCE	- SAN GIORGIO GSD	4 - 3
S.IGNAZIO SPORT	- PIOSSASCO	0 - 1
TETTI FRANCESI RIVALTA	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	1 - 1

GIRONE F - 9 Giornata - R		
ELLEDI FC SSD RL	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	4 - 0
SAN LUIGI SANTENA APS	- POLISPORTIVA MONTATESE	1 - 1
SPORTROERO	- SOMMARIVESE	5 - 2
TROFARELLO 1927	- POLISPORT CASTAGNOLE	2 - 1
VALFENERA	- SAN GIUSEPPE RIVA	1 - 2

GIRONE G - 9 Giornata - R		
CARRU MAGLIANO ALPI	- VIRTUS BUSCA 2011	1 - 1
GIOVANILE GENOLA 05	- VAL MAIRA	1 - 1
LAGNASCO CALCIO	- CARAGLIO CALCIO	0 - 4
OLIMPIC SALUZZO 1957	- SPORTING SAVIGLIANO	2 - 3
(1) REVELLO CALCIO	- BENESE	2 - 1
SAN BIAGIO	- RORETESE 1975	4 - 3
SAN CHIAFFREDO	- GARESSIO	0 - 2

GIRONE H - 9 Giornata - R		
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- POZZOLESE	1 - 1
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	- NIZZA VALLEBELBO	4 - 2
LERMA ASDL	- JUNIOR ASCA	1 - 1
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- A.C.BOSCHESE A R.L.	3 - 0
QUARGNENTO DILETTANTI	- CALLIANO CALCIO	3 - 3
TASSAROLO	- LIBARNA	3 - 3

(1) - disputata il 21/03/2025

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	6 - 2
ARONA CALCIO	- BIELLESE 1902	2 - 6
CALCIO SETTIMO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 0
LUPETTI BIANCHI TRINO	- VERBANIA CALCIO	1 - 3
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	- VOLPIANO PIANESE	1 - 2
PRO EUREKA	- JUVENTUS DOMO	8 - 0
UNION NOVARA	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 6

GIRONE B - 11 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- OLYMPIC COLLEGNO	5 - 2
LUCENTO	- LASCARIS 1954 ASD	6 - 2
POL. PARADISO COLLEGNO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	2 - 2
ROSTA CALCIO	- VENARIA REALE	2 - 1
V.D.A. CHARVENSOD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	4 - 1
VANCHIGLIA 1915	- IVREA CALCIO ASD	1 - 1
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- ALPIGNANO	3 - 4

GIRONE C - 11 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- INFERNOTTO CALCIO	3 - 0
CARAGLIO CALCIO	- ALBA CALCIO	0 - 4
CHERASCHESE 1904	- PINEROLO	3 - 3
GIOVANILE CENTALLO 2006	- VILLAFRANCA	1 - 0
RORETESE 1975	- SALICE	2 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- MONREGALE CALCIO	2 - 1

GIRONE D - 11 Giornata - R		
(1) CALCIO NOVESE	- VALENZANA MADDO SSD.AR.L.	2 - 3
CARRARA 90	- S.D. SAVIO ASTI	0 - 3
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 0
NICHELINO HESPERIA	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 2
OVADESE SSDARL	- KL PERTUSA	1 - 2
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CENISIA A R.L.	0 - 0
SAN GIACOMO CHIERI	- BACIGALUPO	0 - 2

(1) - disputata il 26/03/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 3
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	- POLISPORTIVA PASTA	4 - 0
CASTELLAMONTE CALCIO A5	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	12 - 0
FUTSAL CLUB SANTHIA	- AURORA NICHELINO	8 - 5
FUTSAL SAVIGLIANO	- TOP FIVE S.R.L.	4 - 6
GEAR FUCSIA NIZZA	- ITAR FUTSAL	3 - 1

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
FUTSAL FUCSIA NIZZA	- FUTSAL BORGIO TICINO	5 - 1
LEINI 96	- FONTA	2 - 5
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- LISONDRIA	11 - 4
PRO VERCELLI C5	- POL LIBERTAS ANTIGNANO	4 - 5
(1) REAL SCORPION	- ONNISPORT CLUB	2 - 7
SAN REMO 72 SRL	- C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	1 - 6
VALDOSTANA	- FUTSAL BUSCA	4 - 3

(1) - disputata il 21/03/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
CAVAGLIA	- COSSATESE	2 - 12
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- RIVIERA DELLE ALPI S.V.	5 - 3
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- PRO IVREA CALCIO S.C.	6 - 1

GIRONE B - 6 Giornata - R		
(1) ACADEMY VENARIA FUTSAL	- AURORA SAN GILLIO	0 - 0
(2) REAL GIRIE FUTSAL A.S.D.	- SALUZZO	4 - 6
SPORTING LG S.S.D. A RL	- LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	4 - 5
SPORTING ORBASSANO SSDARL	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	4 - 10
VALLE STURA CALCIO	- SANTANNA A.S.D.	10 - 6

(1) - disputata il 23/03/2025

(2) - disputata il 25/03/2025

GIRONE C - 6 Giornata - R		
(1) AREA CALCIO ALBA ROERO	- CANTARANA C5	6 - 2
(2) CSF V-MAT C 5	- POLISPORTIVA GARINO	4 - 1
(2) FUTSALESI CASALE A.S.D	- CASTELNUOVO A.S.D.	8 - 5
(3) L&D MONFERRATO ADVENTUR	- BUTTIGLIERESE 95	7 - 1

(1) - disputata il 25/03/2025

(2) - disputata il 22/03/2025

(3) - disputata il 23/03/2025

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - R		
AURORA NICHELINO	- ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	2 - 2
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- CIGLIANO CALCIO	3 - 4
LEINI 96	- ATLETICO TAURINENSE	0 - 13
(1) LISONDRIA	- ELLEDI FC SSD RL	3 - 1
(2) SANTA RITA FUTSAL	- SAN REMIGIO	0 - 9
U.S. SAINT PIERRE	- FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	4 - 3

(1) - disputata il 22/03/2025

(2) - disputata il 24/03/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
ACF BIELLESE	- UNION NOVARA	4 - 0
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- RACCO 86	2 - 0
CIT TURIN LDE	- TORINO WOMEN	1 - 3
FOOT BALL CLUB RIVESE	- TORINO F.C. S.P.A.	0 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
CASELLE CALCIO	- ACADEMY PRO VERCELLI	0 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	6 - 0
MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 3

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R		
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- MONCALIERI CALCIO 1953	0 - 1
BOLLENGO	- TORINO F.C. S.P.A.	0 - 3
(1) BOYS E GIRLS CALCIO	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	0 - 6
BUTTIGLIERESE 95	- CIT TURIN LDE	0 - 3

(1) - disputata il 23/03/2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			GIRONE B - 11 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- IVREA CALCIO ASD	1 - 6	ATLETICO C.B.L.	- DRUENTINA	2 - 0
BIELLESE 1902	- BULE'BELLINZAGO	0 - 1	PIANEZZA	- CASELLE CALCIO	0 - 3
CAMERI CALCIO	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 2	PRO EUREKA	- BORGARO NOBIS 1965	4 - 2
NOVAROMENTIN SRL	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	0 - 1	QUINCINETTO TAVAGNASCO	- BANCHETTE COLLERETTO G.P.	4 - 2
			V.D.A. CHARVENSOD	- POL. GRAND PARADIS	4 - 1

VENARIA REALE	- VOLPIANO PIANESE	0 - 4
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 2

GIRONE C - 11 Giornata - R		
(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- MIRAFIORI A.S.D.	4 - 0
LUCENTO	- SISPORT S.P.A.	0 - 0
POL. PARADISO COLLEGNO	- VILLARBASSE	3 - 0
ROSTA CALCIO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	10 - 1
SPAZIO TALENT SOCCER	- ALPIGNANO	1 - 0
VANCHIGLIA 1915	- GASSINOSANRAFFAELE	4 - 1

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE D - 11 Giornata - R		
BOVES MDG CUNEO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 1
PINEROLESE SPORT P.R.P.	- CARAGLIO CALCIO	0 - 4
PINEROLO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	3 - 1
SALUZZO	- BUSCA 1920 A R.L.	1 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- CHERASCHESE 1904	0 - 1
VALLE PO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 9

GIRONE E - 11 Giornata - R		
ACQUI F.C. SSDARL	- CHISOLA CALCIO	0 - 2
CHIERI	- ASTI	2 - 2
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 0
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	5 - 0
NICHELINO HESPERIA	- ALBA CALCIO	3 - 4
OVADESE SSDARL	- PSG SSDARL	1 - 2
SAN GIACOMO CHIERI	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	4 - 2

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
BRIGA	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 5
BULE'BELLINZAGO	- NOVAROMENTIN SRL	0 - 1
JUVENTUS DOMO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 4
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- BIELLESE 1902	2 - 2
S.FRANCESCO	- BORGOSIESIA CALCIO	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	3 - 1
VOLPIANO PIANESE	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	5 - 1

GIRONE B - 11 Giornata - R		
AYGREVILLE CALCIO	- CALCIO SETTIMO	6 - 1
BARCANOVA CALCIO	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	3 - 0
BORGARO NOBIS 1965	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	3 - 3
LASCARIS 1954 ASD	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 0
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	- ATLETICO C.B.L.	1 - 3
V.D.A. CHARVENSOD	- PIANEZZA	1 - 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 3

GIRONE C - 11 Giornata - R		
ALMESE CALCIO	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 5
ALPIGNANO	- VIANNEY	3 - 0
CHISOLA CALCIO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 0
LUCENTO	- ROSTA CALCIO	3 - 0
MIRAFIORI A.S.D.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	2 - 3
NICHELINO HESPERIA	- CUMIANA SPORT	0 - 3
OLYMPIC COLLEGNO	- VINOVO SPORT EVENTS	0 - 6

GIRONE D - 11 Giornata - R		
ALBA CALCIO	- ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	4 - 0
AREA CALCIO ALBA ROERO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	3 - 3
BUSCA 1920 A R.L.	- CARIGNANO A.S.D.	2 - 2
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
PINEROLO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	0 - 1
SALUZZO	- CHERASCHESE 1904	1 - 1

GIRONE E - 11 Giornata - R		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 1
ACQUI F.C. SSDARL	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	0 - 1
CHIERI	- FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	3 - 0
FULVIUS 1908	- CALCIO NOVESE	1 - 1
OVADESE SSDARL	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 2
SPARTAK SAN DAMIANO	- SISPORT S.P.A.	1 - 7
UNION NOVARA	- ASTI	1 - 6

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- JUVENTUS DOMO	1 - 3
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- NOVAROMENTIN SRL	0 - 0
BAVENO STRESA SSD A RL	- GRAVELLONA SAN PIETRO	3 - 1
BULE'BELLINZAGO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	2 - 2
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- GOZZANO S.S.D.AR.L.	4 - 1
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- BIELLESE 1902	0 - 5
1924 SUNO F.C.D.	- VERBANIA CALCIO	0 - 1

GIRONE B - 11 Giornata - R		
BORGARO NOBIS 1965	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	4 - 0
DRUENTINA	- PRO COLLEGNO COLLEGNESE	2 - 0
IVREA CALCIO ASD	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 2
LASCARIS 1954 ASD	- ATLETICO C.B.L.	7 - 0
VOLPIANO PIANESE	- MAPPANESE	5 - 0

GIRONE C - 11 Giornata - R		
BEPPE VIOLA CALCIO	- ACADEMY VANCHIGLIA	4 - 2

GIRONE D - 11 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MOREVILLA	1 - 2

CHISOLA CALCIO	- VANCHIGLIA 1915	1 - 1	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- PINEROLO	1 - 6
MIRAFIORI A.S.D.	- BEIBORG	1 - 0	BUSCA 1920 A R.L.	- POLISPORTIVA GARINO	6 - 2
POLISPORTIVA BRUINESE	- LUCENTO	1 - 1	CHERASCHESE 1904	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 2
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- CENISIA A R.L.	1 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- ALBA CALCIO	2 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- BSR GRUGLIASCO ASD	7 - 0	GIOVANILE CENTALLO 2006	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	4 - 2
TETTI FRANCESI RIVALTA	- NICHELINO HESPERIA	2 - 3	SAVIGLIANESE FBC 1919	- PEDONA BORGO S.D.	2 - 2

GIRONE E - 11 Giornata - R

ACCADEMIA CASALE A R.L.	- SISPORT S.P.A.	1 - 3
ASTI	- PSG SSDARL	4 - 1
CALCIO NOVESE	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	0 - 2
CANELLI 1922	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 2
CARROSIO CALCIO	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 4
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	- DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	1 - 1
SCA ASTI	- CHIERI	0 - 4

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R

(1) ACCADEMIA BORGOMANERO19	- VIRTUS VERCELLI	4 - 0
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- BAVENO STRESA SSD A RL	1 - 7
(1) BIELLESE 1902	- FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	4 - 1
(1) BULE'BELLINZAGO	- NOVAROMENTIN SRL	2 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 1
JUVENTUS DOMO	- 1924 SUNO F.C.D.	3 - 4

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE B - 5 Giornata - R

ATLETICO C.B.L.	- CALCIO SETTIMO	1 - 4
BORGARO NOBIS 1965	- CIRIE CALCIO 1946	3 - 0
PIANEZZA	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 1
(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- AYGREVILLE CALCIO	4 - 1
RIVER PLAINE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 2
VOLPIANO PIANESE	- PRO EUREKA	1 - 1

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE C - 5 Giornata - R

(1) CHIERI	- BSR GRUGLIASCO ASD	0 - 4
LUCENTO	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	1 - 0
(1) POLISPORTIVA BRUINESE	- BEIBORG	2 - 1
(1) PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- CASELETTE	4 - 2
SPAZIO TALENT SOCCER	- ALPIGNANO	1 - 2
(1) VINOVO SPORT EVENTS	- VANCHIGLIA 1915	0 - 1

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE D - 5 Giornata - R

ALBA CALCIO	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 3
AREA CALCIO ALBA ROERO	- BISALTA	4 - 0
(1) ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	- ALBESE CALCIO	3 - 2
(1) FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- MOREVILLA	1 - 2
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- CHERASCHESE 1904	2 - 1
SALICE	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 0
(1) SAVIGLIANESE FBC 1919	- BUSCA 1920 A R.L.	2 - 3

(1) - disputata il 22/03/2025

GIRONE E - 5 Giornata - R

(1) CARRARA 90	- TORINESE 1894 ASD	3 - 1
CHISOLA CALCIO	- SAN LUIGI SANTENA APS	8 - 0
(1) DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	- CAPRIATESE	3 - 0
G.A.R. REBAUDENGO	- ACQUI F.C. SSDARL	1 - 2
PSG SSDARL	- SISPORT S.P.A.	0 - 3
VIRTUS CENISIA	- SCA ASTI	3 - 3

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A

GENOA CRICKET 13	- PARMA CALCIO 1913 13	2 - 2
JUVENTUS F.C. SPA	- INTER 13	5 - 1
(1) MILAN SPA 13	- TORINO F.C. S.P.A.	7 - 0
RHODENSE	- SAMPDORIA 13	1 - 2

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A

GIRONE B - 6 Giornata - A

(1) ACADEMY PRO VERCELLI	- QUARONESE	7 - 2
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- AURORA CALCIO FEMMINILE	2 - 2
AOSTA CALCIO 511 SQ.B	- VENARIA REALE	4 - 0
(1) CIT TURIN LDE SQ.B	- INDEPENDIENTE IVREA	1 - 0

(1) - disputata il 22/03/2025

(1) ACCADEMIA TORINO CALC SQ.B	- ELLEDI FC SSD RL	5 - 0
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	14 - 1
MONCALIERI CALCIO 1953	- SCA ASTI	9 - 0

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2 INTERREGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
GENOA CRICKET 13	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	1 - 2
(1) JUVENTUS F.C. SPA	- SEDRIANO 13	6 - 0
PRO SESTO 13	- SAMPDORIA 13	0 - 3
(1) TORINO F.C. S.P.A.	- COMO WOMEN	3 - 1

(1) - disputata il 22/03/2025

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A			GIRONE B - 6 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	5 - 2	(1) ACADEMY PRO VERCELLI	- UNION NOVARA	5 - 1
ASD PINEROLO WOMEN	- BUTTIGLIERESE 95	2 - 1	(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- BULE'BELLINZAGO	0 - 2
BOYS E GIRLS CALCIO	- DERTONA CALCIO GIOVANILE	10 - 1	QUARONESE	- PONDERANO	6 - 0
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- MONCALIERI CALCIO 1953	3 - 5	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	- MAPPANESE	1 - 1

(1) - disputata il 23/03/2025

GIRONE C - 6 Giornata - A		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- AOSTA CALCIO 511 SQ.B	2 - 1
REAL 909	- INDEPENDIENTE IVREA	3 - 5
SAN GIORGIO GSD	- AURORA CALCIO FEMMINILE	2 - 7
VENARIA REALE	- CIT TURIN LDE	3 - 1

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
DEVILS WALKERS BORGOMANER	- BIELLESE 1902 WF	1 - 2
(1) GAUDENZIANA NOVARA	- VALCHIUSELLA 1999	1 - 1
TORINO WALKING FOOTBALL	- NOVARA WALKING FOOTBALL	1 - 3

(1) - disputata il 20/03/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/03/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
BIELLESE 1902 WF	- WF CASALE 21 ASD	2 - 2
(1) CAMERI CALCIO WF	- VALCHIUSELLA 1999	0 - 3
(2) CRISTO ALESSANDRIA	- ARABA FENICE VALLE CERVO	2 - 4
SUPERGA WF	- DEVILS WALKERS BORGOMANER	2 - 1
(1) WF CONFARTI GIANATO	- NOVARA WALKING FOOTBALL	0 - 3

(1) - disputata il 19/03/2025

(2) - disputata il 21/03/2025

- **GARE RINVIATE PER IMPRATICABILITA' DEI TERRENI DI GIOCO**

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE B

PONDERANO - LIVORNO FERRARIS BIANZE

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE A

RIVIERA D ORTA - CRODO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE E

F.C. PIOSSASCHESE ASD - POLISPORTIVA B. CHIANOCCO

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE F

PECETTO - LANGA CALCIO
PRALORMO - VINOVO SPORT EVENTS

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE H

PRO MOLARE – MONCALVO CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – GIRONE C

SANTOSTEFANESE – AREA CALCIO ALBA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE A

GOZZANO S.S.D.AR.L. - FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
VERBANIA CALCIO - UNION NOVARA
GRAVELLONA SAN PIETRO - BAVENO STRESA SSD A RL

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 – GIRONE D

CHISONE CALCIO – FOSSANO CALCIO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 – GIRONE B

ALPIGNANO - PRO EUREKA
QUINCINETTO TAVAGNASCO – PIANEZZA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE A

POLISPORTIVA SAN GIACOMO - A.S.D. CITTA DI COSSATO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 14 – GIRONE C

PINEROLO - CENISIA A R.L.

• **Delibere Giudice Sportivo**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 23/03/2025

GIRONE E - 5 Giornata - R			
ASTI	- ACCADEMIA CASALE A R.L.		D

CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5

GARE DEL 24/03/2025

GIRONE A - 6 Giornata - R			
STEAU TORINO	- NOVARA CALCIO A 5		D

WALKING FOOTBALL OVER 60

GARE DEL 18/03/2025

GIRONE A - 7 Giornata - R		
W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	- WF CONFARTI GIANATO	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando Francia, Marco Bertuzzi, Franco Corbo, Marco Maria Schiavone, Nadia Di Brita, Nicola Princi e Cristina Massaccesi assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 25, 26 e 27 Marzo 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 700,00 S.D. SAVIO ASTI

Per il comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori, che dal minuto 40 del secondo tempo di gioco e sino al termine della gara rivolgevano gravi ingiurie all'arbitro, anche di contenuto discriminatorio. Sanzione ex art. 28 C.G.S. L'ammenda è altresì comminata per l'inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale, privo di acqua calda.

Euro 500,00 CHERASCHESE 1904

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano frasi ingiuriose sia ai componenti della terna arbitrale che ai giocatori avversari. Inoltre, dopo il fischio finale dell'incontro, i tifosi della Cheraschese sputavano in direzione dei giocatori dell'Alba Calcio, che stavano esultando per la vittoria, e lanciavano verso di loro bottigliette e accendini, oltre a tentare di scavalcare la rete di recinzione, causando così la reazione dei calciatori in campo ed in particolare del n. 18 Sig. Stefano Panetta.

Euro 200,00 CALCIO SETTIMO

Per il comportamento dei propri tifosi che, sia nell'intervallo tra primo e secondo tempo di gioco che al termine della partita, rivolgevano ai componenti della terna arbitrale frasi irrispettose ed ingiuriose.

Euro 100,00 ALBA CALCIO

Per la condotta antisportiva dei propri giocatori in campo i quali, al termine dell'incontro, esultavano in maniera provocatoria davanti al settore occupato dai sostenitori della Società Cheraschese 1904, generando così la reazione ingiuriosa e violenta di questi ultimi.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 23/ 5/2025

BINANDEH RAMIN (VANCHIGLIA 1915)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1 per condotta gravemente irrispettosa, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il Sig. Binandeh veniva espulso per aver protestato con termini irrispettosi nei confronti della terna arbitrale, proteste reiterate anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare. Al termine della gara, il tesserato si avvicinava agli Ufficiali di gara nei pressi degli spogliatoi e si lamentava per la propria espulsione con atteggiamento irrispettoso ed aggressivo, arrivando a trattenere per il braccio l'assistente arbitrale n. 1 che cercava di allontanarsi, urlandogli in faccia. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PANETTA STEFANO (ALBA CALCIO)

Espulso al termine dell'incontro su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 2 per aver reagito alle provocazioni dei tifosi della Cheraschese scagliando con violenza il pallone contro la recinzione al di là della quale si erano assiepati i suddetti sostenitori.

SPECCHIA GIOVANNI (ALBA CALCIO)

Espulso per comportamento irrispettoso nei confronti dell'assistente arbitrale n. 2.

GUEYE AHMED RASSOUL (CALCIO SETTIMO)

Espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 2 per condotta violenta ai danni di un avversario, consistita nell'averlo colpito con un forte pugno al petto nel corso di un'azione di gioco. Il giocatore colpito non necessitava di cure mediche.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALLARINI LEONARDO (BORGOSESIA CALCIO) SPOTO MICHELE (CALCIO SETTIMO)

SATTA MANUEL (CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CILIBERTO ALESSANDRO (PINEROLO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DALMASSO ANDREA (A.C.CUNEO 1905 OLMO) PERNICE CIRO (A.C.CUNEO 1905 OLMO)

FERRO AGUSTIN (ALBA CALCIO) GRAZIANO TOMMASO (BULE'BELLINZAGO)

STANO MATTIA (CALCIO SETTIMO) BOSIC LAZAR (OVADESE SSDARL)

IDAHOSA FAVOUR OSAYANDE (PRO VILLAFRANCA) SPRIANO DAVIDE LUIGI (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SOTTIL LUCA (LASCARIS 1954 ASD) D ORAZIO ANDREA (PINEROLO)

DI LEVA MARCO (VERBANIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GAZZETTA THOMAS	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	CAMPAGNA DARIO	(ALBA CALCIO)
CAMPANELLA ANDREA	(ALPIGNANO)	GRAZIANO GIOVANNI	(BIELLESE 1902)
FACELLI ANDREA	(BRIGA)	DANSU MODOU	(CALCIO SETTIMO)
ODDONE MIRCO	(CALCIO SETTIMO)	BATTAGLINO LORENZO	(CHERASCHESE 1904)
GRIMALDI ALBERTO	(CHERASCHESE 1904)	BERGESIO SIMONE	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
PORCU GIACOMO	(LUESE CRISTO ALESSANDRIA)	DISISTO KEVIN	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
MOUSSAFIR NABIL	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	PASCIUTI ENRICO	(S.D. SAVIO ASTI)
MAZZUCCO LUCA EMANUELE	(VALENZANA MADDO SSD.AR.L.)	RAMALHO DA SILVA FABIO	(VERBANIA CALCIO)
PIOTTO MATTIA	(VOLPIANO PIANESE)		

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 19/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZULLO SIMONE (DRUENTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DELTEGTO FABIO ILARIO (DRUENTINA)

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RAFIK MOHCINE (ARQUATESE VALLI BORBERA)

Per comportamento ingiurioso nei confronti di alcuni avversari, con sanzione mitigata per le pronte scuse rese sia all'arbitro che avversari stessi.

CARVELLI GIACOMO (CARRARA 90)

Per condotta violenta consistita nel calciare con violenza il pallone contro un calciatore avversario che era a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANTELE VITTORIO (CARRARA 90)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D ANTONI ALESSANDRO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAINI GIACOMO

(ARQUATESE VALLI BORBERA)

TRAPASSO PAOLO

(ARQUATESE VALLI BORBERA)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 BOVES MDG CUNEO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, rivolgevano insulti all'arbitro e per l'inqualificabile comportamento dei dirigenti e i giocatori della società che, a fine gara, accerchiavano la terna impedendo alla stessa di recarsi negli spogliatoi.

Euro 400,00 CITTA DI CASALE

Per il comportamento dei propri sostenitori che dapprima si sono recati nel settore dei tifosi della squadra ospitante, generando parapiglia e obbligando il direttore di gara a sospendere l'incontro per 3 minuti; inoltre hanno poi costretto l'intervento dei carabinieri quando hanno tentato di scavalcare il recinto di gioco senza riuscirci.

Euro 50,00 ALBESE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, durante lo svolgimento della gara, accendevano fumogeni e facevano brillare petardi.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 4/2025

DUTTO NICOLA

(BOVES MDG CUNEO)

Per condotta irrispettosa nei confronti della terna arbitrale. Non pago, al termine della gara si recava presso gli spogliatoi arbitrali per chiedere i documenti della terna stessa.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 4/2025

TALLONE ROBERTO

(BUSCA 1920 A R.L.)

Per condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 4/2025

GONELLA PIETRO (SCARNAFIGI)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 4/2025

FRASCATI MARCO (MAPPANESE)

Allontanato dal campo per proteste.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FIOCCARDI STEFANO (CAFASSE BALANGERO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CERA FRANCESCO (S.SEVERIANO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro. Sanzione comunque contenuta per le pronte scuse del giocatore verso l'arbitro e la terna arbitrale.

TODARO MAURIZIO (SPARTAK SAN DAMIANO)

Per comportamento ingiurioso nei confronti del pubblico che assisteva all'incontro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BRUNI ALESSANDRO (LUCENTO)

COMENTALE ALESSANDRO (ORIZZONTI
CANAVESEALICESE)

MOISE FABIO (SCARNAFIGI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BOMBIERI FEDERICO (BSR GRUGLIASCO ASD)

BRUNO SIMONE (PEDONA BORGO S.D.)

BARISONE ELIA (POLISPORTIVA GAVIESE 1920)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

POMINI RICCARDO (CAFASSE BALANGERO)

SCHIAVONE MATTIA (CASTELLAZZO B.DA)

GIAY ALESSIO (CAVOUR)

CAPUTO MICHELE (CENISIA A R.L.)

PAGANINI LUCA (FERIOLO CALCIO)

GALLA MANUEL (GASSINOSANRAFFAELE)

AGU FEDERICO (INFERNOTTO CALCIO)

LA CARIA BRUNO (IVREA CALCIO ASD)

RIGATTO MATTIA (LUCENTO)

CASELLA SAMUELE (MONTANARO)

DALMASSO MARCO (PEDONA BORGO S.D.)

NASTA NICOLO (PEDONA BORGO S.D.)

SAMAKE ADAMA	(PEDONA BORGO S.D.)	OLLIO ALESSANDRO	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
MOINE FLAVIO	(ROSTA CALCIO)	ARRO MATTEO	(SCARNAFIGI)
BOSTAN RODRIGO	(SOMMARIVA PERNO)	VIGNA LORENZO	(VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BERTOLINO LUCA	(BOVES MDG CUNEO)	BONANNO MARCO	(CALCIO NOVESE)
MILANESIO GIORGIO	(CASTELLAZZO B.DA)	CANFORA LORENZO	(MONTANARO)
RUBIN GIANLUCA	(PSG SSDARL)	GIRELLO NICOLA	(SCARNAFIGI)
BELLU EDOARDO	(VALLORCO)	BELLOMO CHRISTIAN	(VENARIA REALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALINA BORELLO ALBERTO	(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)	GATTONI ANDREA	(ARONA CALCIO)
BRONDINO ALESSANDRO	(BUSCA 1920 A R.L.)	MEZZELA LEANDRO	(DRUENTINA)
TOZZI JACOPO	(FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)	GILLI MARCO	(INFERNOTTO CALCIO)
CARASSITI RICCARDO	(JUVENTUS DOMO)	BARBAGALLO SAMUELE	(LESNA GOLD)
DI CARLO GABRIELE	(MAPPANESE)	SBRICCOLI SIMONE	(MONTANARO)
BLUA ALESSANDRO	(NARZOLE CALCIO)	CURTI FABIO	(NARZOLE CALCIO)
PEANO LUCA	(PEDONA BORGO S.D.)	BALESTRA MATTIA	(POL.AD UNION BB VALLESUSA)
ANGELONI DANIELE	(SAN GIACOMO CHIERI)	BRAVO ENRICO	(SCARNAFIGI)
GILI ALBERTO	(SPARTAK SAN DAMIANO)	ALBANESE DANILO	(UNION NOVARA)
STARNAI STEFANO	(VALLORCO)	RISSO MARCO	(VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

SACCO LEONARDO	(ARONA CALCIO)
----------------	----------------

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 SERRAVALLESE 1922

Per il comportamento gravemente offensivo dei propri sostenitori all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 50,00 TRECATE CALCIO

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro in ogni decisione contraria alla propria squadra.

Euro 50,00 VALLE ELVO

Per il comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitro in ogni decisione contraria alla propria squadra.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/ 4/2025

ADORNO DANIELE (ATLETICO ACQUI F.B.C.)

Per comportamento irrispettoso verso l'arbitro e gli avversari.

XAUSA STEFANO (SERRAVALLESE 1922)

Allontanato dal campo per proteste con espressione blasfema.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 8/ 4/2025

CANI SIMONE (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Allontanato dal campo per abbandono dell'area tecnica e proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 4/2025

SCHIAVONE CARMELO (MONFERRATO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

UCCHEDDU SIMONE (VALDILANA BIOGLIESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 18/ 5/2025

FALL PAPA MODOU (G.A.R. REBAUDENGO)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti del Direttore di gara, concretizzatasi in contatto fisico al limite della aggressione ed in gravi minacce. Nello specifico il Sig. Fall Papa, già ammonito nel corso dell'incontro, riceveva dopo il termine della partita una seconda ammonizione, con conseguente espulsione, per eccessive proteste. Alla notifica del provvedimento disciplinare reagiva avvicinandosi con atteggiamento aggressivo all'arbitro e ponendosi testa a testa con questi; non pago, lanciava nella sua direzione - senza colpirlo - i propri parastinchi ed infine colpiva l'arbitro di striscio con uno schiaffo, senza causargli dolore. Nonostante l'intervento dei propri compagni di squadra, che lo trattenevano e lo allontanavano, il Sig. Fall Papa rivolgeva al Direttore di gara, in lingua senegalese, frasi gravemente ingiuriose anche dei suoi prossimi congiunti e minacce, condotta reiterata anche durante il rientro dell'arbitro nello spogliatoio ed al momento della riconsegna dei

documenti alla Società. La sanzione comminata tiene conto della complessiva ed inescusabile condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PERSANO MATTIA (SALE)

Espulso per essersi rivolto ad un avversario utilizzando un termine con intento chiaramente denigratorio, al limite della discriminazione.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GAVAZZA FEDERICO (DON BOSCO ASTI)

Per comportamento minaccioso e irrispettoso in quanto espulso per continue ingiurie, al termine della gara attendeva l'arbitro davanti alla porta dello spogliatoio e gli rivolgeva gravi minacce.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CATALANO GABRIELE (BEPPE VIOLA CALCIO)

A gioco in svolgimento colpisce l'avversario con una gomitata.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AKOUAH ASSAMOI (ASD POL. SPINETTESE 2013)
JANNICK

Per condotta irrispettosa verso l'arbitro.

SGHEDONI FABIO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Espulso per somma di ammonizioni per ingiurie nei confronti del pubblico avversario, reitera le offese anche dopo l'espulsione mentre esce dal campo.

RMOUZ YOUNES (VALLE ELVO)

Rivolge all'arbitro espressione irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARIOLI PIETRO (BOSCONERESE A.S.D.)

MILLICO ALESSANDRO (CASELLE CALCIO)

BARBIERI ALESSIO (FONDOTOCE)

ROVEGLIA NICKOLAS (GAGLIANICO C.S.I.)

SORRENTINO DAVIDE (KL PERTUSA)

DI GIOVANNI ALESSANDRO (MONCALIERI CALCIO 1953)

MENSA FRANCESCO (PEROSA A.S.D.)

CECCON MATTEO (RIVER PLAINE)

SUBET AXEL (RIVER PLAINE)

FERONE LUCA (RIVER 1951)

GONZALEZ EMANUEL (S.SECONDO A.S.D.)

BOTALLA MICHELE (VALLE ELVO)

TAROVÒ DAVIDE (VARZESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

FALL PAPA MODOU (G.A.R. REBAUDENGO)

ROTONDO ALESSANDRO (NICHELINO HESPERIA)

SCALERANDI NICOLO	(PEROSA A.S.D.)	COLICINO JACOPO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
FIA ENRICO	(STELLA MARIS)	MIOLA EDOARDO	(VALDILANA BIOGLIESE)
ROSTAGNO NICOLO	(VALLE VARAITA CALCIO)		

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DA SOGHE MATTEO	(AGLIE VALLE SACRA)	MARENGO SIMONE	(ATLETICO ACQUI F.B.C.)
MASSOLO SAMUELE	(AVIGLIANESE)	DI STEFANO ALESSANDRO	(BARRACUDA)
LALA ANDREA	(BARRACUDA)	SAVOIA NICOLA	(BEIBORG)
FINOTTI MASSIMILIANO	(BORGOLAVEZZARO)	ADAMO MARCO	(BUTTIGLIERESE 95)
ALFANO MAX	(CANDIOLO)	GIANNICHECKDA MICHELE	(CAPRIATESE)
REGIS RICCARDO	(CASELETTE)	CARENA FRANCESCO	(CIGLIANO CALCIO)
MEDAGLI MARCO	(CIT TURIN LDE)	CARDINALE ALESSIO	(CRESCENTINESE)
MUDARO FEDERICO	(CRESCENTINESE)	MUDARO PIETRO	(CRESCENTINESE)
PASSERA SAMUELE	(DON BOSCO ASTI)	GRAMAGLIA LUCA	(FELIZZANO 1920)
GULFO EDOARDO	(FONDOTOCE)	DEGIOANNI FRANCESCO	(FULVIUS 1908)
FINETTI GABRIELE	(GRAVELLONA SAN PIETRO)	MARTINETTI IVAN	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
LEKSTAKAJ ANDUEL	(MOMO ATLETICO CALCIO)	IENOPOLI PASQUALE	(ORBASSANO CALCIO)
BOLZONELLA MATTIA	(PEROSA A.S.D.)	RIZZI DAVIDE	(PIANEZZA)
TRISOLINO TOMMASO	(PIANEZZA)	LUGLIENGO EDOARDO	(PIAZZA)
KONATE MOHAMED	(POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA)	MOLINO MATTEO	(POLISPORTIVA GARINO)
LASSALLE DIEGO ADRIAN	(S.SECONDO A.S.D.)	NOSRALLAH SHADI	(SAN MAURIZIO C.SE)
DONDI GIACOMO	(SERRAVALLESE 1922)	DI CARLO ANDREA	(SOLERO)
GIUNTA MAURIZIO	(VALLE ELVO)	CICCONE NICOLO	(VDL FIANO PLUS)
TENACE NICOLA	(VIANNEY)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

AFFORTUNATO DANIEL	(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)	PEDERZANI MATTEO	(GRAVELLONA SAN PIETRO)
CAZZUOLA ANDREA	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	BELLAN TOMMASO	(QUARONESE)
CECCON MATTEO	(RIVER PLAINE)	DEGIOANNI FEDERICO	(SPAZIO TALENT SOCCER)
BERGADANO GIANLUCA	(STELLA MARIS)	GILARDI PATRICK	(TORRI BIELLESI A.S.D.)
FERRARIS PAOLO	(VIRTUS VILLADOSSOLA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASSOLINO LUCA	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	MARELLI MATTIA	(AZZURRA)
----------------	--------------------------	----------------	-----------

NORO NICOLO	(BANCHETTE COLLERETTO G.P.)	OSSI DAVIDE	(BEIBORG)
OCCHETTI MATTEO	(BRICHERASIO BIBIANA)	ARENA GIUSEPPE PABLO	(CANDIOLO)
CONDO DANIELE	(CANDIOLO)	BARBIERI GIOVANNI	(CAPRIATESE)
DI VINCENZO DANIELE	(CASELLE CALCIO)	BRAVO ANDREA CARLO	(CIGLIANO CALCIO)
ALTERIO EMANUELE	(CIRIE CALCIO 1946)	CARDILE LEONARDO	(CIRIE CALCIO 1946)
FRANCO STEFANO	(CRESCENTINESE)	ETZI MATTIA	(FOOTBALL CLUB VIGONE)
DELLAFERRERA GIACOMO	(FORTITUDO F.O.)	LENTI ALBERTO	(FULVIUS 1908)
MESSA FEDERICO	(G.A.R. REBAUDENGO)	CODA ZABETTA PIETRO	(GAGLIANICO C.S.I.)
MARTESCU LUCA	(GAGLIANICO C.S.I.)	CARRUS LUCA	(GIAVENOCOAZZE)
OUBOUCHEN OSAMA	(JUNIOR TORRAZZA)	TALLARIDA MATTIA	(LA VISCHESE)
CHIAPPINO FEDERICO	(MONCALIERI CALCIO 1953)	RAVIOL MICHELE	(PEROSA A.S.D.)
LONGO LEONARDO	(PIANEZZA)	SCIACCA ALBERTO	(POL. FRUGAROLESE)
PACE FRANCESCO	(POLISPORTIVA GARINO)	MONTI RUBERTO	(QUARONESE)
ANTONIN SIMONE	(RIVER PLAINE)	ROLLANDIN CLAUDE	(RIVER PLAINE)
STESINA TOMMASO	(ROMAGNANO CALCIO A.S.D.)	GALETTI FILIPPO	(S.SECONDO A.S.D.)
CAPALBO ANDREA	(SAN MAURIZIO C.SE)	DI CARLO RICCARDO	(SPAZIO TALENT SOCCER)
CINGUINO FRANCESCO	(TORRI BIELLESI A.S.D.)	PERROTTI LUCA	(TORRI BIELLESI A.S.D.)
MARTELLI NICOLO	(TRECATE CALCIO)	ISAIA UMBERTO	(VALLE PO)
VALLAURI LORENZO	(VALVERMENAGNA)	PALANO MATTEO	(VDL FIANO PLUS)
KARBAL HAMZA	(VIGUZZOLESE)	PROMIO PIERCLAUDIO	(VILLARBASSE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

SOLLAZZO MATTEO (MONCALIERI CALCIO 1953)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 21/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PEDRINI STEFANO (REVELLO CALCIO)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 STRAMBINESE 1924

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali hanno ingiuriato l'arbitro per tutta la durata della gara. Inoltre, non veniva impedito dalla squadra ospitante l'ingresso nell'area degli spogliatoi di un soggetto non in distinta che continuava ad insultare l'arbitro e non veniva neppure allontanato dai responsabili.

Euro 50,00 ATLETICO ROBASSOMERO

Per il comportamento dei propri sostenitori i quali nel corso della gara, facevano esplodere 3 petardi ed accendevano, ad inizio gara, un fumogeno.

LA CERVO

Si ravvisa la responsabilità oggettiva della Società La Cervo per la rottura della porta dello spogliatoio.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/ 4/2025

PRIORI ADOLFO (SAN GIORGIO GSD)

Per aver minacciato, a fine gara, l'arbitro di denunciarlo per l'infortunio occorso al proprio portiere il quale si era infortunato sbattendo la testa sul palo nel tentativo di effettuare una parata. Tale atteggiamento avveniva in concomitanza del comportamento ingiurioso e pericoloso del giocatore De Stefanis Lorenzo.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 4/2025

VENTRUTI SAVERIO (SSD REAL ORIONE V.)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 1/ 4/2025

COLOMBO CLAUDIO (RIVER SESIA CALCIO)

Per proteste plateali rivolte all'arbitro.

BALLESIO FABRIZIO (STRAMBINESE 1924)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a fine gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 8/ 4/2025

AMBROSONI THOMAS (RIVER SESIA CALCIO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

DESTEFANIS LORENZO (SAN GIORGIO GSD)

Per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro (4 gare) avvenuto a fine gara al quale si è aggiunto un comportamento violento e gravemente intimidatorio consistito nell'aver cercato di colpire l'arbitro con un pugno alle spalle, gesto che veniva impedito dai suoi compagni di squadra. Lo stesso tuttavia, continuava ad insultare l'arbitro e a minacciarlo gravemente.

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

RAMPULLA SEBASTIANO (SPORTROERO)

Per condotta violenta consistita nell'aver colpito l'avversario violentemente con un pugno sul viso. Lo stesso, dopo la notifica del provvedimento si avvicinava all'arbitro con atteggiamento minaccioso; tuttavia veniva prontamente fermato dai propri compagni di squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VENDEMMIATI ANDREA (VIRTUS MULINO CERANO)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro con altresì frase blasfema.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ORTECA ANTONIO (ELLEDDI FC SSD RL)

Per condotta violenta consistita nell'aver dato un calcio all'avversario, a gioco fermo.

LEKAJ MATTEO (LA NUOVA LANZESE)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

TAMBA SANA (RMANTIN)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro consistita nell'averlo fortemente criticato rivolgendosi in modo maleducato all'osservatore degli arbitri.

BARBERO STEFANO (RORETESE 1975)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro avvenuta a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria.

URZI STEFANO (SISPORT S.P.A.)

Per aver alzato l'avversario da terra di una decina di centimetri ed averlo rilasciato a terra facendolo cadere.

FIDALE ALESSANDRO (SOMMARIVESE)

Per aver tentato di strappare la maglia all'avversario ed averlo spintonato.

FLORIS SEBASTIANO (TETTI FRANCESI RIVALTA)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro avvenuta dalla panchina a seguito del fischio di un fallo a favore della squadra avversaria.

LOVERA MARCO (VIRTUS BUSCA 2011)

Per somma di ammonizioni (1 gara) e per aver proseguito nella condotta irrispettosa anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIMONA ALESSANDRO (CREVOLESE A.S.D.)

BORINO ALEX

(FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

OLIVERO LORENZO	(SAN BIAGIO)	QUATTRONE JACOPO DIEGO	(SAN LUIGI SANTENA APS)
PALUSHAJ KEID	(SPORTING SAVIGLIANO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CERATO JACOPO	(ARDOR S. FRANCESCO)	VANDELLI ALESSANDRO	(ASD LENTA LOZZOLO)
RAMIREZ VIDAL MICHAEL JHOAN	(ATLETICO ROBASSOMERO)	LACITIGNOLA AMEDEO	(CALCIO LEINI)
DAGOSTINO DANILO	(CASALE CORTE CERRO)	NOTTE FELICE	(COMIGNAGO CALCIO)
SIMONA ALESSANDRO	(CREVOLESE A.S.D.)	MONACELLI FEDERICO	(CROCETTA CALCIO ASD)
TURCO GABRIEL	(CROCETTA CALCIO ASD)	MUGIONE MATTEO	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
SALVADORI MATTIA	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)	SANTARCANGELO LUCA	(GARGALLO)
ZUBLENA RICHARD	(GRAND COMBIN)	GALLONE STEFANO	(LA NUOVA LANZESE)
ANGARAMO MATTIA	(LAGNASCO CALCIO)	FAI FABRIZIO	(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)
GUSU IONEL ADRIAN	(LESSONA CALCIO)	GAVINELLI DAVIDE	(LUMELLOGNO)
RICCHIUTI ANDREA	(LUMELLOGNO)	TOMBOLATO ANDREA ANGELO	(MARENTINESE)
BECOLLI LORIS	(NIZZA VALLEBELBO)	CRESPIN ABRAHAM	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)
RANZANI MATTEO	(PERNATESE 1928)	ZANERO NICOLA	(PERNATESE 1928)
BERTI STEFANO	(PIOSSASCO)	SARTORI SIMONE	(PIOSSASCO)
NUCELLI MANUEL	(POLISPORTIVA BRUINESE)	QUARTARA NICOLO	(POLISPORTIVA SAN DONATO)
NESTICO YARI	(RIVER SESIA CALCIO)	BATTAGLIA DAVIDE	(RMANTIN)
GIUBERTONI PAOLO	(RMANTIN)	ALLINEY MATTIA	(SAN CHIAFFREDO)
OWUSU KOFI	(SAN GIORGIO GSD)	FIDALE ALESSANDRO	(SOMMARIVESE)
BELTRAMO SAMUELE	(VAL MAIRA)	PEYRONEL SAMUELE	(VILLAR PEROSA)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 LUCENTO

Per ripetuti insulti dei propri tifosi nei confronti dell'arbitro e per aver consentito a persone non tesserate di entrare sul terreno di gioco al termine della gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOVOLENTA ANDREA (LASCARIS 1954 ASD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FISSORE DAVIDE (CHERASCHESE 1904)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2025

GIACHINO SERGIO (CHERASCHESE 1904)

Espulso per doppia ammonizione, successivamente ha rivolto frasi minacciose nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE

ALBA NICOLO ENRICO (VANCHIGLIA 1915)

Espulso per aver rivolto ingiurie all'arbitro, anche utilizzando un'espressione avente chiaro intento discriminatorio. Sanzione ex art. 28 C.G.S.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TALAIJA JACOPO SALVATOR (KL PERTUSA)

Per comportamento antisportivo e frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

DIADORO MATTIA (ORIZZONTI
CANAVESEALICESE)

Per aver rivolto frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

GIACALONE ALEX (QUINCINETTO TAVAGNASCO)

Per aver spintonato un avversario subito dopo la segnatura di una rete.

DE VICO EMANUELE (UNION NOVARA)

Per il comportamento e frase irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELORIA MATTIA (IVREA CALCIO ASD)

MANTERO MATTIA (OVADESE SSDARL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

NAPOLI IACOPO (CHERASCHESE 1904)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

JAZOJ SAMUEL	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	COTRONE MARCO	(AOSTA CALCIO 511)
MATTIELLO VALERIO	(CALCIO SETTIMO)	CIOCAN STEFAN	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
PADALINO ANDREA	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	BOAZZO EDOARDO	(CHERASCHESE 1904)
NOVO MATTEO	(CHERASCHESE 1904)	TOMIATO ALESSANDRO	(LUCENTO)
ALDISI IVAN	(OLYMPIC COLLEGNO)	DIADORO MATTIA	(ORIZZONTI CANAVESEALICESE)
BOTTERO FILIPPO	(OVADESE SSDARL)	TARANTINO MARCO	(OVADESE SSDARL)
KHARMOUD ANOUAR	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	MILANI EMILO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
KILA ANDREA	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	LAVEGLIA MATTEO	(VILLAFRANCA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PIANO FILIPPO	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	SALVAI MATTEO	(PINEROLO)
---------------	---------------------------	---------------	------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARO FOGNO LORENZO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	ROSSO ALESSANDRO	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)
SOUMAHORO NABI YAYA	(AOSTA CALCIO 511)	LUGLIO FILIPPO TOMMASO	(ARONA CALCIO)
GATTI TOMMASO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	MATTIO PIETRO	(GENISIA A R.L.)
CHIARELLO ANDREA	(MIRAFIORI A.S.D.)	DIRVARIU GIORGIO GABRIEL	(MIRAFIORI A.S.D.)
NIBA ABDERRAFIK	(MONREGALE CALCIO)	VINAI PIETRO	(MONREGALE CALCIO)
CANDIOTTO MATTEO	(OVADESE SSDARL)	FOFANA MOUSTAPHA	(ROSTA CALCIO)
SMECCA LORENZO	(SAVIGLIANESE FBC 1919)	MESITI MATTIA	(UNION NOVARA)
BOLLERO MASSIMILIANO	(VOLPIANO PIANESE)		

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 21/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 FUTSAL SAVIGLIANO

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, aizzati anche dal Dirigente non in distinta Sig. Andrea Gaviglio e dal massaggiatore Sig. Marco Garello dopo la sua espulsione, rivolgevano insulti e minacce ai componenti della terna arbitrale ed ai loro familiari. Al termine della partita gli Ufficiali di gara chiedevano al capitano del Futsal Savigliano di scortarli sino agli spogliatoi per evitare lanci di oggetti e sputi da parte dei tifosi, che si aggrappavano alle ringhiere per cercare un contatto fisico. L'ammenda è altresì comminata

per aver consentito l'accesso alla zona degli spogliatoi ad un Dirigente non autorizzato in quanto non in distinta (il Sig. Gaviglio).

Euro 100,00 TOP FIVE S.R.L.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, dalla metà del primo tempo di gioco, indirizzavano insulti ai componenti della terna arbitrale, contestandoli continuamente.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/ 5/2025

GAVIGLIO ANDREA (FUTSAL SAVIGLIANO)

Il Sig. Gaviglio, non in distinta ma riconosciuto dall'arbitro in quanto accoglieva la terna all'arrivo negli spogliatoi, dalle tribune rivolgeva insulti e minacce agli arbitri, aizzando contro gli stessi i sostenitori e contribuendo così a creare un clima ostile. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 20/ 6/2025

GARELLO MARCO (FUTSAL SAVIGLIANO)

Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento reagiva rivolgendo all'arbitro pesanti insulti e minacce, cercando di arrivare al contatto fisico e non riuscendoci solo grazie all'intervento degli altri Dirigenti, che lo trattenevano. Lasciava il terreno di gioco solo dopo due minuti, sbattendo violentemente una delle porte di accesso alla zona spogliatoi, e si posizionava in tribuna. Da qui, per la restante durata della gara indirizzava ingiurie ai familiari dell'arbitro ed aizzava contro quest'ultimo i tifosi, contribuendo a creare un clima ostile. Sanzione ex art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 1/ 4/2025

BERTELLO MARCO (ITAR FUTSAL)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

REA LUCA (ATLETICO TAURINENSE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARIOTTI ANDREA (ACADEMY TORINO FUTSAL SSD)

RIVETTI ANDREA (GEAR FUCSIA NIZZA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FESTA ANDREA (ATLETICO TAURINENSE)

MENDICO LUCA (POLISPORTIVA PASTA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DRIUSSO MATTIA	(ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)	VANDANESI LUCA	(ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA)
DE LUCA VITO	(FUTSAL SAVIGLIANO)	ZAGO STEFANO	(TOP FIVE S.R.L.)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 21/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FORINO MARCO	(ONNISPORT CLUB)	DONATO ANTONIOLUCA	(REAL SCORPION)
--------------	------------------	--------------------	-----------------

GARE DEL 24/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FAZIO MATTIA	(POL LIBERTAS ANTIGNANO)
--------------	--------------------------

Il giocatore, allontanato dal campo per proteste, tiene poi una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro. Sanzione contenuta per le pronte scuse rivolte all'arbitro.

CAPORASO MATTIA	(SAN REMO 72 SRL)
-----------------	-------------------

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTE DAVIDE	(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)	TRAVAINI EDOARDO	(LISONDRIA)
BERT LUCA	(SAN REMO 72 SRL)	MELLONCELLI STEFANO	(SAN REMO 72 SRL)
VIETRI MICHELE	(SAN REMO 72 SRL)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARONGIU ANDREA	(LISONDRIA)	CIAMPANELLI MIRKO	(PRO VERCELLI C5)
ELLENA MARCO	(SAN REMO 72 SRL)	ZULLO SIMONE	(SAN REMO 72 SRL)
VONA CLAUDIO	(VALDOSTANA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 24/ 3/2025

• **GARA A.S.D. STEAUA TORINO - NOVARA CALCIO A 5**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.S.D. NOVARA CALCIO A 5 avverso la regolarità della partita disputata contro la Società A.S.D. STEAUA TORINO sul campo di quest'ultima in data 24/03/2025, valevole per il Campionato Serie D Calcio a 5, Girone A, s.s. 2024/2025, con il quale la Società reclamante lamenta presunti errori arbitrali e condotta antisportiva degli avversari;

- rilevata l'irregolarità dell'introduzione del procedimento, poiché sia il preavviso che il ricorso sono stati depositati a mezzo PEC presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta oltre i termini abbreviati stabiliti con il C.U. F.I.G.C. 147/A, trasmesso con C.U. LND n. 292 del 15/01/2025, ed inoltre non sono state allegate le ricevute di consegna delle PEC che comprovino l'effettivo invio degli atti alla controparte;

DELIBERA

- di respingere il ricorso della Società A.S.D. NOVARA CALCIO A 5 in quanto inammissibile ed improcedibile, omologando il risultato raggiunto in campo:

A.S.D. STEAUA TORINO - NOVARA CALCIO A 5 4 - 4

- di addebitare sul conto della Società A.S.D. NOVARA CALCIO A 5 l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 A.S.D. STEAUA TORINO

Per il comportamento violento dei propri tifosi e tesserati che, intorno al minuto 31 del primo tempo di gioco, hanno dato vita a una rissa con i giocatori e sostenitori avversari di tale intensità da rendere necessari la sospensione temporanea dell'incontro per circa 10 minuti e l'intervento delle Forze dell'Ordine che, dopo aver ristabilito la calma, restavano nell'impianto sino al termine dell'incontro per prevenire ulteriori incidenti.

Euro 300,00 NOVARA CALCIO A 5

Per il comportamento violento dei propri tifosi e tesserati che, intorno al minuto 31 del primo tempo di gioco, hanno dato vita a una rissa con i giocatori e sostenitori avversari di tale intensità da rendere necessari la sospensione temporanea dell'incontro per circa 10 minuti e l'intervento delle Forze dell'Ordine che, dopo aver ristabilito la calma, restavano nell'impianto sino al termine dell'incontro per prevenire ulteriori incidenti.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 20/ 6/2025

ROSSI WILLIAM

(NOVARA CALCIO A 5)

Espulso al termine della gara, dopo numerosi ed infruttuosi richiami e nonostante lo stesso vice-capitano della Società Novara Calcio a 5 lo invitasse a desistere dalla sua condotta, per atteggiamento intimidatorio e gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro. Nello specifico il Sig. Rossi gli si avvicinava a pochi centimetri dal volto e gli rivolgeva insulti e minacce; non pago, seguiva l'arbitro sino all'ingresso del suo spogliatoio, reiterando le frasi intimidatorie ed inneggianti a violenza nei suoi confronti. Sanzione ex art. 36, comma 2, C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 20/ 6/2025

AGBI AYOUB

(NOVARA CALCIO A 5)

Espulso per aver preso parte attivamente alla rissa scatenatasi tra tifosi e giocatori di ambo le squadre, colpendo con pugni sia i sostenitori che i calciatori avversari. Sanzione ex art. 38 C.G.S.

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2025

MARTIN ARON

(A.S.D. STEAUA TORINO)

Espulso per somma di ammonizioni, si dirigeva in tribuna e, nel rispondere alle provocazioni dei tifosi avversari, contribuiva allo scatenarsi di una rissa tra tifosi e tesserati di ambo le squadre che rendeva necessaria la sospensione temporanea dell'incontro e l'intervento delle Forze dell'Ordine. Inoltre, nel corso del secondo tempo di gioco il Sig. Martin disturbava lo svolgimento dell'incontro aggrappandosi alla recinzione, urlando, dando suggerimenti ai compagni in campo, protestando e rivolgendo frasi irrispettose sia agli avversari che all'arbitro. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex artt. 36, comma 1, lett. a) e 38 C.G.S.

RAILEANU GHEORGHITA
IONU

(A.S.D. STEAUA TORINO)

Espulso per somma di ammonizioni, si dirigeva in tribuna e, nel rispondere alle provocazioni dei tifosi avversari, contribuiva allo scatenarsi di una rissa tra tifosi e tesserati di ambo le squadre che rendeva necessaria la sospensione temporanea dell'incontro e l'intervento delle Forze dell'Ordine. Inoltre, nel corso del secondo tempo di gioco il Sig. Raileanu disturbava lo svolgimento dell'incontro aggrappandosi alla recinzione, urlando, dando suggerimenti ai compagni in campo, protestando e rivolgendo frasi irrispettose sia agli avversari che all'arbitro. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex artt. 36, comma 1, lett. a) e 38 C.G.S.

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

KOZHUSHNYI IVAN

(NOVARA CALCIO A 5)

Espulso a fine partita per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in ripetuti insulti e minacce, proferiti avvicinandosi a pochi centimetri dal viso del Direttore di gara ed accompagnati anche da gesti volgari. Sanzione ex art. 36, comma 1, C.G.S.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BENEDETTO ENRICO

(PRO IVREA CALCIO S.C.)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NATALE FRANCESCO

(PRO IVREA CALCIO S.C.)

Il giocatore, dalla propria panchina, si rivolge nei confronti dei componenti della panchina avversaria insultandoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORCHIO PIETRO (CAVAGLIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE

BORRELLI MASSIMO (A.S.D. STEAUA TORINO)

Durante la sospensione dell'incontro per la rissa scatenatasi tra tifosi e giocatori di ambo le squadre, il Sig. Borrelli teneva un atteggiamento intimidatorio ed irrispettoso nei confronti dell'arbitro, avvicinandosi a lui a pochi centimetri dal viso, spintonandolo ripetutamente seppur non in modo violento e rivolgendogli insulti e minacce. Con tale condotta il tesserato impediva per almeno due minuti all'arbitro di avere una chiara visione di quanto stesse accadendo sugli spalti ed in campo. La sanzione comminata tiene conto della complessiva condotta del giocatore e di quanto previsto ex art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHIGIANO LORENZO (U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

BELLETTI ALESSANDRO

(VOLUNTAS
NOVARA1907FUTSAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAVALIERE ENRICO (LA NUOVA
SPORTIVAGROSSESE)

GARE DEL 25/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MELIFIORI CHRISTIAN (SALUZZO)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALAUTTI IRENE (TORINO F.C. S.P.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN

Per aver rivolto all'arbitro al termine della partita insulti ed un'espressione di chiara natura discriminatoria.
Sanzione ex art. 28 C.G.S.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 PIANEZZA

Per il comportamento minaccioso di alcuni suoi sostenitori nei confronti dell'arbitro.

Euro 50,00 ROSTA CALCIO

Per i ripetuti insulti dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro e degli avversari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 4/2025

ZAMMUTO CARMELO

(ARONA CALCIO)

Per aver mantenuto un comportamento ingiurioso nei confronti degli avversari e il loro mister, anche a fine gara.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 4/2025

CORNELLI MASSIMO

(ACQUI F.C. SSDARL)

Allontanato dal campo per somma di ammonizioni per proteste.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2025

FERRARO SERGIO (ARONA CALCIO)

Per aver mantenuto un comportamento ingiurioso nei confronti degli avversari e il loro mister, anche a fine gara.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCALERANDI FABRIZIO (VALLE PO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CHIAPPARINI STEFANO (CAMERI CALCIO)

Per condotta violenta per un grave fallo di gioco colpendo con i tacchetti esposti il viso di un avversario che colpiva di testa la palla provocandogli dolore al naso tale da consigliare il ricorso ad un pronto soccorso.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GROSSO LEONARDO (OVADESE SSDARL)

CRAVERO LUDOVICO (PIANEZZA)

BOCHICCHIO MASSIMO (PSG SSDARL)

DEVALLE SAMUELE (VALLE PO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VARALLO ASABI MICHELE (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

VICARI TOMMASO (ACCADEMIA BORGOMANERO1961)

MAIELLO NICOLO (ACQUI F.C. SSDARL)

GUERRA FRANCESCO (ALBA CALCIO)

NOVERO CHRISTIAN (ATLETICO C.B.L.)

PONZIN JACOPO (ATLETICO C.B.L.)

ADUBU DESMOND (CHERASCHESE 1904)

PANEGHINI SAMUELE (CHISOLA CALCIO)

VINO DANIELE (DRUENTINA)

TROVO LUCA (GASSINOSANRAFFAELE)

PANIZZA EDOARDO (OVADESE SSDARL)

DOVASIO CRISTIAN (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

GIACHINO PIETRO (PINEROLESE SPORT P.R.P.)

DESOPO NICOLO (PSG SSDARL)

MUKAJ ORESTI (SALUZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPAZIANI FEDERICO (ACQUI F.C. SSDARL)

LA MARCA SAMUELE PASQUAL (BORGARO NOBIS 1965)

ARDRIZZINI MATTIA (CAMERI CALCIO)

GIORDANO THOMAS MICHELE (CARAGLIO CALCIO)

ABBATTISTA VICTOR (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

GIARRIZZO TOMMASO (DRUENTINA)

ARMANDO DANIEL (GIOVANILE CENTALLO 2006)

BIANCOFIORE MATTIA (PIANEZZA)

ARPELLINO FILIPPO (PSG SSDARL)

RIGNANESE MATTEO (PSG SSDARL)

MAERO UMBERTO (SALUZZO)

SINANAJ AURELIO (SPAZIO TALENT SOCCER)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

TERNAVASIO LEONARDO (CHERASCHESE 1904)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 25/ 4/2025

CANTATORE IVAN (CARIGNANO A.S.D.)

Rientrava in campo senza autorizzazione dopo essere stato espulso, e quindi iniziava ad offendere i giocatori avversari, le proteste continuavano anche quando lasciava il terreno di gioco.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DAMICO ROBERTO (SAN GIACOMO CHIERI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUERRISI ANGELO (VIANNEY)

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 25/ 4/2025

IZZO MARIO (MIRAFIORI A.S.D.)

Veniva espulso a causa della condotta ingiuriosa tenuta nei confronti dell'arbitro. Sanzione ex art. 36 C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

TARANTINO DIEGO (OVADESE SSDARL)

Per aver usato un comportamento irrispettoso verso l'arbitro proseguito con ingiurie anche dopo l'espulsione e anche a fine partita con fare arrogante.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BRAMBILLA RICCARDO (BULE'BELLINZAGO)

Colpiva intenzionalmente l'avversario a una gamba, mentre l'azione di gioco era lontana dai due giocatori.

VISCHI SAMUELE (JUVENTUS DOMO)

A gioco fermo spintonava l'avversario facendolo cadere a terra.

LAURIOLA SIMONE (MIRAFIORI A.S.D.)
VINCENZO

Tiene una condotta ingiuriosa nei confronti dell'avversario.

LLOTI ALBI (NOVAROMENTIN SRL)

A seguito di un fallo subito reagiva tirando la maglia dell'avversario tentando di provocare uno scontro fisico.

IORFIDA GABRIELE (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)

Tiene una condotta ingiuriosa nei confronti dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RESSIA RAFFAELE (AREA CALCIO ALBA ROERO)	MERCURI SIMONE (BARCANOVA CALCIO)
SCOLARI ALESSANDRO (BAVENO STRESA SSD A RL)	CAVALLI MATTIA (FULVIUS 1908)
PREARO LORENZO (FULVIUS 1908)	VALSESIA ANDREA (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

LAMBERTI DOMENICO (SAN GIACOMO CHIERI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEVO JACOPO (ACQUI F.C. SSDARL)	CARRERO GABRIELE (AREA CALCIO ALBA ROERO)
DOSSENA NICOLO (BIELLESE 1902)	COSTA FILIPPO (BUSCA 1920 A R.L.)
GOTTA GIOVANNI (CHERASCHESE 1904)	SCALA CARMINE (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)
CATAUDELLA GIULIANO (OVADESE SSDARL)	MANA LUCA (PINEROLO)
DIMINO ANDREA (QUINCINETTO TAVAGNASCO)	CECCHIN ALESSANDRO (ROSTA CALCIO)
MONDINO JACOPO (SAVIGLIANESE FBC 1919)	CATANZARO CRISTIAN (VANCHIGLIA 1915)
LUPO DANIELE (VANCHIGLIA 1915)	BELLERI FILIPPO (VERBANIA CALCIO)
CARA FEDERICO (VERBANIA CALCIO)	FANTI FRANCESCO (VINOVO SPORT EVENTS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ADORNI FEDERICO (BRIGA)	GULLO FILIPPO (CALCIO NOVESE)
ORSINO CRISTIAN (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BELLINI ACHILLE (BORGOSIESA CALCIO)	LOPEZ TORRES WILL JUSTIN (BULE'BELLINZAGO)
GALBIATI FRANCESCO (CHERASCHESE 1904)	GOTTA DEAN (FORZACORAGGIO ALESSANDRIA)
CARUSO EDOARDO (GIOVANILE CENTALLO 2006)	ALBERTINI LORENZO (JUVENTUS DOMO)

LAMURA LEONARDO	(NICHELINO HESPERIA)	ARNESANO FEDERICO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
AKPOUE KOUASSI GIOVANN	(OLYMPIC COLLEGNO)	COSTA GABRIELE	(PINEROLO)
ARESTI ALESSANDRO	(QUINCINETTO TAVAGNASCO)	DEL RIVO ALESSIO	(SPARTAK SAN DAMIANO)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 CALCIO NOVESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della partita, rivolgevano pesanti ingiurie all'arbitro, anche di contenuto discriminatorio. L'ammenda è altresì comminata per aver permesso l'ingresso nell'area riservata ad un soggetto non autorizzato in quanto non in distinta, che attendeva l'arbitro all'uscita dello spogliatoio.

Euro 50,00 CSF CARMAGNOLA QUEENCAR

Per il comportamento dei proprio tifosi che, con continue proteste e insulti, disturbavano l'arbitro e creavano un clima di tensione in campo.

Euro 50,00 GOZZANO S.S.D.AR.L.

Per il comportamento dei propri sostenitori che, a più riprese, insultavano l'arbitro.

Euro 50,00 POLISPORTIVA GARINO

Per il comportamento dei propri sostenitori che insultavano l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 4/2025

BRESSANELLO LORENZO (SISPORT S.P.A.)

Allontanato dal campo per eccessive proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FALETRA RICCARDO ANGELO (VINOVO SPORT EVENTS)

Per condotta violenta consistita nello spintonare un giocatore avversario, facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RUSSO SALVATORE (SISPORT S.P.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RAVETTI ALESSANDRO	(BEIBORG)	DODANI RIKARDO	(CHERASCHESE 1904)
DELPERO DENNIS	(CSF CARMAGNOLA QUEENCAR)	RIBOLZI EDOARDO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
DELIJA JOSE	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	VIGLIONE GIACOMO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
QUINONES PARODI CRISTIAN	(IVREA CALCIO ASD)	IANNONE DIEGO	(JUVENTUS DOMO)
LAROTONDA LORENZO FRANC	(TETTI FRANCESI RIVALTA)	VITOLO SIMONE	(VINOVO SPORT EVENTS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

SOTTIL IVAN	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	DIOP BASSIROU	(SCA ASTI)
-------------	----------------------------	---------------	------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

QUERCIOLE DANIELE	(A.S.D. CITTA DI COSSATO)	CARDINALE JACOPO	(ACQUI F.C. SSDARL)
CAI RICCARDO	(ATLETICO C.B.L.)	MONTESSORO LUCA	(CALCIO NOVESE)
RESTIVO CHRISTIAN	(CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)	DORO ALESSANDRO	(GENISIA A R.L.)
MARASHI SEBASTIAN	(CHERASCHESE 1904)	DE ROSA TOMMASO	(DRUENTINA)
PIZZATO NICOLO	(IVREA CALCIO ASD)	BIZIMANA JOEL	(MIRAFIORI A.S.D.)
ROMEO PIETRO	(POLISPORTIVA GARINO)	BOARON GIACOMO	(SISPORT S.P.A.)
SCELFO ALESSIO	(SISPORT S.P.A.)	VERCELLI MATTEO	(TETTI FRANCESI RIVALTA)
DELSIGNORE FEDERICO	(VERBANIA CALCIO)		

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BERNARDI ALESSANDRO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	VUILLERMOZ GIACOMO	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)
---------------------	---------------------------	--------------------	--------------------------

GARE DEL 23/ 3/2025

PREANNUNCIO DI RECLAMO

- **GARA ASTI - ACCADEMIA CASALE A R.L.**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società S.S.D. ACCADEMIA CASALE A R.L. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 RIVER PLAINE

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata dell'incontro, insultavano l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 1/ 4/2025

AUGIMERI GIOVANNI (SISPORT S.P.A.)

Allontanato dal campo per proteste.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCHI EDOARDO (JUVENTUS DOMO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMADOR SILVA DANILO (G.A.R. REBAUDENGO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MASSA BOVA NICOLO (ALPIGNANO)

POCCHIOLA VITER DAVIDE (ALPIGNANO)

ZERBINATI MATTEO (AOSTA CALCIO 511)

KIFLEYESUS CHRISTIAN KIDAN (PANCALIERICASTAGNOLE)

GIACHINO LUCA (SPAZIO TALENT SOCCER)

AMADEI EDOARDO (1924 SUNO F.C.D.)

WALKING FOOTBALL OVER 60

GARE DEL 18/ 3/2025

- **GARA W.F. ROLANDO ALESSANDRIA - WF CONFARTI GIANATO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- visto il referto della partita WF ROLANDO ALESSANDRIA - WF CONFARTI GIANATO, in calendario per il giorno 18/03/2025 e valevole per il Campionato Walking Football Over 60, s.s. 2024/2025, dal quale risulta la mancata disputa della partita per l'omessa presentazione al campo della squadra ospite, a causa della indisponibilità di molti suoi tesserati per motivi di salute;
- verificato che la squadra ospite ha comunicato la mancata partecipazione il giorno 17 marzo 2025;
- visto il Regolamento Walking Football 2024 - 2025 del 23 ottobre 2024;
- considerato che l'art. 17.2 del predetto Regolamento non consente il rinvio della partita, salvo motivi di assoluta gravità e calamità naturali, che non paiono sussistere nella fattispecie in esame;
- che, dall'interpretazione sistematica dei commi 2 e 3 del predetto art. 17 è consentito desumere la volontà regolamentare di punire con la perdita a tavolino della partita anche il caso di mancata partecipazione alla gara (e non solo la presentazione della squadra con ritardo oltre i 30');

DELIBERA

- di sanzionare la Società WF CONFARTI GIANATO con la perdita della gara a tavolino, omologando il seguente risultato:

NOVARA WALKING FOOTBALL - WF CONFARTIGIANATO 3 – 0

TOP TOURNAMENT FINALS UNDER 18

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VARGIOLU CRISTOPHER (FUTUROGIOVANI
VILIANENSIS)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

ABA MUHAMMED (SALE)

Per condotta violenta, avendo colpito un giocatore avversario con una manata e così veniva espulso; dopo il provvedimento si sedeva per terra togliendosi le scarpe e così rallentando la ripresa del gioco; prima di uscire dal campo rivolgeva all'arbitro una espressione irrispettosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

GATTI ALESSANDRO (BEPPE VIOLA CALCIO)

SHAKER AHMED SALAMA (LUCENTO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ZACCARIA GABRIELE (BEPPE VIOLA CALCIO)

BURATO MARCO (CASTELLAZZO B.DA)

FERRARIS ALESSANDRO (CASTELLAZZO B.DA)

PAVIGLIANITI GIUSEPPE (LUCENTO)

CRISTEA ALESSIO GABRI (SALE)

IMERAJ MATTEO (SALE)

SAN PIETRO RICCARDO (SALE)

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA - UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BASSO ALESSANDRO (SAN MAURIZIO C.SE)

BIGI RACO MATTEO (SAN MAURIZIO C.SE)

RAGAZZI MIRKO (SAN MAURIZIO C.SE)

BELLINI FABIO (SPORTIVA CALTIGNAGA)

DAKA GABRIELE (SPORTIVA CALTIGNAGA)

NUZZO ERRICO LUIGI (SPORTIVA CALTIGNAGA)

TARTAGLIONE DAVIDE (SPORTIVA CALTIGNAGA)

GARE DEL 26/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MITOLA ALESSANDRO GABRI (CENISIA A R.L.)

RINARELLO DANIELE (CENISIA A R.L.)

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROCCA FABRIZIO (ITAR FUTSAL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VITALE ANTONINO TONY (SANTANNA A.S.D.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FIORIO GABRIELE MARIA (POLISPORTIVA PASTA)

BERTOLA MATTEO (SALUZZO)

BOTTA MATTEO (SALUZZO)

PALMERO MATTIA (SALUZZO)

IBRAHIM MOHAMMED (SERMIG)

OLANREWAJU
MARVELLOUS DARE (SERMIG)

LEBOLE ANDREA (TOP FIVE S.R.L.)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ABELINI ZACCHIA BRAYAN (CASTELLAMONTE CALCIO A5)

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALMISANO GABRIELE (FONTA)

PIACQUADIO ANTONIO
FRANCO (FONTA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

DIEMOZ MATTEO (AOSTA CALCIO 511 SQ.B)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MERLINO LORENZO	(ATLETICO TAURINENSE)	SAGNOTTI ALBERTO	(ATLETICO TAURINENSE)
BELARDI ALESSIO	(FONTA)	GNECCO ANDREA	(FONTA)
RIDDONE LORENZO	(FONTA)	RISSONE TOMMASO	(ORANGE FUTSAL ASTI)
LAURETIG SAMUEL	(VDL FIANO PLUS)		

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE - PLAY OFF

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 1/ 4/2025

COSTANZO PIER PAOLO (TOP FIVE S.R.L.)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALBONI DAVIDE (TOP FIVE S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ILASI DAVID OCTAVIAN	(CH4 SPORTING CLUB)	ZACCHEDDU LORENZO	(ELLEDI FC SSD RL)
----------------------	---------------------	-------------------	--------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FUCITO RICCARDO	(ELLEDI FC SSD RL)	PASERO ALESSIO	(ELLEDI FC SSD RL)
SEMA ENEAS KLEON	(ELLEDI FC SSD RL)	VARTULI ANDREA	(ELLEDI FC SSD RL)
DIAS PEDRO	(L 84 S.S.D. S.R.L.)	CAMARDI MARIANO STEFANO	(ORANGE FUTSAL ASTI)
CARELLI ANDREA	(ORANGE FUTSAL ASTI)	VESPA MANUEL FRANCESC	(ORANGE FUTSAL ASTI)

RUZAIIEV SERHII (POLISPORTIVA PASTA)

ABDELMAGID AMEER (SERMIG)
MAHMOUD

OMMARA HAMDY TAREK (SERMIG)

TROFEO DELLE ALPI UNDER 19 CALCIO A 5

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RUSSO GABRIELE

(C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE)

POZZI RICCARDO

(U.S. BORGONUOVO SETTIMO)

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 CALCIO A 5

GARE DEL 22/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PAGLIA LUDOVICO

(ACADEMY TORINO FUTSAL
SSD)

GARE DEL 23/ 3/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BERSANO PIETRO

(AURORA NICHELINO)

PICCIRILLO MANUEL

(AURORA NICHELINO)

ERRATA CORRIGE

- Sul comunicato ufficiale n. 47 del 14/11/2024, campionato Under 16 Regionale – gara del 09/11/2024, causa errore arbitrale appare il seguente risultato:

CALCIO NOVESE - UNION NOVARA 1 - 4

Deve invece leggersi:

CALCIO NOVESE - UNION NOVARA 4 – 1

- Sul comunicato ufficiale n. 45 del 07/11/2024, campionato Under 16 Regionale – gara del 02/11/2024, causa errore arbitrale appare il seguente risultato:

JUVENTUS DOMO - VERBANIA CALCIO 2 - 1

Deve invece leggersi:

JUVENTUS DOMO - VERBANIA CALCIO 1 - 2

- Sul comunicato ufficiale n. 65 del 09/01/2025, campionato Under 15 Regionale – gara del 22/11/2024, causa errata imputazione dati appare il seguente risultato:

PRO EUREKA - BORGARO NOBIS 1965 0 - 1

Deve invece leggersi:

PRO EUREKA - BORGARO NOBIS 1965 3 – 0

- Sul comunicato ufficiale n. 50 del 21/11/2024, campionato Under 15 Regionale – gara del 17/11/2024, causa errata imputazione dati appare il seguente risultato:

IVREA CALCIO ASD - PRO EUREKA 7 - 0

Deve invece leggersi:

IVREA CALCIO ASD - PRO EUREKA 0 - 7

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Laudi Chiara Francesca Maria)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 21/3/2025

A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti.

a) Composizione Collegio: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore), Avv. Antonio Vallone.

Reclamo della società l'ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 85 del 06.03.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle

d'Aosta in relazione alla gara PRO VILLAFRANCA - ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR disputata in data 02.03.2025, Campionato di Eccellenza - Girone B

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 07 Marzo 2025, la società l'ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore NOVELLI Christian, espulso su segnalazione dell'assistente arbitrale n. 1 per condotta irrispettosa nei suoi confronti.

In particolare, come riportato nel proprio referto arbitrale dal direttore di gara, il Sig. Novelli esclamava la mancanza di attributi da parte della terna, udita dal primo assistente e riferita successivamente all'arbitro, il quale ha poi proceduto con l'espulsione del giocatore.

Con il reclamo la società ammette l'errore del proprio tesserato, giustificando la stessa con l'emotività del momento concitato, vista anche la frustrazione per la sconfitta che ne stava seguendo. Inoltre, al reclamo viene allegata lettera di scuse del NOVELLI rivolta alla terna arbitrale e nella quale si ravvede per il proprio comportamento errato.

Letto il ricorso, il referto arbitrale e la documentazione ufficiale di gara, seppur la condotta tenuta dal calciatore NOVELLI è senza dubbio irrispettosa e meritevole di sanzione, si ritiene che la squalifica di quattro giornate effettive inflitta al giocatore appare sproporzionata, vista anche la giovane età e il ravvedimento dell'autore.

Questa Corte Sportiva d'Appello, ritiene, quindi, che la squalifica nei confronti del calciatore NOVELLI Christian possa essere meritevole di riduzione per metà a norma degli artt. 13 e 15 CGS.

Per questi motivi, codesta Corte d'Appello Federale Territoriale.

ACCOGLIE

il reclamo delle società ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR, rideterminando l'entità della squalifica a carico di NOVELLI Christian a due gare effettive di squalifica.

b) Composizione Collegio: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (Componente), Dott. Ugo Annona (Componente Estensore).

Reclamo della società ASD CANDIOLO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 88 del 13.03.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara ASD CANDIOLO – SPORTING CLUB disputata in data 09.03.2025, Campionato Prima Categoria, Girone E.

Con reclamo inviato a mezzo pec in data 13.03.2025, la società ASD CANDIOLO. si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni della squalifica per cinque gare effettive al calciatore D'ATTOLI Marco, dell'inibizione fino al 09.05.2025 del dirigente ALFONSO Luciano e dell'ammenda di euro 400 alla medesima società.

Nel referto arbitrale si legge: “[...]il signor D'Attoli Marco pronuncia una frase offensiva verso la mia persona (fai schifo non ne azzecchi una coglione)”; anche a seguito dell'espulsione, lo stesso ha continuato “le sue offese e insulti” all'indirizzo del direttore di gara.

Quanto al dirigente ALFONSO, il referto riporta “[...] mi insulta dopo una mia decisione dandomi del coglione”. Infine, in merito all'ammenda, il Giudice Sportivo ne giustifica l'irrogazione per il comportamento offensivo tenuto dai sostenitori del CANDIOLO durante tutta la gara, i quali - come riporta il referto – hanno insultato l'arbitro con gravi offese, perpetrando il comportamento anche alla fine dell'incontro (insieme ad alcuni giocatori e dirigenti non identificati).

La società reclamante sostanzialmente nega tutta la ricostruzione dei fatti così come riportata nel referto arbitrale. Quanto al dirigente ALFONSO, innanzitutto, la società specifica che si è trattato di un errore di indicazione del nominativo corretto da parte dell'arbitro, in quanto il soggetto coinvolto nell'episodio è stato in realtà il dirigente LAGANÀ. Lo stesso, sempre a quanto riferito dalla società, non avrebbe rivolto alcun insulto all'arbitro ma se ne sarebbe attribuito la colpa per evitare che la stessa ricadesse sull'allenatore. Quanto al D'ATTOLI, ancora, la società nega che il calciatore abbia

in alcun modo insultato l'arbitro; e anche con riferimento al comportamento dei propri dirigenti a fine partita, la società nega categoricamente che alcuno di essi sia andato a discutere con l'arbitro. Pertanto, chiede la riduzione delle sanzioni inflitte al calciatore e al dirigente, e l'annullamento dell'ammenda.

Il reclamo può trovare parziale accoglimento nei termini che seguono.

Innanzitutto, giova ricordare che il referto arbitrale fa piena prova dei fatti ivi riportati, salvo che vengano addotte prove che contraddicano la ricostruzione del direttore di gara.

Ebbene, pur riportando una versione dei fatti nettamente diversa e contrastante con quella del referto, la società non ha allegato alcuna documentazione probatoria a supporto della propria ricostruzione; e dunque, Codesta Corte non dispone di alcun elemento che possa mettere in dubbio quanto riportato nel referto arbitrale. Inoltre, proprio con riferimento alla corretta individuazione del dirigente autore dell'insulto all'arbitro, il Giudice Sportivo ha richiesto un'integrazione istruttoria al direttore di gara, il quale ha confermato il nominativo dell'ALFONSO. Pertanto, giudicate corrette le qualificazioni attribuite ai fatti e proporzionate le sanzioni inflitte, in assenza nel reclamo di alcun segno di resipiscenza o scuse per quanto accaduto, si ritiene di confermare il provvedimento di primo grado nella parte concernente le sanzioni irrogate ad ALFONSO Luciano e D'ATTOLI Marco.

Al contrario, quanto all'entità dell'ammenda inflitta alla società, essa risulta eccessivamente sproporzionata rispetto ai fatti occorsi, di cui l'arbitro non ha dato una descrizione così precisa tale da poter giustificare una tale gravosità nella commisurazione dell'importo dell'ammenda. Pertanto, si ritiene di ridurre l'ammenda inflitta fino alla cifra finale di euro 200, importo più giusto e proporzionato a quanto accaduto.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo presentato,

RIDUCE

l'entità dell'ammenda irrogata alla società ASD CANDIOLO rideterminandola in euro 200, confermando nel resto quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Nulla si dispone sulla tassa di reclamo, che non risulta previamente versata.

c) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente relatore), avv. Fabrizio Bernardi (Componente), Avv. Antonio Vallone (Componente)

Reclamo della A.S.D. SALE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 85 del 6.3.2025, con il quale veniva comminata al giocatore sig. De Carvalho Viana Anderson Hernanes la sanzione della squalifica per otto gare (gara Sale / Spinettese del 02.03.2025, valida per il campionato di Prima Categoria Girone G)

Con il reclamo di cui in epigrafe, la A.S.D. SALE richiede una riduzione della squalifica comminata al proprio giocatore sig. De Carvalho Viana Anderson Hernanes, ritenendo la sanzione sproporzionata sia in relazione ai fatti accaduti, sia tenuto conto della successiva condotta del giocatore, che esprimeva il proprio rammarico sui profili social dopo pochi giorni dall'accaduto, ribadendo le proprie scuse per quanto accaduto anche nella presente sede. Evidenzia in particolare la ricorrente che il calciatore, pur esprimendosi con foga, non avrebbe offeso il direttore di gara, che una prima volta avrebbe colpito soltanto il cartellino e, al momento dell'estrazione del secondo cartellino, avrebbe urtato il braccio del medesimo senza provocargli alcun dolore. Sottolinea infine la ricorrente che, esaminando i precedenti della giurisprudenza sportiva, i provvedimenti sanzionatori comminati per le violazioni previste dall'art. 36 comma 1 lett. b) del C.G.S. risultano di entità minore rispetto a quello impugnato, allorché il contatto con l'arbitro è connotato da particolare lievità, come nel caso di specie.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale di gara, rileva che, sulla base di quanto risulta dal referto arbitrale, la condotta tenuta dal sig. De Carvalho Viana Anderson Hernanes, il quale inizialmente aveva protestato per una decisione arbitrale, è stata reiterata e per ben due volte il giocatore ha fatto cadere i cartellini estratti nei suoi confronti, colpendo nell'ultima occasione anche il braccio del direttore di gara; inoltre il medesimo è stato allontanato dai compagni di squadra continuando ad urlare e a gesticolare.

Non v'è dubbio quindi che la condotta tenuta dal giocatore rientri tra quelle previste dall'art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S., sanzionate con la squalifica minima di otto gare; proprio la grande esperienza del tesserato della ricorrente nel calcio professionistico nazionale ed internazionale avrebbe dovuto indurlo ad un maggiore rispetto nei confronti del direttore di gara ed a frenare la propria irruenza.

Tenuto conto tuttavia del fatto che il rincrescimento e le scuse presentate dal giocatore per il proprio comportamento appaiono sincere, si ritiene equo disporre una lieve riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo.

Per tali ragioni la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo

RIDUCE

A sette gare la squalifica comminata al giocatore De Carvalho Viana Anderson Hernanes. Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo.

d) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della A.S.D. SAN PAOLO TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 88 del 13/03/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita A.S.D. SAN PAOLO TORINO – S.S.D. REAL ORIONE VALLETTE disputata in data 09/03/2025 nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria, girone D

Con reclamo inoltrato in data 14/03/2025, la società A.S.D. SAN PAOLO TORINO impugna i provvedimenti del giudice sportivo che comminano l'inibizione fino al 9/05/2025 ai sigg.ri CHINNICI ANDREA (dirigente), ALFANO DOMENICO (massaggiatore), PERILLO RICCARDO (allenatore), responsabili di condotte irrispettose nei confronti dell'arbitro riconducibili all'articolo 36 C.G.S., nonché la squalifica del giocatore DE SANTIS MIRKO in quanto *"ammonito per proteste, alla notifica del cartellino giallo si avvicinava all'arbitro sino a toccarlo con il proprio petto e reiterava la condotta irrispettosa. Sanzione contenuta in quattro giornate in ragione della lievità del contatto fisico"*.

Con il reclamo la società censura aspramente il contenuto del comunicato ufficiale ritenendolo inaccettabile.

Dopo una premessa critica relativa alla decisione dell'arbitro di indossare una divisa di colore analogo a quella della squadra avversaria, la reclamante evidenzia come l'episodio che ha condotto all'ammonizione del giocatore DE SANTIS si sarebbe svolto proprio di fronte alle panchine e pertanto, avendovi assistito tutti i componenti, esclude categoricamente il contatto fisico tra il giocatore e l'arbitro.

Quanto alle espulsioni del dirigente e del massaggiatore la reclamante evidenzia la difficoltà fisica del direttore di gara, il quale per tutto il secondo tempo non sarebbe stato in grado di seguire l'azione di gioco da vicino, tanto che al termine della partita si accasciava a causa dei crampi. In questo contesto, il direttore di gara si avvicinava alla panchina della reclamante in maniera *"minacciosa e ricattatoria"* sostenendo di aver udito una bestemmia. Considerato che i componenti della panchina respingevano qualsivoglia addebito, il direttore di gara minacciava che avrebbe espulso l'allenatore laddove non si fosse palesato il responsabile. A questo punto, al solo fine di placare la rabbia del direttore di gara, il signor ALFANO confessava la responsabilità onde impedire l'espulsione ingiusta dell'allenatore. Questa scelta del dirigente induceva il sig. CHINNICI a protestare sonoramente tanto da indurre l'arbitro ad espellerlo. Entrambi i componenti della panchina espulsi abbandonavano immediatamente e in silenzio il terreno di gioco.

Quanto all'espulsione dell'allenatore, la reclamante dichiara che il provvedimento originava dalla richiesta del sig. PERILLO di conoscere da quale minuto iniziava il tempo di recupero: anche in questo

caso, l'espulsione derivava dalla difficoltà fisica e mentale dell'arbitro, atteso che l'allenatore non profferiva alcun insulto.

Il referto arbitrale fa piena prova salvo che l'apporto probatorio fornito dal reclamo sia tale da confutarne il contenuto. In questo caso il reclamo si limita a contestare la veridicità del contenuto del referto arbitrale e l'inidoneità fisica e psicologica del direttore di gara.

Tuttavia, contrariamente a quanto descritto nell'atto di impugnazione, il referto arbitrale descrive minuziosamente le condotte dei dirigenti e del giocatore squalificato.

Rispetto a quest'ultimo, l'arbitro annota che *a gioco fermo, il giocatore protestava in modo non consono e, dopo l'esibizione del cartellino giallo, si arrabbiava ancora di più sino a giungere con il petto a contatto con il direttore di gara, al quale si rivolgeva in modo inadeguato.*

La mera negazione del fatto da parte della reclamante non è sufficiente a mettere in dubbio quanto descritto dal direttore di gara, peraltro il contenimento della sanzione operato dal primo giudice in ragione del contatto lieve non consente di ulteriormente ridurre la sanzione.

Quando al dirigente e al massaggiatore squalificati, il referto arbitrale conferma, da un lato, che qualche membro della panchina profferiva una bestemmia, dall'altro, che vi è stato un atteggiamento omertoso che impediva di individuarne il responsabile e, come se non bastasse, mancanza di rispetto e un contegno minaccioso e ingiurioso nei confronti del direttore di gara, sicuramente in minoranza e quindi in difficoltà nella gestione della situazione. Considerato che l'aspettativa di collaborazione con il direttore di gara da parte dei dirigenti è stata ampiamente disattesa nel caso in esame, la squalifica comminata al dirigente e al massaggiatore appare proporzionata al contegno tenuto. Peraltro, a nulla rileva che il massaggiatore si accusava ingiustamente dell'imprecazione blasfema atteso che, quand'anche fosse stato un altro l'autore del fatto, l'atteggiamento dei dirigenti in panchina è auspicabilmente ben diverso da quello tenuto dai sig.ri ALFANO e CHINNICI.

Infine, con riferimento alla squalifica comminata all'allenatore, il reclamo risente della mancata lettura del referto di gara, atteso che l'arbitro giustifica l'espulsione dell'allenatore in quanto, a gara ormai terminata, quest'ultimo si rivolgeva al direttore di gara in maniera indecorosa. Pertanto, l'episodio inerente la richiesta del minuto in cui avrebbe avuto inizio il recupero è inconferente rispetto all'espulsione.

Ciò posto, pur trattandosi di una condotta inopportuna e sconveniente, l'entità della sanzione comminata dal primo giudice appare oggettivamente eccessiva e pertanto, ritenute concedibili le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, co. II, C.G.S., in ragione della comprensibile delusione per l'esito della partita, la squalifica inflitta all'allenatore può essere rideterminata sino al 12/04/2025.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta all'allenatore PERILLO RICCARDO sino al 12/04/2025. Rigetta il reclamo nel resto e pertanto conferma la squalifica per 4 gare al giocatore DE SANTIS MIRKO e l'inibizione sino al 9/05/2025 per il dirigente CHINNICI ANDREA e il massaggiatore ALFANO DOMENICO. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso nulla si dispone in ordine al contributo di reclamo che peraltro non risulta versato.

e) Composizione Collegio: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Dr. Daniele Randazzo (Relatore), Avv. Antonio Vallone.

Reclamo della società US PRO VIGEZZO avverso decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 85 del 06.03.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara CASALE CORTE CERRO - US PRO VIGEZZO disputata in data 02.03.2025, Campionato di Seconda Categoria - Girone A.

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 10 Marzo 2025, la società US PRO VIGEZZO chiede la revisione del provvedimento pronunciato dal Giudice Sportivo avente ad oggetto la squalifica per otto gare effettive inflitta al calciatore ROLANDI Luca per condotta violenta.

In particolare, come riportato nel proprio referto arbitrale dal direttore di gara, il ROLANDI veniva espulso per aver scagliato di rimando verso la tribuna occupata dai tifosi del Casale Corte Cerro una scatola in metallo che era stata tirata in campo, rischiando così di colpire una signora presente sugli

spalti, nonostante l'invito dell'arbitro a lasciare tale oggetto a bordocampo. Inoltre, al termine della gara il ROLANDI impediva l'ingresso nello spogliatoio al direttore di gara, rivolgendogli frasi intimidatorie e cercando di scagliarsi contro lo stesso, non riuscendo, tuttavia, ad addivenire ad un vero e proprio scontro, poiché trattenuto e allontanato dai suoi dirigenti. Il direttore di gara rimarcava, inoltre, che non vi è stato un vero e proprio scontro fisico che prevedesse colpi inferti da parte del giocatore.

Con il reclamo la società giustifica il proprio tesserato affermando che lo stesso non ha scagliato l'oggetto di rimando, ma lo ha soltanto consegnato alla persona che lo aveva lanciato in campo, senza alcun intento di colpire la stessa. Inoltre, la società afferma che il calciatore ROLANDI affrontava il direttore di gara sul campo di gioco, in prossimità degli spogliatoi e non di fronte alla porta dello spogliatoio al fine di chiedere motivazioni riguardo l'espulsione, ma senza scagliarsi sullo stesso e non giungendo a nessun contatto fisico né di petto né di testa, come sottolineato sul referto dallo stesso arbitro, in quanto il Presidente della società ricorrente si era interposto tra il direttore di gara ed il proprio tesserato.

Da quanto si evince dal ricorso e dalla documentazione ufficiale di gara, si comprende come la condotta del ROLANDI, seppur irriparabile verso l'ufficiale di gara, non si sia concretizzata in alcun contatto fisico e violento, come espressamente confermato dall'arbitro nel proprio referto.

Si ritiene, dunque, che la squalifica per otto giornate effettive inflitta al giocatore, corrispondente al minimo previsto per l'atteggiamento gravemente irriparabile con contatto fisico previsto dall'art. 36 comma 1 lett. b) CGS, possa essere ridimensionata secondo i parametri previsti dalla lett. a) della norma medesima per la condotta meramente irriparabile, seppure in termini lievemente superiori ai minimi previsti.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, questa Corte Sportiva d'Appello, ritiene equo infliggere a carico del Rolandi la sanzione della squalifica per cinque turni di gara.

Per questi motivi, codesta Corte d'Appello Federale Territoriale.

ACCOGLIE

il reclamo delle società US PRO VIGEZZO, rideterminando l'entità della squalifica a carico di ROLANDI Luca a cinque gare effettive di squalifica.

f) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (presidente), Avv. Antonio Vallone (estensore), Avv. Fabrizio Bernardi.

Reclamo della F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 85 del 6/03/2025, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, in relazione alla partita S.S.D. CENISIA – F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER disputata in data 2/03/2025 nell'ambito del campionato Under 15 Regionali, girone C.

Con reclamo inoltrato in data 7/03/2025, tempestivamente preannunciato in data 6/03/2025, la società F.C.D. SPAZIO TALENT SOCCER impugna il provvedimento del giudice sportivo che commina la squalifica per 6 gare al giocatore PUNTORNO FEDERICO poiché *“espulso per somma di ammonizioni, la seconda delle quali comminata per essersi rivolto all'arbitro con modi e toni irrispettosi e minacciosi, utilizzando anche un termine con chiaro intento denigratorio, al limite della discriminazione”*.

La reclamante evidenzia che il giocatore è estremamente dispiaciuto per l'accaduto e ritiene opportuno scusarsi pubblicamente con il direttore di gara per lo spiacevole episodio. Specifica, tuttavia, che nel referto non vengono indicate espressioni irrispettose minacciose, né tantomeno il termine utilizzato dal tesserato, se non genericamente, di conseguenza la gravità del fatto non appare giustificare una sanzione estremamente afflittiva come quella comminata dal giudice sportivo. Infatti, laddove il giocatore avesse proferito frasi dal contenuto oggettivamente irrispettoso e minaccioso, anche con l'intento denigratorio, l'arbitro avrebbe proceduto con l'espulsione diretta e non con una mera ammonizione.

Il reclamo è fondato e pertanto merita accoglimento.

La società appellante non nega il fatto, anzi preliminarmente si scusa per l'accaduto e manifesta il dispiacere del giovane atleta per il comportamento tenuto in campo.

La presa di coscienza per illecito posto in essere dal giocatore merita valorizzazione, sebbene la reclamante sostenga la mancata indicazione da parte del direttore di gara del termine denigratorio e discriminatorio, mentre questo sia puntualmente indicato nel referto.

Peraltro, l'insulto rivolto dal giocatore PUNTORNO FEDERICO nei riguardi dell'arbitro non riveste carattere discriminatorio per condizione personale, tenuto conto che l'epiteto è stato rivolto ad un soggetto non affetto da alcuna disabilità. L'insulto in questione configura pertanto un comportamento sicuramente irrispettoso ed ingiurioso e, seppure censurabile, non è tale da giustificare l'entità della sanzione comminata dal giudice sportivo, che deve pertanto essere ricondotta ad equità e congruamente ridotta, non potendo trovare applicazione l'art. 28 C.G.S.

Pertanto, considerata la concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., in ragione della giovane età dell'atleta e della respicenza manifestata nel corpo del reclamo, la sanzione viene ridotta a complessive 4 gare.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, **riduce** la squalifica inflitta al giocatore PUNTORNO FEDERICO a 4 gare effettive. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso nulla si dispone in ordine al contributo di reclamo che peraltro non risulta versato.

g) Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente), Avv. Fabrizio Bernardi (estensore), Avv. Antonio Vallone

Ricorso della Società VIRTUS CRUSINALLO 1905 avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 35 del 07.03.2025 della Delegazione Provinciale Verbanò Cusio Ossola, in relazione alla gara Valsessera-Virtus Crusinallo, disputata in data 01.03.2025, Campionato Terza Categoria.

Con ricorso inviato in data 12.03.2025, la società Virtus Crusinallo si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il calciatore Bouchbika Osama con la squalifica per 8 gare per aver partecipato ad una rissa e per condotta violenta verso un calciatore avversario colpito con calci e pugni nonché il calciatore Gaye Mbaye Gueye con la squalifica per 6 gare per condotta violenta verso alcuni calciatori avversari ed infine ha sanzionato la società con l'ammenda di euro 150 per responsabilità oggettiva per le condotte dei propri tesserati nonché per il comportamento minaccioso ed offensivo dei propri sostenitori verso alcuni giocatori avversari.

La società ricorrente pone in evidenza il contesto che ha caratterizzato l'incontro ed in particolare i ripetuti insulti e ululati a sfondo razziale indirizzati verso alcuni calciatori dai sostenitori avversari. Fino a giungere all'episodio che ha ingenerato la rissa ovvero il calciatore Gaye essere apostrofato da un avversario con l'epiteto "sei un negro di merda". L'arbitro, a detta del ricorrente, avrebbe riportato i fatti in maniera incompleta ed individuato i responsabili con approssimazione. La ricorrente chiede un contenimento delle sanzioni.

La decisione del G.S. è corretta nei presupposti ma può essere rivista in termini sanzionatori.

Non viene sottaciuto il contesto di provocazione (anche ambientale) che ha portato i calciatori sanzionati a reagire. Del resto, il calciatore del Valsessera che ha acceso la miccia con la pesante frase a sfondo razziale è stato sanzionato in termini severi con la squalifica per 12 gare.

Lo stesso ricorrente non nega le condotte tenute dai tesserati sanzionati.

L'exasperazione dei due calciatori squalificati è verosimilmente montata durante tutto l'incontro posto che i fatti si sono verificati al termine della gara. Circostanze tutte che portano a ridimensionare lievemente la gravità del gesto.

La squalifica è peraltro corretta in quanto non è comunque consentito reagire con violenza, tantopiù colpendo più avversari.

Corretta la quantificazione dell'ammenda alla società, il cui importo è proporzionato anche solo al profilo dell'indubbia responsabilità oggettiva.

Per tali motivi, in parziale accoglimento del reclamo, si

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Bouchbika Osama a 6 gare effettive, si

RIDUCE

la squalifica in capo al calciatore Gaye Mbaye Gueye a 4 gare effettive, si

CONFERMA

l'ammenda in capo alla società ricorrente.

Nulla si dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 21.03.2025. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Antonella Reggio (Componente); Avv. Federica Franchi (Componente);

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. MALIKI SERIF, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD CALCIO DUOMO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5 delle N.O.I.F.

Con atto del 28.01.2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il giocatore MALIKI SERIF, all'epoca dei fatti atleta richiedente il tesseramento per la ASD CALCIO DUOMO, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 03.09.2024 e in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD CALCIO DUOMO, sottoscritto apposita dichiarazione nella quale affermava, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, veniva acquisita tutta la documentazione utile all'accertamento dei fatti ed emergeva come il giocatore Maliki Serif fosse stato tesserato per varie società affiliate alla Federazione tedesca, la quale inviava alla F.I.G.C. idonea comunicazione a mezzo mail del 23.09.2024.

La Procura deferiva dunque a codesto Tribunale il calciatore, per aver reso una dichiarazione mendace.

Nella seduta del 21.03.2025, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Andrea Della Valle in rappresentanza della Procura Federale e il giocatore Maliki Serif.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale ha avvisato le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento, ai sensi dell'art. 127 CGS.

Valutate le richieste della Procura Federale, le Parti concordemente hanno richiesto l'applicazione della seguente sanzione finale: - 3 giornate di squalifica a carico del sig. MALIKI SERIF (sanzione base 5 giornate diminuita ai sensi dell'art. 127 CGS nella misura di 3 giornate).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità del giocatore deferito, la sanzione, ridotta di un terzo per la scelta della procedura speciale, appare congrua alla gravità dei fatti descritti e deve essere, pertanto, omologata.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,

- visto l'art. 127 C.G.S, applica al sig. MALIKI SERIF la sanzione della squalifica per 3 giornate.

b) Seduta del 21.03.2025. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Antonella Reggio (Componente); Avv. Federica Franchi (Componente);

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. SANTE SQUILLACE, all'epoca dei fatti Presidente della F.C. Torinese 1894 A.S.D. per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S. e nei confronti della F.C. Torinese 1894 A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, C.G.S.

Con atto del 30.01.2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale il sig. SANTE SQUILLACE, all'epoca dei fatti Presidente della F.C. TORINESE 1894 A.S.D., per rispondere della violazione di cui all' art. 4, comma 1, C.G.S., per non avere lo stesso provveduto a corrispondere, per il periodo dal mese di febbraio a quello di giugno del 2024, i compensi pattuiti in forza dei contratti stipulati con i seguenti calciatori, tutti militanti nella squadra che ha partecipato nella stagione sportiva 2023 - 2024 al campionato di Prima Categoria: Leandro Mezzela, Simone Pelà, Enrico Bussi, Michele Celozzi, Manuele Granata, Lorenzo Vadrucci, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Fabio Ilario Deltetto ed Edoardo Sorrentino.

La Procura Federale deferiva altresì al giudizio di codesto Tribunale Federale la F.C. TORINESE 1894 A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1, C.G.S. per gli atti e i comportamenti posti in essere dal signor SANTE SQUILLACE.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, veniva acquisita tutta la documentazione utile all'accertamento dei fatti e veniva esperita, tra le altre, l'audizione del sig. SQUILLACE ed emergeva come quest'ultimo, per sua stessa ammissione nel corso dell'audizione, avesse effettivamente omesso di corrispondere, nel periodo da febbraio a giugno 2024, nei confronti dei giocatori Leandro Mezzela, Simone Pelà, Enrico Bussi, Michele Celozzi, Manuele Granata, Lorenzo Vadrucci, Samuele Gentile, Stefano Gentile, Fabio Ilario Deltetto ed Edoardo Sorrentino, tutti militanti nella squadra dallo stesso rappresentata nella stagione sportiva 2023 - 2024 nel campionato di Prima Categoria, i relativi compensi con essi contrattualmente pattuiti.

La Procura deferiva dunque a codesto Tribunale il sig. SANTE SQUILLACE e la F.C. Torinese 1894 A.S.D. per le violazioni su indicate.

Nella seduta del 21.03.2025, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l'avv. Andrea DELLAVALLE in rappresentanza della Procura Federale, il sig. SANTE SQUILLACE in proprio e quale legale rappresentante della F.C. TORINESE 1894 A.S.D. e l'avv. Francesco PAULICELLI in rappresentanza del sig. SANTE SQUILLACE e della F.C. TORINESE 1894 A.S.D.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale ha avvisato le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento, ai sensi dell'art. 127 CGS.

Valutate le richieste della Procura Federale, le Parti concordemente hanno richiesto l'applicazione della seguente sanzione finale:

- 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni di inibizione a carico del sig. SANTE SQUILLACE;
- l'ammenda di euro 335,00 (trecentotrentacinque//00) a carico della F.C. TORINESE 1894 A.S.D.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato l'accordo intervenuto tra le parti e ritenuto che non sussistono elementi atti ad escludere la responsabilità dei soggetti deferiti, le sanzioni comminate ai rispettivi deferiti, ridotte entrambe di un terzo per la scelta della procedura speciale, appaiono congrue rispetto alla gravità dei fatti descritti e devono essere, pertanto, omologate.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale,
visto l'art. 127 C.G.S, applica al sig. SANTE SQUILLACE l'inibizione per 2 (due) mesi e 20 (venti) giorni e alla F.C. TORINESE 1894 A.S.D. l'ammenda di euro 335,00 (trecentotrentacinque//00).

Il Presidente
(Avv. Paolo Adolfo Pavarini)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10 Aprile 2025

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 27 Marzo 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)



(ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 27/3/2025)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	CENISIA A R.L.	MAPPANESE		18:45		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	MONREGALE CALCIO	SAVIGLIANESE FBC 1919				SINTETICO C11 "MONREGALE A" MONDOVI CORSO FRANCIA, 10

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	10 R	BOLLENGO	LA NUOVA LANZESE				COMUNALE "M. MILLIERY" MONTJOVET FRAZIONE BERRIAZ

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	10 R	VINOVO SPORT EVENTS	PECETTO		16:30		

GIRONE H

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	10 R	JUNIOR ASCA	FBC OZZANO 1919 RONZONESE				LUIGI FERRARIS ALESSANDRIA VIA TONSO, 109/D

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	VERBANIA CALCIO	ARONA CALCIO				COMUNALE VERBANIA - POSSACCIO VIA GALLIANI

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	MONREGALE CALCIO	CHERASCHESE 1904				SINTETICO C11 "MONREGALE A" MONDOVI CORSO FRANCA, 10

COPPA PIEMONTE UNDER 18 REG.LE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	2 A	FORTITUDO F.O.	SAN MAURIZIO C.SE				COMUNALE GIAROLE VIA PASQUARIELLO

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	9 R	UNION NOVARA	FOOT BALL CLUB RIVese				COMUNALE NOVARA VIA GIBELLINI 46, STR.ERBATICI

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	9 R	ACADEMY PRO VERCELLI	GRAVELLONA SAN PIETRO				LUCIANO BINO GREGGIO VIA VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	9 R	CIT TURIN LDE	ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN		14:30		
29/03/2025	9 R	MONCALIERI CALCIO 1953	BOYS E GIRLS CALCIO		14:30		TESTONA MONCALIERI - LOC. TESTONA VIA F. CONFALONIERI, 9

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/03/2025	10 R	ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	CASTELLAMONTE CALCIO A5				PALASPORT CARAMAGNA PIEMONTE VIA CARMAGNOLA, 5
28/03/2025	10 R	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	GEAR FUCSIA NIZZA				PALAWAVE ROSTA VIA PONATA, 65

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
28/03/2025	7 R	MONGARDINO FUTSAL CLUB	CSF V-MAT C 5		20:30		
30/03/2025	7 R	POLISPORTIVA GARINO	FUTSALESI CASALE A.S.D		21:00		

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/04/2025	11 R	ELLEDI FC SSD RL	AURORA NICHELINO		21:30		
31/03/2025	11 R	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	LEINI 96				PALAWAVE ROSTA VIA PONATA, 65

PLAY OFF UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/04/2025	2 A	POLISPORTIVA PASTA	ATLETICO TAURINENSE		20:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	3 R	SALUZZO	TOP FIVE S.R.L.		15:15		

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	IVREA CALCIO ASD	NOVAROMENTIN SRL				DOMENICO ACCOTTO MONTALTO DORA VIA FOSSALE, REG. GHIARE
30/03/2025	12 R	UNION NOVARA	BIELLESE 1902				COMUNALE SAN PIETRO MOSEZZO VIA ROMA 1

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	BORGARO NOBIS 1965	BANCHETTE COLLERETTO G.P.				SINTETICO "MAGGIONI" BORGARO TORINESE VIA S.CRISTINA 9
30/03/2025	12 R	LASCARIS 1954 ASD	ATLETICO C.B.L.		12:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SPAZIO TALENT SOCCER		10:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	ASTI	SAN GIACOMO CHIERI				DON SODANO ROCCHETTA TANARO VIA DELLE CIAPPELLETTE

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	BORGOSIESIA CALCIO	JUVENTUS DOMO		16:00		
29/03/2025	12 R	BRIGA	VOLPIANO PIANESE				GAETANO SCIREA PARUZZARO VIA CAMPO SPORTIVO, 2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	GASSINOSANRAFFAELE	V.D.A. CHARVENSOD		14:30		
29/03/2025	12 R	QUINCINETTO TAVAGNASCO	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO				COMUNALE "E. GIUGLER" SETTIMO VITTONI VIA BOSCHETTI
29/03/2025	12 R	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	BARCANOVA CALCIO				COMUNALE SAN GIORGIO CANAVESE STRADA PER OZEGNA, 4

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	NICHELINO HESPERIA	CHISOLA CALCIO		16:00		
29/03/2025	12 R	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	OLYMPIC COLLEGNO		17:30		
29/03/2025	12 R	VANCHIGLIA 1915	ALMESE CALCIO		17:30		
29/03/2025	12 R	VINOVO SPORT EVENTS	LUCENTO		17:30		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	SALUZZO	BUSCA 1920 A R.L.		18:00		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	12 R	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	UNION NOVARA		17:45		
29/03/2025	12 R	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	ACCADEMIA CASALE A R.L.				LUIGI FERRARIS ALESSANDRIA VIA TONSO, 109/D
29/03/2025	12 R	SPARTAK SAN DAMIANO	CHIERI		17:30		

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	QUINCINETTO TAVAGNASCO	VOLPIANO PIANESE				COMUNALE "E. GIUGLER" SETTIMO VITTONI VIA BOSCHETTI

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	ACADEMY VANCHIGLIA	POLISPORTIVA BRUINESE		18:30		
30/03/2025	12 R	CENISIA A R.L.	NICHELINO HESPERIA		16:45		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
31/03/2025	12 R	PINEROLO	A.C.CUNEO 1905 OLMO		18:30		

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	12 R	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	ASTI				LUIGI FERRARIS ALESSANDRIA VIA TONSO, 109/D

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	6 R	JUVENTUS DOMO	BIELLESE 1902				NOSERE NOSERE - DOMODOSSOLA REGIONE ALLE NOSERE
30/03/2025	6 R	NOVAROMENTIN SRL	ACCADEMIA BORGOMANERO1961				SINTETICO "NOVARELLO B - N 5" GRANOZZO CON MONTICELLO VIA D.GRAZIOSI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	6 R	AYGREVILLE CALCIO	ATLETICO C.B.L.		15:00		
29/03/2025	6 R	VOLPIANO PIANESE	RIVAROLESE 1906 S.R.L.		17:00		
30/03/2025	6 R	CALCIO SETTIMO	PIANEZZA		10:30		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	6 R	ALPIGNANO	PINEROLO		17:00		
29/03/2025	6 R	BSR GRUGLIASCO ASD	BEIBORG		18:30		
30/03/2025	6 R	CASELETTE	LUCENTO		12:30		

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	7 A	SAMPDORIA 13	GENOA CRICKET 13		17:30		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	7 A	ACCADEMIA TORINO CALCIO	JUVENTUS F.C. SPA		10:30		
30/03/2025	7 A	SAMPDORIA 13	GENOA CRICKET 13		11:00		

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	7 A	MAPPANESE	BAVENO STRESA SSD A RL		14:00		

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	7 A	AURORA CALCIO FEMMINILE	SCA ASTI		15:00		COMUNALE "SAN GIORGIO" PIOSSASCO VIA VOLVERA - REG. VIULE

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	7 A	QUARONESE	ACCADEMIA TORINO CALCIO		16:30		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	7 A	SCA ASTI	ALBA BRA WOMEN A.S.D.				COMUNALE CASTELL'ALFERO VIA CASALE, 97

ESORDIENTI CALCIO 5 PRIMAVERA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	5 A	CASTELLAMONTE CALCIO A5	VDL FIANO PLUS		18:30		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	5 A	A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	ORANGE FUTSAL ASTI		13:30		

ESORDIENTI UNDER 12 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	1 R	MAPPANESE	ALBA BRA WOMEN A.S.D.		11:00		

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	1 R	BOYS E GIRLS CALCIO	JUVENTUS F.C. SPA		10:00		

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	1 R	BAVENO STRESA SSD A RL	ASTI		11:00		
31/03/2025	1 R	ELLEDI FC SSD RL	TORINO F.C. S.P.A.		18:00		

PLAY OFF UNDER 17 CALCIO A 5

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	2 A	ELLEDI FC SSD RL	TOP FIVE S.R.L.		15:00		

PLAY OFF UNDER 15 CALCIO A 5

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
29/03/2025	2 A	SERMIG	L 84 S.S.D. S.R.L.		11:00		

TROFEO DELLE ALPI UNDER 17 C5

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
30/03/2025	2 A	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	SANTANNA A.S.D.		15:00		SINTETICO C5 SANT'ANNA 1 TORINO VIA BRIONE 40
03/05/2025	2 R	SANTANNA A.S.D.	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE		19:00		PALA NOVARELLO GRANOZZO CON MONTICELLO VIA DANTE GRAZIOSI, 2

TROFEO DELLE ALPI UNDER 15 C5

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/04/2025	3 A	A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	ATLETICO TAURINENSE		14:00		

TROFEO ALPI UNDER 19 C5

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
05/04/2025	3 A	VENARIA REALE	U.S. BORGONUOVO SETTIMO		19:00		
03/05/2025	2 R	VENARIA REALE	ACADEMY TORINO FUTSAL SSD		19:00		

RECUPERI

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE B			DATA	ORA			
PONDERANO	LIVORNO FERRARIS BIANZE	LUIGI MERONI	2/04/25	20:30	11R PONDERANO	STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8	K

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A			DATA	ORA			
RIVIERA D ORTA	CRODO	COMUNALE	3/04/25	20:30	9R ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26	K

GIRONE E			DATA	ORA			
F.C. PIOSSASCHESE ASD	POLISPORTIVA B. CHIANOCCO VALENTINO MAZZOLA		2/04/25	21:00	9R TETTI FRANCESI - RIVALTA	VIA PINEROLO 38	K

GIRONE F			DATA	ORA			
PECETTO	LANGA CALCIO	GIORGIO FERRINI	2/04/25	20:30	9R PECETTO TORINESE	VIA BUSELLO - ZONA TRE VIE	K
PRALORMO	VINOVO SPORT EVENTS	COMUNALE	2/04/25	20:30	9R PRALORMO	VIA POIRINO	K

GIRONE H			DATA	ORA			
ACD PRO MOLARE	MONCALVO CALCIO	GIOVANNI MERLINO	2/04/25	20:30	9R MOLARE	VIALE CAMPI SPORTIVI	K

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE C			DATA	ORA			
SANTOSTEFANESE	AREA CALCIO ALBA ROERO	GIGI POGGIO	2/04/25	20:30	11R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G	K

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA			
GOZZANO S.S.D.AR.L.	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	COMUNALE	2/04/25	18:30	11R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43	K

GRAVELLONA SAN PIETRO	BAVENO STRESA SSD A RL	LUCCHINI	2/04/25 18:30 11R GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI	K
VERBANIA CALCIO	UNION NOVARA	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	3/04/25 19:30 11R VERBANIA - INTRA	VIA FARINELLI 10	K

GIRONE D			DATA ORA		
CHISONE CALCIO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	COMUNALE	2/04/25 18:30 11R ABBADIA ALPINA - PINEROLO	VIA FONTANINI	K

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE B			DATA ORA		
ALPIGNANO	PRO EUREKA	ALLENDE - ERBA NATURALE	2/04/25 18:30 11R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12	K
QUINCINETTO TAVAGNASCO	PIANEZZA	COMUNALE "E. GIUGLER"	2/04/25 18:30 11R SETTIMO VITTORE	VIA BOSCHETTI	K

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A			DATA ORA		
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	COMUNALE	9/04/25 19:00 5R NOVARA	VIA ARDEMAGNI	K
GIRONE C			DATA ORA		
PINEROLO	CENISIA A R.L.	BARBIERI	9/04/25 19:00 5R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6	K

CALENDARIO GARE ALLEGATO AL COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DEL 27 MARZO 2025

CAMPIONATO RJ JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	JUVENTUS DOMO	FEDELE "NINO" MARGAROLI	5/04/25	15:00	13R BORGOMANERO	VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI
ACCADEMIA CASALE A R.L.	VOLPIANO PIANESE	NATALE PALLI	5/04/25	15:00	13R CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
ARONA CALCIO	CALCIO SETTIMO	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	5/04/25	15:00	13R ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
LUPETTI BIANCHI TRINO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "TARCISIO TAVANO"	5/04/25	15:00	13R TRINO	VIA ADAMELLO
ORIZZONTI CANAVESEALICESE	BAVENO STRESA SSD A RL	FRANCESCO FORMIA	5/04/25	15:00	13R TONENGO - MAZZE'	STRADA PROVINCIALE PER MAZZE'
PRO EUREKA	BIELLESE 1902	SINTETICO - G. SATTIN "A"	5/04/25	15:00	13R SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
UNION NOVARA	VERBANIA CALCIO	COMUNALE	5/04/25	15:00	13R LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
GIRONE B			DATA	ORA		
AOSTA CALCIO 511	ROSTA CALCIO	"GIANPIERO FRAND GENISOT"	5/04/25	17:00	13R MONTFLEURI - AOSTA	VIA PICCOLO SAN BERNARDO,65/A
IVREA CALCIO ASD	QUINCINETTO TAVAGNASCO	GINO PISTONI	5/04/25	15:00	13R IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
LUCENTO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "RICONDA"	5/04/25	15:00	13R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL. PARADISO COLLEGNO	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "GALVANI"	5/04/25	15:00	13R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
V.D.A. CHARVENSOD	VENARIA REALE	SINTETICO "GUIDO SABA"	5/04/25	15:00	13R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VANCHIGLIA 1915	ALPIGNANO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	5/04/25	15:00	13R TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	OLYMPIC COLLEGNO	SINTETICO "ZANCANARO"	5/04/25	18:00	13R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE C			DATA	ORA		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	PINEROLO	COMUNALE "OLMO 1"	5/04/25	15:00	13R MADONNA DELL'OLMO - CUNEO	VIA DELLA BATTAGLIA, 103
CARAGLIO CALCIO	AREA CALCIO ALBA ROERO	CAV. LUIGI PASQUALE	5/04/25	15:00	13R CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CHERASCHESE 1904	GIOVANILE CENTALLO 2006	SINTETICO "ROELLA"	5/04/25	15:00	13R CHERASCO	VIA GIOLITTI 6/A
RORETESE 1975	INFERNOTTO CALCIO	CIRAVEGNA	5/04/25	15:00	13R RORETO - CHERASCO	STRADA MALABAILA
SALICE	ALBA CALCIO	COMUNALE	5/04/25	15:00	13R SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
SANTOSTEFANESE	MONREGALE CALCIO	GIGI POGGIO	5/04/25	15:00	13R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SAVIGLIANESE FBC 1919	VILLAFRANCA	OTTAVIO MORINO	5/04/25	15:00	13R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8

GIRONE D			DATA	ORA	
CARRARA 90	MIRAFIORI A.S.D.	SINTETICO "CARRARA 90"	5/04/25	15:00 13R	TORINO CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	BACIGALUPO	SINTETICO "CAVORETTO"	5/04/25	15:00 13R	TORINO CORSO SICILIA, 58
KL PERTUSA	S.D. SAVIO ASTI	SINTETICO "LINGOTTO"	5/04/25	15:00 13R	TORINO VIA GENOVA, 161
NICHELINO HESPERIA	CENISIA A R.L.	GIORGIO FERRINI	5/04/25	15:00 13R	NICHELINO VIA PRUNOTTO 17
OVADESE SSDARL	ACQUI F.C. SSDARL	GIOVANNI MERLINO	5/04/25	15:00 13R	MOLARE VIALE CAMPI SPORTIVI
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	CALCIO NOVESE	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	5/04/25	15:00 13R	TORINO VIA MONTE ORTIGARA 78
SAN GIACOMO CHIERI	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	FONTANETO N.1	5/04/25	15:00 13R	CHIERI STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO 51 CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIRONE A			DATA	ORA	
ACADEMY TORINO FUTSAL SSD AURORA NICHELINO		PALESTRA "SPORTING HOUSE"	4/04/25	21:00 11R	LA CASSA VIA COLVERSO
CASTELLAMONTE CALCIO A5	ATLETICO TAURINENSE	PALA SAN BERNARDO	4/04/25	21:00 11R	CASTELLAMONTE REG. SAN BERNARDO, VIA BARENGO
FUTSAL CLUB SANTHIA	ACADEMY ROSTA CALCIO A 5	PALAZZETTO "LUCA TURI"	4/04/25	21:00 11R	SANTHIA VIA NOBEL 21
FUTSAL SAVIGLIANO	ITAR FUTSAL	PALA MARENCO	4/04/25	21:00 11R	SAVIGLIANO VIA GIOLITTI 1
GEAR FUCSIA NIZZA	ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	PALESTRA C5 "MORINO"	4/04/25	21:00 11R	NIZZA MONFERRATO VIA DON CELI
POLISPORTIVA PASTA	TOP FIVE S.R.L.	PALESTRA "IQBAL MASIH"	4/04/25	21:00 11R	PASTA - RIVALTA DI TORINO VIA LEOPARDI, 13

CAMPIONATO EC ECCELLENZA

GIRONE A			DATA	ORA	
AYGREVILLE CALCIO	QUINCINETTO TAVAGNASCO	OSCAR RINI	6/04/25	15:00 13R	VILLENEUVE LOCALITA' GLAIR
BIELLESE 1902	VOLPIANO PIANESE	SINTETICO "53° FANTERIA"	6/04/25	15:00 13R	BIELLA CORSO 53° FANTERIA
BRIGA	BORGOSIESA CALCIO	COMUNALE	6/04/25	15:00 13R	BRIGA NOVARESE VIA ROMA, 63
CALCIO SETTIMO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	PRIMO LEVI	6/04/25	15:00 13R	SETTIMO TORINESE VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS 1954 ASD	PRO EUREKA	SINTETICO "SOFFIETTI B"	6/04/25	15:00 13R	PIANEZZA VIA CLAVIERE 16
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	6/04/25	15:00 13R	OLEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 9
PONTDONNAZHONARNADEVANCO	VERBANIA CALCIO	INTERCOMUNALE CRESTELLA	6/04/25	15:00 13R	DONNAS VIA CRESTELLAZ, 12

GIRONE B			DATA	ORA	
ACQUI F.C. SSDARL	GIOVANILE CENTALLO 2006	JONA OTTOLENGHI	6/04/25	15:00 13R	ACQUI TERME VIA SOPRANO, 94
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	ALPIGNANO	SINTETICO "CAVORETTO"	6/04/25	15:00 13R	TORINO CORSO SICILIA, 58
CHERASCHESE 1904	OVADESE SSDARL	"EMILIO ROELLA" ERBA NATURALE	6/04/25	15:00 13R	CHERASCO VIA GIOLITTI, 6/A

CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	ALBA CALCIO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R CARMAGNOLA	CORSO ROMA, 24
PINEROLO	VALENZANA MADO SSD.AR.L.	BARBIERI	6/04/25 15:00 13R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
PRO DRONERO	VANCHIGLIA 1915	FILIPPO DRAGO	6/04/25 15:00 13R DRONERO	VIA PASUBIO, 34
PRO VILLAFRANCA	A.C.CUNEO 1905 OLMO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R VILLAFRANCA D'ASTI	VIA DOTTOR VIRANO 14
S.D. SAVIO ASTI	LUESE CRISTO ALESSANDRIA	DON SODANO	6/04/25 15:00 13R ROCCHETTA TANARO	VIA DELLE CIAPPELLETTE

CAMPIONATO PR PROMOZIONE

GIRONE A			DATA	ORA	
FERIOLO CALCIO	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "GALLI"	5/04/25 20:30 13R	BAVENO	VIA SEGU'
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	UNION NOVARA	LIBERAZIONE	6/04/25 15:00 13R	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ARONA CALCIO	ORIZZONTI CANAVESEALICESE	"VALERIO DEL PONTE" ERBA NAT.	6/04/25 15:00 13R	ARONA - MERCURAGO	VIA CROSA
CAMERI CALCIO	VIRTUS VERCELLI	G.PAGGI	6/04/25 15:00 13R	CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
DUFOUR VARALLO	A.S.D. CITTA DI COSSATO	BACCI	6/04/25 15:00 13R	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
IVREA CALCIO ASD	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	GINO PISTONI	6/04/25 15:00 13R	IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
MONTANARO	CE.VER.SA.MA BIELLA	ITALO GIAVARINI	6/04/25 15:00 13R	MONTANARO	STRADA PER VALLO
ORNAVASSESE	GATTINARA F.C.	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
GIRONE B			DATA	ORA	
CARRARA 90	CENISIA A R.L.	SINTETICO "CARRARA 90"	5/04/25 19:00 13R	TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
BSR GRUGLIASCO ASD	BARCANOVA CALCIO	SINTETICO "COMUNALE"	6/04/25 15:00 13R	GRUGLIASCO	VIA LEONARDO DA VINCI 24
DRUMENTINA	ROSTA CALCIO	ANTONIO MORELLO	6/04/25 15:00 13R	DRUMENTO	VIA G.DONIZETTI, 14
LUCENTO	LESNA GOLD	SINTETICO "RICONDA"	6/04/25 15:00 13R	TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
MAPPANESE	TORINESE 1894 ASD	COMUNALE "A"	6/04/25 15:00 13R	MAPPANO	VIA GALVANI, 48
POL.AD UNION BB VALLESUSA	VALLORCO	LUIGI PORTIGLIATTI	6/04/25 15:00 13R	BUSSOLENO	VIA CASCINA DEL GALLO 2
V.D.A. CHARVENSOD	CAFASSE BALANGERO	SINTETICO "GUIDO SABA"	6/04/25 15:00 13R	CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VENARIA REALE	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "DON MOSSO 4"	6/04/25 15:00 13R	VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
GIRONE C			DATA	ORA	
BOVES MDG CUNEO	INFERNOTTO CALCIO	RENATO BOGGIONE	6/04/25 15:00 13R	BOVES	VIA PEVERAGNO, 75
BUSCA 1920 A R.L.	MONREGALE CALCIO	NATALE BERARDO	6/04/25 15:00 13R	BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CARIGNANO A.S.D.	S.SEBASTIANO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R	CARIGNANO	REGIONE GARAVELLA
MORETTA	ATLETICO RACCONIGI	SINTETICO "FORNACE"	6/04/25 15:00 13R	MORETTA	VIA FORNACE, 1/BIS
NARZOLE CALCIO	VILLAFRANCA	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R	NARZOLE	REGIONE BRICCO
PANCALIERICASTAGNOLE	PINEROLESE SPORT P.R.P.	SINTETICO "GRANDE TORINO"	6/04/25 15:00 13R	CANTALUPA	VIA ITALIA
PEDONA BORGO S.D.	CAVOUR	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R	BORGO SAN DALMAZZO	VIA VITTORIO VENETO

SAVIGLIANESE FBC 1919	SCARNAFIGI	OTTAVIO MORINO	6/04/25 15:00 13R SAVIGLIANO	VIALE GOZZANO 8
GIRONE D				
ALBESE CALCIO	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	6/04/25 15:00 13R ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
CASTELLAZZO B.DA	PSG SSDARL	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R CASTELLAZZO BORMIDA	VIA MILITE IGNOTO, 31
CITTA DI CASALE	CALCIO NOVESE	NATALE PALLI	6/04/25 15:00 13R CASALE MONFERRATO	VIA BRUNO BUOZZI, 72
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	SPARTAK SAN DAMIANO	MOCCAGATTA	6/04/25 15:00 13R ALESSANDRIA	SPALTO ROVERETO
LUPETTI BIANCHI TRINO	SAN GIACOMO CHIERI	ROBERTO PICCO	6/04/25 15:00 13R TRINO	VIALE FRATELLI BRIGNONE 1
POLISPORTIVA GAVIESE 1920	GASSINOSANRAFFAELE	CASTELVERO	6/04/25 15:00 13R CASTELLETTO D'ORBA	VIA LAVAGELLO, 48
SANTOSTEFANESE	ARQUATESE VALLI BORBERA	GIGI POGGIO	6/04/25 15:00 13R SANTO STEFANO BELBO	VIA IV NOVEMBRE, 35/G
SOMMARIVA PERNO	CANELLI 1922	TIBALDI	6/04/25 15:00 13R SOMMARIVA PERNO	LOCALITA' GALANO

CAMPIONATO 1C PRIMA CATEGORIA

GIRONE A				
BAGNELLA CALCIO 1972	PIEDIMULERA	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
CALCIO VOGOGNA	FONDOTOCE	BONOMINI	6/04/25 15:00 13R VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CARPIGNANO	MOMO ATLETICO CALCIO	NINO QUAGLIA	6/04/25 15:00 13R CARPIGNANO SESIA	VIA INDIPENDENZA
SERRAVALLESE 1922	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	SINTETICO "COMUNALE"	6/04/25 15:00 13R ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
SIZZANO	CANNOBIESE 1906	ALFONSO BIANCHI	6/04/25 15:00 13R SIZZANO	VIA CHIOVINI, 19
VALDUGGIA CALCIO	QUARONESE	SINTETICO "COMUNALE"	6/04/25 15:00 13R BORGOSIESA	VIA MARCONI 1
VARZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VIRTUS VILLADOSSOLA	AGRANO SPORTIVA	FELINO E FRANCO POSCIO	6/04/25 15:00 13R VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1
GIRONE B				
GAGLIANICO C.S.I.	CIGLIANO CALCIO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R GAGLIANICO	VIA NAPOLI
JUNIOR TORRAZZA	BORGOLAVEZZARO	MARIO PEDRALE	6/04/25 15:00 13R TORRAZZA PIEMONTE	ZONA VIGNA - VIA F.COPPI
LA VISCHESI	VALLE ELVO	STEFANO ACCOTTO	6/04/25 15:00 13R VISCHESI	VIA PER STRAMBINO, LOC. OVA
PONDERANO	CRESCENTINESE	LUIGI MERONI	6/04/25 15:00 13R PONDERANO	STRADA VICINALE AL CIMITERO, 8
PRO PALAZZOLO	BANCHETTE COLLERETTO G.P.	PIERO GALLO	6/04/25 15:00 13R PALAZZOLO VERCELLESE	VIA TORINO, 26
SANTHIA 1903	TORRI BIELLESI A.S.D.	PAIROTTO	6/04/25 15:00 13R SANTHIA	STRADA VECCHIA DI BIELLA 24
VALDILANA BIOGLIESE	TRECAVE CALCIO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R VALLE MOSSO - VALDILANA	FRAZIONE GRASSI
VALLE CERVO ANDORNO	LIVORNO FERRARIS BIANZE	LA SALUTE	6/04/25 15:00 13R ANDORNO MICCA	VIA VERONA
GIRONE C				
BOSCONERESE A.S.D.	AGLIE VALLE SACRA	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R BOSCONERO	VIA COSTANTINO NIGRA, 98

CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMP SAN MAURIZIO C.SE	POLIVALENTE (EX RUGBY)	6/04/25 15:00 13R AOSTA	REG.TZAMBERLET, CORSO LANCIERI
CIRIE CALCIO 1946	SPORTIVA NOLESE	6/04/25 15:00 13R CIRIE	VIA GRANDE TORINO, 12
CIT TURIN LDE	CALCIO MATHI	6/04/25 14:30 13R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
G.A.R. REBAUDENGO	CASELLE CALCIO	6/04/25 15:00 13R TORINO	VIA GOTTARDO, 10
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	CORIO	6/04/25 15:00 13R TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
RIVER PLAINE	VDL FIANO PLUS	6/04/25 15:00 13R BRISSOGNE	REG. PONTE - LOC. LES ILES
RIVER 1951	SPAZIO TALENT SOCCER	6/04/25 15:00 13R TORINO	VIA CAVAGNOLO 12/19

GIRONE D

		DATA	ORA	
BARRACUDA	KL PERTUSA	6/04/25 15:00 13R	TORINO	VIA DANDOLO 48/A
BEIBORG	AVIGLIANESE	6/04/25 15:00 13R	BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8
BEPPE VIOLA CALCIO	PIANEZZA	6/04/25 14:30 13R	TORINO	VIA PALATUCCI 12
GIAVENOCOAZZE	CASELETTE	6/04/25 15:00 13R	GIAVENO	VIA BEALE SNC
OLYMPIC COLLEGNO	SAN GIORGIO TORINO	6/04/25 14:30 13R	COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
ORBASSANO CALCIO	MIRAFIORI A.S.D.	6/04/25 15:00 13R	ORBASSANO	VIA SILONE (EX NAZARIO SAURO)
SUSA CALCIO	VIANNEY	6/04/25 15:00 13R	SUSA	VIA DONATORI DI SANGUE
VILLARBASSE	VENAUS	6/04/25 15:00 13R	VILLARBASSE	VIA SAN MARTINO, 1

GIRONE E

		DATA	ORA	
BUTTIGLIERESE 95	CUMIANA SPORT	6/04/25 15:00 13R	BUTTIGLIERA D'ASTI	VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
CANDIOLO	S.SECONDO A.S.D.	6/04/25 15:00 13R	CANDIOLO	VIA ROMA, 12
FOOTBALL CLUB VIGONE	SAN BERNARDO	6/04/25 15:00 13R	VIGONE	VIA SAN FRANCESCO 21
LUSERNA	MONCALIERI CALCIO 1953	6/04/25 15:00 13R	LUSERNA SAN GIOVANNI	VIA AIRALI, 13
NICHELINO HESPERIA	BRICHERASIO BIBIANA	6/04/25 14:30 13R	NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
POLISPORTIVA GARINO	PEROSA A.S.D.	6/04/25 17:30 13R	GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22
SPORTING CLUB	PRO POLONGHERA	6/04/25 15:00 13R	TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
VILLASTELLONE CARIGNANO	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	6/04/25 15:00 13R	VILLASTELLONE	CORSO SAVONA 58

GIRONE F

		DATA	ORA	
BISALTA	AMA BRENTA CEVA	6/04/25 15:00 13R	CHIUSA PESTO	VIA CIRCONVALLAZIONE VIGNE
MURAZZO	AZZURRA	6/04/25 18:00 13R	FOSSANO	CORSO TRENTO 45
PIAZZA	VALLE VARAITA CALCIO	6/04/25 15:00 13R	MONDOVI	VIA BORZINI, 14
SAN BENIGNO	STELLA MARIS	6/04/25 15:00 13R	SAN BENIGNO - CUNEO	VIA DELLE MONACHE
SANT ALBANO	AREA CALCIO ALBA ROERO	6/04/25 15:00 13R	CENTALLO	PIAZZA DON GERBAUDO
TRE VALLI	POL.S.ROCCO CASTAGNARETTA	6/04/25 15:00 13R	VILLANOVA MONDOVI'	VIA PIANFEI, FRAZ. BRANZOLA

VALLE PO	MARENE	FELICE CACCIOLATTO	6/04/25 15:00 13R SANFRONT	VIA MONTEBRACCO
VALVERMENAGNA	SALICE	FELICE BOSCO	6/04/25 15:00 13R ROBILANTE	VIA DEI FERROVIERI 33
GIRONE G				
			DATA ORA	
ASD POL. SPINETTESE 2013	CASALNOCETO A.S.D.	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA	VIA QUARTIERUZZI, 81
AURORACANOTTIERI PIZZERIE	CAPRIATESE	"GIGI PISCI"	6/04/25 15:00 13R ALESSANDRIA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 20
COSTIGLIOLE F.C.	POL. FRUGAROLESE	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R ISOLA D'ASTI	STRADA ROVERI, S.S.ASTI-ALBA
FELIZZANO 1920	ATLETICO ACQUI F.B.C.	P.PENNO	6/04/25 15:00 13R FELIZZANO	VIA MADONNA DELLA FONTE
FORTITUDO F.O.	SOLERO	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R OCCIMIANO	VIA GERBIDA, 8
FULVIUS 1908	ANNONESE	COMUNALE	6/04/25 15:00 13R VALENZA	VIA FONTANILE,VIA BATTEGAZZORE
MONFERRATO	DON BOSCO ASTI	CARLO PALMISANO	6/04/25 15:00 13R SAN SALVATORE M.TO	VIA MATTEOTTI 53
SALE	VIGUZZOLESE	DENIS BORTOLETTO	6/04/25 15:00 13R SALE	VIA BELLISOMI, 68

CAMPIONATO 2K SECONDA CATEGORIA

GIRONE A				
			DATA ORA	
CASALE CORTE CERRO	CREVOLESE A.S.D.	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
FC ESIO VERBANIA	CASTELLETTESSE	SINTETICO "SUNA"	6/04/25 15:00 11R VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22
GARGALLO	COMIGNAGO CALCIO	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
MAGGIORA CALCIO	VOLUNTAS SUNA	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R MAGGIORA	VIA LUIGI CERESOLI
RIVIERA D ORTA	CIREGGIO	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
US PROVIGEZZO	CRODO	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	6/04/25 15:00 11R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARALLO POMBIA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R VARALLO POMBIA	VIA LEONARDO DA VINCI, 27
GIRONE B				
			DATA ORA	
BETTOLE-GRIGNASCO	LA CERVO	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R GRIGNASCO	VIA DELLA MADONNA
FC VIGLIANO POLISPORTIVA	VIRTUS MULINO CERANO	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
LUMELLOGNO	ASD LENTA LOZZOLO	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R LUMELLOGNO - NOVARA	VIA CIMITERO
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	PERNATESE 1928	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	6/04/25 15:00 11R GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
PALESTRO CALCIO	LESSONA CALCIO	GIOVANNI MARTANI	6/04/25 15:00 11R PALESTRO	VICOLO PIAVE
RIVER SESIA CALCIO	PRO ROASIO ASD	COMUNALE "FRANCESCO MARZOLO"	6/04/25 15:00 11R RECETTO	VIA FIUME SESIA
RMANTIN	MEZZOMERICO CALCIO	ACHILLE VARZI	6/04/25 15:00 11R GALLIATE	VIA ADAMELLO, 38
GIRONE C				
			DATA ORA	
ARDOR S. FRANCESCO	BOLLENGO	SINTETICO "DON BONETTO"	6/04/25 15:00 11R SAN FRANCESCO AL CAMPO	STRADA MILITARE 3
ATLETICO ROBASSOMERO	PONT DONNAS 2021	SERGIO BRUNERO	6/04/25 15:00 11R CIRIE	VIA BIAUNE, 1

E. DE F. SAINT CHRISTOPHE GRAND COMBIN		COMUNALE	6/04/25 15:00 11R SAINT CHRISTOPHE	LOCALITA' PREVOT, 34
LA NUOVA LANZESE	VALCHIUSELLA	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R LANZO TORINESE	VIA DELLO SPORT 6
POL. GRAND PARADIS	ASD AC SANGIUSTESE	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R AYMAVILLES	REGIONE LILLAZ
SAINTE VINCENT CHATILLON	AOSTA CALCIO 511	PERUCCA	6/04/25 15:00 11R SAINT VINCENT	VIA DELLA STAZIONE
STRAMBINENSE 1924	A.S.D. LOCANA	GIUSEPPE BERTOTTI	6/04/25 15:00 11R STRAMBINO	VIA 1^ MAGGIO
GIRONE D				
			DATA ORA	
BACIGALUPO	SSD REAL ORIONE V.	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	6/04/25 15:00 11R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
CROCETTA CALCIO ASD	DORINA	SINTETICO "ROVEDA"	6/04/25 15:00 11R TORINO	VIA ROVEDA 34
MARENTINESE	SAN PAOLO TORINO	GIANFRANCO GIANELLA	6/04/25 15:00 11R MARENTINO	VIA PER MONTALDO
POLISPORTIVA SAN DONATO	CALCIO LEINI	SINTETICO "SANTA RITA"	6/04/25 17:00 11R TORINO	VIA TIRRENO 303
SCIOLZE	BORGATA CIT TURIN	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R SCIOLZE	STRADA BOCCHETTA
SISPORT S.P.A.	COMALA FOOTBALLANDCRICKET	SINTETICO "ALESSIO PARLATO"	6/04/25 14:30 11R TORINO	STRADA DELLE CACCE 38/22
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	RESISTENZA GRANATA	SINTETICO "ZANCANARO"	6/04/25 15:00 11R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A
GIRONE E				
			DATA ORA	
BRUNETTA CALCIO	POLISPORTIVA BRUINESE	SINTETICO "NITTI"	6/04/25 17:00 11R TORINO	VIA NITTI 6
F.C. PIOSSASCHESE ASD	SAN GIORGIO GSD	VALENTINO MAZZOLA	6/04/25 15:00 11R TETTI FRANCESI - RIVALTA	VIA PINEROLO 38
POL. PARADISO COLLEGNO	PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	SINTETICO "GALVANI"	6/04/25 15:00 11R COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
POLISPORTIVA B. CHIANOCCO	CAPRIE GREEN CLUB CSA	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R CHIANOCCO	VIA TORRE 2
ROLETTO VAL NOCE	PIOSSASCO	LELLO BARBERA	6/04/25 15:00 11R FROSSASCO	VIA DON R. ASVISIO, 4
S.IGNAZIO SPORT	CHISONE CALCIO	SINTETICO "NITTI"	6/04/25 15:00 11R TORINO	VIA NITTI 6
TETTI FRANCESI RIVALTA	VILLAR PEROSA	GAETANO SCIREA	6/04/25 15:00 11R RIVALTA DI TORINO	REG.SANGONE -VIA PIOSSASCO 135
GIRONE F				
			DATA ORA	
ELLEDI FC SSD RL	VINOVO SPORT EVENTS	"COMUNALE" ERBA NATURALE	6/04/25 15:00 11R CARAMAGNA PIEMONTE	STRADA CARMAGNOLA, 5
LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	LANGA CALCIO	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R POIRINO	VIA FONTE ANTICO 16
PECETTO	SOMMARIVESE	GIORGIO FERRINI	6/04/25 15:00 11R PECETTO TORINESE	VIA BUSELLO - ZONA TRE VIE
PRALORMO	POLISPORTIVA MONTATESE	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R PRALORMO	VIA POIRINO
SAN LUIGI SANTENA APS	VALFENERA	CAV. BALDASSARRE TESIO	6/04/25 15:00 11R SANTENA	VIA VITTORIO VENETO, 31
SPORTROERO	POLISPORT CASTAGNOLE	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	6/04/25 15:00 11R BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
TROFARELLA 1927	SAN GIUSEPPE RIVA	VALENTINO MAZZOLA	6/04/25 14:30 11R TROFARELLA	VIA TORRICELLI 22
GIRONE G				
			DATA ORA	
SAN CHIAFFREDO	REVELLO CALCIO	SINTETICO "SECONDARIO FERRERO	4/04/25 21:00 11R BUSCA	VIALE PIEMONTE SNC

CARAGLIO CALCIO	SPORTING SAVIGLIANO	CAV. LUIGI PASQUALE	6/04/25 15:00 11R CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CARRU MAGLIANO ALFI	GARESSIO	ANTONIO CHIAPELLA	6/04/25 15:00 11R CARRU'	VIA TRINITA 15, LOC. NICOLETTA
GIOVANILE GENOLA 05	RORETESE 1975	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R GENOLA	VIA SAN SEBASTIANO
LAGNASCO CALCIO	VIRTUS BUSCA 2011	COMUNALE	6/04/25 15:00 11R LAGNASCO	VIA DALMAZZO
OLIMPIC SALUZZO 1957	VAL MAIRA	DOMENICO SAVIO	6/04/25 15:00 11R SALUZZO	VIA DONAUDI, 36
SAN BIAGIO	BENESE	SINTETICO "COMUNALE"	6/04/25 15:00 11R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE

GIRONE H			DATA	ORA	
ACD PRO MOLARE	JUNIOR ASCA	GIOVANNI MERLINO	6/04/25 15:00 11R MOLARE		VIALE CAMPI SPORTIVI
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	A.C.BOSCHESE A R.L.	BEPPE SPINOLA	6/04/25 15:00 11R CASTELNUOVO SCRIVIA		VIA GRAMSCI, 3
FBC OZZANO 1919 RONZONESE	POZZOLESE	G.SCIENZA	6/04/25 15:00 11R OZZANO MONFERRATO		VIA PERBOCCA 10
LERMA ASDL	CALLIANO CALCIO	DON BOSCO	6/04/25 15:00 11R MORNESE		VIA PAPA GIOVANNI XXIII
MONCALVO CALCIO	NIZZA VALLEBELBO	UMBERTO MICCO	6/04/25 15:00 11R MONCALVO		VIA GORIA 6, REG. VALLETTE
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	LIBARNA	LUNGOTANARO	6/04/25 15:00 11R ASTI		PIAZZALE TRAGHETTO
QUARGNENTO DILETTANTI	TASSAROLO	FEDERICO ZAIO	6/04/25 15:00 11R QUARGNENTO		VIA SOLERO, 229

CAMPIONATO 52 CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE A			DATA	ORA	
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	LISONDRIA	PALA NOVARELLO	7/04/25 21:00 12R GRANOZZO CON MONTICELLO		VIA DANTE GRAZIOSI, 2
FUTSAL FUCSIA NIZZA	ONNISPORT CLUB	PALESTRA C5 "MORINO"	7/04/25 21:00 12R NIZZA MONFERRATO		VIA DON CELI
LEINI 96	FUTSAL BUSCA	PALESTRA MAGGIORE	7/04/25 21:00 12R LEINI		VIA VOLPIANO, 38 BIS
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	FUTSAL BORGIO TICINO	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	7/04/25 21:00 12R DRUENTO		VIA DONIZETTI, 12
PRO VERCELLI C5	REAL SCORPION	PALESTRA C5 BERTINETTI	7/04/25 21:00 12R VERCELLI		VIA DEGLI ZUAVI, 1
SAN REMO 72 SRL	FONTA	SPORTING GRUGLIASCO CAMPO 1	7/04/25 21:00 12R GRUGLIASCO		VIA C.L.N. 53
VALDOSTANA	POL LIBERTAS ANTIGNANO	PALESTRA "PALAIS DE SPORT"	7/04/25 21:00 12R AYMAVILLES		LOC. CLOS SAVIN 30

CAMPIONATO 5P CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. STEAUA TORINO	RIVIERA DELLE ALPI S.V.	PALAZZETTO L84	7/04/25 21:00 8R VOLPIANO		CORSO PIEMONTE 10
CAVAGLIA	PRO IVREA CALCIO S.C.	PALESTRA C5 "COMUNALE"	7/04/25 21:00 8R CAVAGLIA'		VIA GIUSEPPE PELLA
COSSATESE	NOVARA CALCIO A 5	PALESTRA CAV. GIUSEPPE GROSSO	7/04/25 21:30 8R VERRONE		VIA DEI GORGHI, 1
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	ROMENTINO C5 ASD	PALA CELESTINO SARTORIO	7/04/25 21:00 8R NOVARA		VIA VERDI, 26

GIRONE B			DATA	ORA	
----------	--	--	------	-----	--

ACADEMY VENARIA FUTSAL	DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	PALATENDA "ANTONIO VIESTI"	6/04/25 21:00	8R DRUENTO	VIA DONIZETTI, 12
AURORA SAN GILLIO	SALUZZO	PALAZZETTO BARERA	7/04/25 21:00	8R BRIONE - VAL DELLA TORRE	VIA GIOVETTO, 3
SPORTING ORBASSANO SSDARL	SANTANNA A.S.D.	PALESTRA C5 "ALDO MORO"	7/04/25 21:45	8R BRUINO	VIA SAN ROCCO 8
VALLE STURA CALCIO	SPORTING LG S.S.D. A RL	PALAZZETTO POLIVALENTE	7/04/25 21:00	8R DEMONTE	VIA PASCHERO, 7
REAL CIRIE FUTSAL A.S.D.	LA NUOVA SPORTIVAGROSSESE	PALESTRA COMUNALE	8/04/25 21:15	8R CAFASSE	VIA DOTT. MILONE, 8
GIRONE C			DATA	ORA	
FUTSALESI CASALE A.S.D	MONGARDINO FUTSAL CLUB	PALESTRA C5	5/04/25 19:00	8R VILLANOVA MONFERRATO	VIA ALESSANDRIA
L&D MONFERRATO ADVENTURES	CASTELNUOVO A.S.D.	COMUNALE	6/04/25 19:00	8R COSSOMBRATO	STRADA GALLERIA 2
BUTTIGLIERESE 95	CANTARANA C5	PALAMAFFEI	7/04/25 21:00	8R BUTTIGLIERA D'ASTI	VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
AREA CALCIO ALBA ROERO	POLISPORTIVA GARINO	PALESTRA C5 "BOBLINGEN"	8/04/25 21:30	8R ALBA	VIA TEODORO BUBBIO, 20

CAMPIONATO JF JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE

GIRONE A			DATA	ORA	
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	BAVENO STRESA SSD A RL	"AGAPE - EX CASERMETTE"	5/04/25 15:00	10R ALESSANDRIA	VIA G. FALCONE, 43
BULE'BELLINZAGO	MONCALIERI CALCIO 1953	COMUNALE - ERBA NATURALE	5/04/25 17:30	10R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
BUTTIGLIERESE 95	TORINO F.C. S.P.A.	PARCO MAFFEI	5/04/25 15:00	10R BUTTIGLIERA D'ASTI	VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
BOYS E GIRLS CALCIO	CIT TURIN LDE	COMUNALE	6/04/25 15:00	10R TAGLIOLO MONFERRATO	LOCALITA' MOISETTA

• SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO BR ALLIEVI B UNDER 16 REGIONALI

GIRONE A			DATA	ORA	
BULE'BELLINZAGO	BORGOSIESIA CALCIO	COMUNALE - ERBA NATURALE	5/04/25 15:00	13R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
GOZZANO S.S.D.AR.L.	NOVAROMENTIN SRL	COMUNALE	5/04/25 15:00	13R GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
JUVENTUS DOMO	BIELLESE 1902	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	5/04/25 15:00	13R DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	BRIGA	SINTETICO "FORTINA ZANOLLI"	5/04/25 14:30	13R OLEGGIO	VIA CAMPO SPORTIVO 9
S.FRANCESCO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	SINTETICO "AL CENTRO"	5/04/25 15:00	13R VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VERBANIA CALCIO	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE	5/04/25 15:00	13R VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
VOLPIANO PIANESE	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	SINTETICO "BERTOLOTTI"	5/04/25 15:00	13R VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
GIRONE B			DATA	ORA	
AYGREVILLE CALCIO	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "GRAND COMBIN"	5/04/25 15:00	13R ROISAN	FRAZIONE MOULIN 2/A
BARCANOVA CALCIO	PONTDONNAZHONEARNADEVANCO	SINTETICO "BARCANOVA"	5/04/25 15:00	13R TORINO	VIA OCCIMIANO 17

BORGARO NOBIS 1965	ATLETICO C.B.L.	SINTETICO "MAGGIONI"	5/04/25 15:00 13R BORGARO TORINESE	VIA S.CRISTINA 9
CALCIO SETTIMO	PIANEZZA	PRIMO LEVI	5/04/25 15:00 13R SETTIMO TORINESE	VIA PRIMO LEVI, 6
LASCARIS 1954 ASD	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "SOFFIETTI B"	5/04/25 15:00 13R PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
V.D.A. CHARVENSOD	PRO EUREKA	SINTETICO "GUIDO SABA"	5/04/25 15:00 13R CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "ZANCANARO"	5/04/25 15:00 13R TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE C

DATA ORA

ALMESE CALCIO	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO "COMUNALE"	5/04/25 15:00 13R GIAVENO	VIA BEALE SNC
ALPIGNANO	VANCHIGLIA 1915	ALLENDE - ERBA NATURALE	5/04/25 15:00 13R ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
CHISOLA CALCIO	CUMIANA SPORT	SINTETICO "DINO MAROLA"	5/04/25 18:00 13R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
LUCENTO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SINTETICO "RICONDA"	5/04/25 15:00 13R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
MIRAFIORI A.S.D.	SPAZIO TALENT SOCCER	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	5/04/25 15:00 13R TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
OLYMPIC COLLEGNO	VIANNEY	ALLENDE	5/04/25 15:00 13R COLLEGNO	VIA TAMPELLINI, 41
ROSTA CALCIO	VINOVO SPORT EVENTS	COMUNALE	5/04/25 15:00 13R ROSTA	VIA PONATA, 65

GIRONE D

DATA ORA

ALBA CALCIO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	5/04/25 15:00 13R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
AREA CALCIO ALBA ROERO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "SAGLIETTI"	5/04/25 15:00 13R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
BUSCA 1920 A R.L.	CHERASCHESE 1904	NATALE BERARDO	5/04/25 15:00 13R BUSCA	VIA MONTE OLLERO, 12
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	CARIGNANO A.S.D.	COMUNALE	5/04/25 15:00 13R SAN BERNARDO - CARMAGNOLA	VIA DEL BRUCCIO, 36
GIOVANILE CENTALLO 2006	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "COMUNALE"	5/04/25 15:00 13R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
PINEROLO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	BARBIERI	5/04/25 15:00 13R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6

GIRONE E

DATA ORA

ACCADEMIA CASALE A R.L.	SPARTAK SAN DAMIANO	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	5/04/25 15:00 13R CASALE MONFERRATO	VIA DE CRISTOPORIS 12/14
ACQUI F.C. SSDARL	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	SINTETICO "BARISONE"	5/04/25 15:00 13R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
CALCIO NOVESE	SAN GIACOMO CHIERI	SINTETICO "SAN MARZIANO"	5/04/25 15:00 13R NOVI LIGURE	VIA SAN MARZIANO
CHIERI	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	5/04/25 15:00 13R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
FULVIUS 1908	ASTI	COMUNALE	5/04/25 15:00 13R VALENZA	VIA FONTANILE, VIA BATTEGAZZORE
OVADESE SSDARL	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	MOCCAGATTA	5/04/25 15:00 13R OVADA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
UNION NOVARA	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	COMUNALE	5/04/25 15:00 13R NOVARA	VIA RUZZANTE

CAMPIONATO AR ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

GIRONE A

DATA ORA

ARONA CALCIO	GOZZANO S.S.D.AR.L.	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R DORMELLETO	VIA FEDERICO TESIO, 7
--------------	---------------------	----------	------------------------------	-----------------------

BIELLESE 1902	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "53° FANTERIA"	6/04/25 10:30 13R	BIELLA	CORSO 53° FANTERIA
BULE'BELLINZAGO	UNION NOVARA	COMUNALE - ERBA NATURALE	6/04/25 10:30 13R	BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI, 100
CAMERI CALCIO	IVREA CALCIO ASD	G.PAGGI	6/04/25 10:30 13R	CAMERI	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO
GRAVELLONA SAN PIETRO	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	LUCCHINI	6/04/25 10:30 13R	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
NOVAREMENTIN SRL	BAVENO STRESA SSD A RL	SINTETICO "NOVARELLO B - N 5"	6/04/25 10:30 13R	GRANOZZO CON MONTICELLO	VIA D.GRAZIOSI
VERBANIA CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

GIRONE B			DATA	ORA	
ATLETICO C.B.L.	CASELLE CALCIO	GIACOMO BOSSO	6/04/25 10:30 13R	MATHI	VIA COMM. GIOVANNI SELVA, 25
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	VOLPIANO PIANESE	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	BANCHETTE	VIA ROMA
PIANEZZA	PRO EUREKA	SINTETICO "COMUNALE B"	6/04/25 10:30 13R	PIANEZZA	VIA FERRARI 3
QUINCINETTO TAVAGNASCO	DRUENTINA	GIOVANNI CIPRIANO	6/04/25 10:30 13R	QUINCINETTO	REG. GHIARO - VIA BREDDA
V.D.A. CHARVENSOD	BORGARO NOBIS 1965	SINTETICO "GUIDO SABA"	6/04/25 10:30 13R	CHARVENSOD	PLAN FELINAZ, 109
VENARIA REALE	LASCARIS 1954 ASD	SINTETICO "DON MOSSO 4"	6/04/25 10:30 13R	VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE
VIRTUS ACCADEMIA CALCIO	POL. GRAND PARADIS	SINTETICO "ZANCANARO"	6/04/25 11:00 13R	TORINO	VIA DEI GLADIOLI 39/A

GIRONE C			DATA	ORA	
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	VILLARBASSE	SINTETICO "CAVORETTO"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	CORSO SICILIA, 58
LUCENTO	GASSINOSANRAFFAELE	SINTETICO "RICONDA"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
POL. PARADISO COLLEGNO	AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SINTETICO "GALVANI"	6/04/25 10:30 13R	COLLEGNO	VIA GALVANI,1-BORG.PARADISO
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "OTTAVIO PORTA"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	VIA MONTE ORTIGARA 78
ROSTA CALCIO	MIRAFIORI A.S.D.	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	ROSTA	VIA PONATA, 65
VANCHIGLIA 1915	ALPIGNANO	SINTETICO "GASPARE TALLIA"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	VIA E.RAGAZZONI, 2

GIRONE D			DATA	ORA	
CARAGLIO CALCIO	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	CAV. LUIGI PASQUALE	6/04/25 10:30 13R	CARAGLIO	VIA BERNEZZO
CHISONE CALCIO	ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	ABBADIA ALPINA - PINEROLO	VIA FONTANINI
PINEROLESE SPORT P.R.P.	BUSCA 1920 A R.L.	RENATO AME'	6/04/25 10:30 13R	PISCINA	VIA BURIASCO
PINEROLO	CHERASCHESE 1904	BARBIERI	6/04/25 10:30 13R	PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
SALUZZO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO C11 "DAMIANO 2"	6/04/25 10:30 13R	SALUZZO	VIA DELLA CROCE, 61/E
SAVIGLIANESE FBC 1919	GIOVANILE CENTALLO 2006	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	CAVALLERMAGGIORE	VIA STADIO, LOC. SAN GIORGIO
VALLE PO	BOVES MDG CUNEO	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	PAESANA	VIA NAZIONALE 4

GIRONE E			DATA	ORA		STATO GARA
ACQUI F.C. SSDARL	PSG SSDARL	SINTETICO "BARISONE"	6/04/25 10:30 13R	ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29	

CHIERI	CHISOLA CALCIO	SINTETICO "ROBERTO ROSATO"	6/04/25 10:30 13R CHIERI	STRADA ANDEZENO, 76
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	NICHELINO HESPERIA	SINTETICO C11 "CENTOGRIGIO"	6/04/25 10:30 13R ALESSANDRIA	VIA BONARDI - RIONE CRISTO
FORZACORAGGIO ALESSANDRIA ASTI		RENATO CATTANEO	6/04/25 10:30 13R ALESSANDRIA	VIA MONTEVERDE 33
MONCALIERI CALCIO 1953	ACCADEMIA CASALE A R.L.	TESTONA	6/04/25 10:30 13R MONCALIERI - LOC. TESTONA	VIA F. CONFALONIERI, 9
OVADESE SSDARL	ALBA CALCIO	MOCCAGATTA	6/04/25 10:30 13R OVADA	VIALE DELLA RIMEMBRANZA, 1
SAN GIACOMO CHIERI	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	FONTANETO N.1	6/04/25 10:30 13R CHIERI	STRADA FONTANETO, 73

CAMPIONATO GA GIOVANISSIMI UNDER 15 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
A.S.D. CITTA DI COSSATO	BIELLESE 1902	FAUSTO BERTOLONE	6/04/25 10:30 13R	MOTTALCIATA	VIA MORICCO, 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	VERBANIA CALCIO	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	6/04/25 10:30 13R	BORGOMANERO	VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BAVENO STRESA SSD A RL	JUVENTUS DOMO	SINTETICO "GALLI"	6/04/25 10:30 13R	BAVENO	VIA SEGU'
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	NOVARENTIN SRL	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	6/04/25 10:30 13R	CHIAVAZZA - BIELLA	VIALE VENEZIA
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	VIGLIANO BIELLESE	VIALE ALPINI D'ITALIA
GOZZANO S.S.D.AR.L.	GRAVELLONA SAN PIETRO	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
1924 SUNO F.C.D.	BULE'BELLINZAGO	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	SUNO	VIALE VOLI, 6
GIRONE B			DATA	ORA	
ALPIGNANO	ATLETICO C.B.L.	ALLENDE - ERBA NATURALE	6/04/25 10:30 13R	ALPIGNANO	VIA MIGLIARONE, 12
BORGARO NOBIS 1965	QUINCINETTO TAVAGNASCO	SINTETICO "MAGGIONI"	6/04/25 10:30 13R	BORGARO TORINESE	VIA S.CRISTINA 9
DRUMENTINA	MAPPANESE	ANTONIO MORELLO	6/04/25 10:30 13R	DRUMENTO	VIA G.DONIZETTI, 14
IVREA CALCIO ASD	PRO COLLENGO COLLENESE	GINO PISTONI	6/04/25 10:30 13R	IVREA	VIA CAMPO SPORTIVO, 7
LASCARIS 1954 ASD	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	SINTETICO "SOFFIETTI B"	6/04/25 10:30 13R	PIANEZZA	VIA CLAVIERE 16
PRO EUREKA	V.D.A. CHARVENSOD	SINTETICO - G. SATTIN "A"	6/04/25 10:30 13R	SETTIMO TORINESE	VIA TORINO, 85
VOLPIANO PIANESE	PIANEZZA	SINTETICO "BERTOLOTTI"	6/04/25 10:30 13R	VOLPIANO	VIA SAN GRATO, 5
GIRONE C			DATA	ORA	
BEPPE VIOLA CALCIO	CENISIA A R.L.	SINTETICO "BEPPE VIOLA"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	VIA PALATUCCI 12
CHISOLA CALCIO	LUCENTO	SINTETICO "DINO MAROLA"	6/04/25 10:30 13R	VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
MIRAFIORI A.S.D.	ACADEMY VANCHIGLIA	SINTETICO "CORBO - MONTEPONI"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	VIA LUDOVICO GEYMONAT 11
NICHELINO HESPERIA	BSR GRUGLIASCO ASD	GIORGIO FERRINI	6/04/25 10:30 13R	NICHELINO	VIA PRUNOTTO 17
POLISPORTIVA BRUINESE	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	COMUNALE	6/04/25 10:30 13R	BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
SPAZIO TALENT SOCCER	BEIBORG	SINTETICO "PELLERINA 1"	6/04/25 10:30 13R	TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106
TETTI FRANCESI RIVALTA	VANCHIGLIA 1915	VALENTINO MAZZOLA	6/04/25 10:30 13R	TETTI FRANCESI - RIVALTA	VIA PINEROLO 38

GIRONE D			DATA	ORA	
A.C.CUNEO 1905 OLMO	POLISPORTIVA GARINO	COMUNALE "OLMO 1"	6/04/25	10:30 13R	MADONNA DELL'OLMO - CUNEO VIA DELLA BATTAGLIA, 103
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	6/04/25	10:30 13R	BRA VIALE MADONNA DEI FIORI
BUSCA 1920 A R.L.	ALBA CALCIO	NATALE BERARDO	6/04/25	10:30 13R	BUSCA VIA MONTE OLLERO, 12
CHERASCHESE 1904	PINEROLO	SINTETICO "ROELLA"	6/04/25	10:30 13R	CHERASCO VIA GIOLITTI 6/A
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	PEDONA BORGO S.D.	SINTETICO "POCHISSIMO"	6/04/25	10:30 13R	FOSSANO CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "COMUNALE"	6/04/25	10:30 13R	CENTALLO VIA DELLE SCUOLE
VINOVO SPORT EVENTS	MOREVILLA	SINTETICO "DINO MAROLA"	6/04/25	10:30 13R	VINOVO VIA DEL CASTELLO, 3
GIRONE E			DATA	ORA	
ACCADEMIA CASALE A R.L.	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	SINTETICO "ERNESTO BIANCHI"	6/04/25	10:30 13R	CASALE MONFERRATO VIA DE CRISTOFORIS 12/14
ASTI	DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	SINTETICO "BOSIA 2"	6/04/25	10:30 13R	ASTI VIA UGO FOSCOLO, 19
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "PARCO EINAUDI N°2"	6/04/25	10:30 13R	SAN MAURO TORINESE PARCO LUIGI EINAUDI
CALCIO NOVESE	PSG SSDARL	SINTETICO "SAN MARZIANO"	6/04/25	10:30 13R	NOVI LIGURE VIA SAN MARZIANO
CANELLI 1922	ACQUI F.C. SSDARL	SECONDARIO "SARDI"	6/04/25	10:30 13R	CANELLI VIA RICCADONNA 109/111
CARROSIO CALCIO	CHIERI	IVANO TRAVERSO	6/04/25	10:30 13R	CARROSIO VIA CAMPO SPORTIVO
SCA ASTI	FORZACORAGGIO ALESSANDRIA	A.CANNELLA	6/04/25	10:30 13R	ASTI PIAZZA NINO BIXIO, CORSO IVREA

CAMPIONATO HR GIOVANISS. B UNDER 14 REGION.

GIRONE A			DATA	ORA	
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	A.S.D. CITTA DI COSSATO	SINTETICO "SANTA CRISTINETTA"	5/04/25	17:30 7R	BORGOMANERO VIA PADRE SEVERINO CERUTTI, 44
BIELLESE 1902	1924 SUNO F.C.D.	SINTETICO "53° FANTERIA"	5/04/25	17:30 7R	BIELLA CORSO 53° FANTERIA
BULE'BELLINZAGO	BAVENO STRESA SSD A RL	COMUNALE - ERBA NATURALE	5/04/25	15:00 7R	BELLINZAGO NOVARESE VIA CAMERI, 100
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	VIRTUS VERCELLI	SINTETICO C11 "CHIAVAZZA"	5/04/25	15:00 7R	CHIAVAZZA - BIELLA VIALE VENEZIA
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	JUVENTUS DOMO	COMUNALE	6/04/25	15:00 7R	BANCHETTE VIA ROMA
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	NOVAROMENTIN SRL	LUIGI BOZINO	6/04/25	14:30 7R	VERCELLI VIA OBBIA 51 - CANTON BILIEEMME
POLISPORTIVA SAN GIACOMO	FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	COMUNALE	6/04/25	15:00 7R	NOVARA VIA ARDEMAGNI
GIRONE B			DATA	ORA	
QUINCINETTO TAVAGNASCO	LASCARIS 1954 ASD	COMUNALE "E. GIUGLER"	5/04/25	15:00 7R	SETTIMO VITTONO VIA BOSCHETTI
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	PRO EUREKA	SINTETICO "GRANDE TORINO"	5/04/25	15:00 7R	RIVAROLO CANAVESE VIA TRIESTE, 84
ATLETICO C.B.L.	VOLPIANO PIANESE	COMUNALE	6/04/25	15:00 7R	CAFASSE VIA GIANOGGIO, REG. GORETTI
BORGARO NOBIS 1965	AOSTA CALCIO 511	SINTETICO "MAGGIONI"	6/04/25	15:00 7R	BORGARO TORINESE VIA S.CRISTINA 9

CIRIE CALCIO 1946	V.D.A. CHARVENSOD	SERGIO BRUNERO	6/04/25 15:00	7R CIRIE	VIA BIAUNE, 1
PIANEZZA	AYGREVILLE CALCIO	SINTETICO "COMUNALE B"	6/04/25 17:00	7R PIANEZZA	VIA FERRARI 3
RIVER PLAINE	CALCIO SETTIMO	COMUNALE	6/04/25 15:00	7R NUS	VIA CIRCONVALLAZIONE

GIRONE C			DATA	ORA	
BEIBORG	CENISIA A R.L.	TOTTA	5/04/25 15:00	7R BORGARETTO - BEINASCO	VIA FRATELLI CERVI, 8
PINEROLO	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	BARBIERI	5/04/25 15:00	7R PINEROLO	VIALE PIAZZA D'ARMI, 6
POLISPORTIVA BRUINESE	ALPIGNANO	COMUNALE	5/04/25 15:00	7R BRUINO	VIA PIOSSASCO, 35
PRO COLLENGO COLLEGGNESE	CHIERI	BENDINI	5/04/25 15:00	7R COLLENGO	VIA ANTICA DI RIVOLI, 15
VINOVO SPORT EVENTS	BSR GRUGLIASCO ASD	SINTETICO "DINO MAROLA"	5/04/25 16:30	7R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
LUCENTO	VANCHIGLIA 1915	SINTETICO "RICONDA"	6/04/25 17:00	7R TORINO	CORSO LOMBARDIA 107
SPAZIO TALENT SOCCER	CASELETTE	SINTETICO "PELLERINA 1"	6/04/25 10:15	7R TORINO	C.APPIO CLAUDIO 106

GIRONE D			DATA	ORA	
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA	PANCALIERICASTAGNOLE	SINTETICO C11 "BRAVI 1"	5/04/25 16:30	7R BRA	VIALE MADONNA DEI FIORI
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	BUSCA 1920 A R.L.	SINTETICO "POCHISSIMO"	5/04/25 17:30	7R FOSSANO	CORSO TRENTO 45
GIOVANILE CENTALLO 2006	SAVIGLIANESE FBC 1919	SINTETICO "COMUNALE"	5/04/25 17:00	7R CENTALLO	VIA DELLE SCUOLE
ALBA CALCIO	BISALTA	SINTETICO "ACQUEDOTTO"	6/04/25 16:00	7R ALBA	VIA DELL'ACQUEDOTTO
ALBESE CALCIO	A.C.CUNEO 1905 OLMO	SINTETICO "MICHELE COPPINO"	6/04/25 17:30	7R ALBA	CORSO NINO BIXIO, 12
AREA CALCIO ALBA ROERO	MOREVILLA	SINTETICO "SAGLIETTI"	6/04/25 15:00	7R MUSSOTTO D'ALBA - ALBA	VIA CESARE DEL PIANO
SALICE	CHERASCHESE 1904	COMUNALE	6/04/25 15:00	7R SAN SEBASTIANO - FOSSANO	VIA DEL CAMPO SPORTIVO

GIRONE E			DATA	ORA	
CARRARA 90	ACCADEMIA CASALE A R.L.	SINTETICO "CARRARA 90"	5/04/25 17:00	7R TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
DERTHONA FBC 1908 A.S.D.	VIRTUS CENISIA	COMUNALE	5/04/25 15:00	7R MANDROGNE - ALESSANDRIA	STRADA RAGGI 8
ACQUI F.C. SSDARL	TORINESE 1894 ASD	SINTETICO "BARISONE"	6/04/25 15:45	7R ACQUI TERME	VIA TRIESTE, 29
ASTI	SISPORT S.P.A.	SINTETICO "BOSIA 2"	6/04/25 15:00	7R ASTI	VIA UGO FOSCOLO, 19
CHISOLA CALCIO	CAPRIATESE	SINTETICO "DINO MAROLA"	6/04/25 16:00	7R VINOVO	VIA DEL CASTELLO, 3
G.A.R. REBAUDENGO	SAN LUIGI SANTENA APS	SINTETICO "SEMPIONE"	6/04/25 9:30	7R TORINO	VIA GOTTARDO, 10
PSG SSDARL	SCA ASTI	"GARRONE" - CAMPO A	6/04/25 10:30	7R RIVA PRESSO CHIERI	VIA FAUSTINA MAZZETTI, 11

CAMPIONATO YR UNDER 17 FEMMINILE INTERREG.LE

GIRONE A			DATA	ORA	
INTER 13	RHODENSE	C.S. KONAMI	5/04/25 17:00	1R MILANO	VIA CAMILLO SBARBARO, 5/7
PARMA CALCIO 1913 13	SAMPDORIA 13	CENTRO SPORTIVO "IL NOCE"	5/04/25 18:00	1R NOCETO	VIA ALBERTO SORDI, 1

TORINO F.C. S.P.A.	GENOA CRICKET 13	SINTETICO "PASSO BUOLE A"	5/04/25 17:20	1R TORINO	VIA BOSSOLI 76/B
JUVENTUS F.C. SPA	MILAN SPA 13	SINTETICO "GARINO"	6/04/25 14:30	1R GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22

CAMPIONATO BF UNDER 17 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA	
CIT TURIN LDE	SQ.B ACADEMY PRO VERCELLI	SINTETICO "CIT TURIN"	5/04/25 16:30	1R TORINO	CORSO FERRUCCI 63
INDEPENDIENTE IVREA	ACCADEMIA TORINO CALCIO	COMUNALE	5/04/25 14:30	1R CASCINETTE D'IVREA	VIA PIETRO CROTTA,144
QUARONESE	AOSTA CALCIO 511	SQ.B BERTINI	5/04/25 17:30	1R QUARONA	VIA PRATI DELLA VALLE
VENARIA REALE	AURORA CALCIO FEMMINILE	SINTETICO "DON MOSSO 4"	5/04/25 17:00	1R VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE

GIRONE B			DATA	ORA	
ELLEDI FC SSD RL	MONCALIERI CALCIO 1953	GIORGIO DEMICHELIS	5/04/25 15:00	1R SALSASIO - CARMAGNOLA	VIA MUSSETTI, 22
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	SINTETICO "PARCO GIOVENTU"	5/04/25 17:00	1R CUNEO	VIA PORTA MONDOVI 15
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN SCA ASTI		"AGAPE - EX CASERMETTE"	6/04/25 15:00	1R ALESSANDRIA	VIA G. FALCONE, 43

CAMPIONATO YU UNDER 15 FEMM.LE FASE 2 INTERR

GIRONE A			DATA	ORA	
JUVENTUS F.C. SPA	TORINO F.C. S.P.A.	SINTETICO "GARINO"	5/04/25 16:00	1R GARINO - VINOVO	VIA SOTTI 22
SEDRIANO	13 PRO SESTO 13	C.S. KENNEDY	5/04/25 17:00	1R BAREGGIO	VIA FALCONE
ACCADEMIA TORINO CALCIO	SAMPDORIA 13	SINTETICO "ATI CUS"	6/04/25 16:45	1R GRUGLIASCO	VIA MILANO 61
COMO WOMEN	GENOA CRICKET 13	C.S. COMUNALE	6/04/25 11:30	1R TURATE	VIA MILANO, 19

CAMPIONATO UX UNDER 15 FEMMINILE FASE 2

GIRONE A			DATA	ORA	
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN ASD PINEROLO WOMEN		"AGAPE - EX CASERMETTE"	5/04/25 15:00	1R ALESSANDRIA	VIA G. FALCONE, 43
BOYS E GIRLS CALCIO	ALBA BRA WOMEN A.S.D.	GEIRINO	5/04/25 16:00	1R OVADA	STRADA GRILLANO, 2/C
BUTTIGLIERESE 95	MONCALIERI CALCIO 1953	PARCO MAFFEI	6/04/25 10:30	1R BUTTIGLIERA D'ASTI	VIA PRINCIPI DI PIEMONTE, 103
DEORTONA CALCIO GIOVANILE	FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	ENRICO CUCCHI	6/04/25 10:30	1R TORTONA	VIA S.FERRARI 12

GIRONE B			DATA	ORA	
UNION NOVARA	SANTALESSANDRO ANSPI ASD	COMUNALE	5/04/25 14:30	1R SAN PIETRO MOSEZZO	VIA ROMA 1
BAVENO STRESA SSD A RL	ACADEMY PRO VERCELLI	SINTETICO "GALLI"	6/04/25 17:30	1R BAVENO	VIA SEGU'

BULE' BELLINZAGO	QUARONESE	SINTETICO ADB "SUSSIDIARIO"	6/04/25 10:00	1R BELLINZAGO NOVARESE	VIA CAMERI 100
MAPPANESE	PONDERANO	SINTETICO ADB "COMUNALE B"	6/04/25 17:30	1R MAPPANO	VIA GALVANI, 48

GIRONE C			DATA	ORA	
BORGO VITTORIA CIT TURIN	INDEPENDIENTE IVREA	SINTETICO C11 "IVEST"	5/04/25 15:00	8A TORINO	VIA MASSARI
SAN GIORGIO GSD	CIT TURIN LDE	SPINELLI	5/04/25 15:00	8A BEINASCO	VIA SERAFINO 1
SCA ASTI	AOSTA CALCIO 511	SQ.B SINTETICO ADB C11 CORSO ALBA	5/04/25 18:30	8A ASTI	STRADA SAN BERNARDINO 16
VENARIA REALE	REAL 909	SINTETICO "DON MOSSO 4"	5/04/25 17:00	8A VENARIA REALE	VIA S.MARCHESE

CAMPIONATO XK ESORDIENTI CALCIO 5 PRIMAVERA

GIRONE A			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	AOSTA CALCIO 511	SQ.B COMUNALE	5/04/25 16:00	6A TORINO	VIA PIETRO COSSA 293/12
CARRARA 90	CASTELLAMONTE CALCIO A5	SINTETICO "CARRARA 90"	5/04/25 15:00	6A TORINO	CORSO APPIO CLAUDIO,192/A
L 84 S.S.D. S.R.L.	C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	PALAZZETTO DON EUGENIO ALBANO	5/04/25 11:30	6A BRANDIZZO	VIA MALONETTO 67/B
CH4 SPORTING CLUB	FONTA	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	6/04/25 10:00	6A TORINO	VIA TROFARELLO, 10
VDL FIANO PLUS	SERMIG	PALESTRA PERTINI	6/04/25 11:00	6A LANZO TORINESE	VIA VITTIME DEI LAGER NAZISTI

GIRONE B			DATA	ORA	
AVIS ISOLA	CDM FUTSAL 13	PALESTRA COMUNALE	5/04/25 10:30	6A ISOLA D'ASTI	S.S.ASTI-ALBA, REG. ROVERI
ORANGE FUTSAL ASTI	SPORTLANDIA ASD	PALA SAN QUIRICO	5/04/25 10:30	6A ASTI	VIA CHIUMINATTI 31
POLISPORTIVA PASTA	A.S.D. L84 SPORT SCHOOL	SINTETICO C5 "IL CAMPETTO"	5/04/25 11:00	6A PASTA - RIVALTA DI TORINO	VIA DEI CAMPI 8
CH4 SPORTING CLUB	SQ.B TOP FIVE S.R.L.	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	6/04/25 11:00	6A TORINO	VIA TROFARELLO, 10
LISONDRIA	CANTARANA C5	PALESTRA CAMPO ATLETICA	6/04/25 18:00	6A ALESSANDRIA	VIA MASSOBRIO 28

CAMPIONATO YK PULCINI MISTI CALCIO 5 PRIMAV.

GIRONE A			DATA	ORA	
ATLETICO TAURINENSE	CHISOLA CALCIO	SINTETICO C5 "CAMPUS 2"	5/04/25 15:00	1R TORINO	VIA PIETRO COSSA, 293/12
CH4 SPORTING CLUB	L 84 S.S.D. S.R.L.	SINTETICO C5 "CH4" CAMPO B	5/04/25 15:00	1R TORINO	VIA TROFARELLO, 10
SERMIG	CASTELLAMONTE CALCIO A5	SINTETICO C5 "CAMPO 2"	6/04/25 14:30	1R TORINO	VIA CARMAGNOLA, 27

GIRONE B			DATA	ORA	
CDM FUTSAL 13	CANTARANA C5	PALESTRA C5	5/04/25 14:00	1R CAMPO LIGURE	VIA SAN MICHELE, 32
ORANGE FUTSAL ASTI	FUTSAL FUCSIA NIZZA	PALA SAN QUIRICO	5/04/25 10:30	1R ASTI	VIA CHIUMINATTI 31

LISONDRIA

ELLEDI FC SSD RL

PALESTRA CAMPO ATLETICA

6/04/25 15:00 1R ALESSANDRIA

VIA MASSOBRIO 28

PUBBLICATO IN TORINO IL 27 MARZO 2025



Roma, 24 marzo 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 54

**Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100”- Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –
2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 11 – 2025

**Oggetto: 1) Lavoro sportivo in ambito dilettantistico – Pensioni “Quota 100” -
Possibilità di cumulo – Sentenza della Corte dei Conti –
2) Contributo 5 x 1000 – Termine 10 aprile per le nuove domande di iscrizione –**

1 – Si segnala una interessante sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, emessa dalla Corte dei Conti – Sezione del Veneto, concernente la importante questione sollevata dall’INPS in merito alla incumulabilità dei compensi di collaborazioni coordinate e continuative nell’ambito dello sport dilettantistico percepiti da soggetti pensionati “Quota 100”.

Come è noto, l’art. 14 del D. L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto la possibilità di accedere alla pensione anticipata per i soggetti con 62 anni di età e 32 anni di versamenti contributivi - cd. “Quota 100”.

Il comma 3 dello stesso articolo 14, ha stabilito che la “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

Con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e successive modificazioni, emanato in attuazione della riforma dello sport, i compensi di lavoro sportivo nel settore dello sport dilettantistico, che in precedenza erano considerati “redditi diversi”, sono stati inquadrati tra i “redditi di lavoro dipendente o assimilati” o tra quelli di “lavoro autonomo”.

L’INPS, conformemente a quanto stabilito dal suddetto comma 3, dell’art. 14 del D. L. n. 4/2019, ha iniziato a contestare ai soggetti pensionati “Quota 100” e percettori di compensi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative rese nell’ambito dello sport dilettantistico, l’incompatibilità dei medesimi compensi sportivi con la pensione, con conseguente revoca del trattamento pensionistico e richiesta di restituzione delle somme erogate a titolo di pensione.

Ciò ha creato e sta creando notevoli preoccupazioni per i soggetti interessati e si invoca, nelle sedi opportune, un intervento legislativo per dirimere la problematica escludendo i compensi sportivi in argomento da quanto previsto dal citato comma 3 del richiamato art. 14.

Sulla questione, nel contempo, è intervenuta la predetta sentenza n. 19 del 16 gennaio 2025, della Corte di Conti - Sezione del Veneto, che, almeno parzialmente, si è pronunciata a favore dei percettori del compenso sportivo in argomento, purchè di importo non superiore a 5.000,00 euro.

L’assunto dei Magistrati della Corte dei Conti veneta, anche in ossequio dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 234 del 24 novembre 2022, che ha ritenuto legittima la norma recata dal citato comma 3, precisando, tra l’altro, che l’incumulabilità è rivolta a garantire un’effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale all’interno di un sistema previdenziale sostenibile.

In virtù di tali considerazioni, la citata Corte dei Conti ha evidenziato che la natura dei rapporti di lavoro sportivo non sempre può essere concepita, specie se remunerata in misura minima, 5.000,00 euro annui, come una stabile ed effettiva occupazione lavorativa, specie poi nella considerazione che l’attività sportiva dilettantistica posta in essere dai soggetti in argomento ha una importante funzione sociale, con particolare riferimento all’attività sportiva giovanile e, pertanto, non può essere riportata rigidamente nel mercato del lavoro.

Infatti, hanno tra l’altro ritenuto i Magistrati, il compenso inferiore a 5.000,00 euro annui, al pari del lavoro autonomo occasionale, non solo non comporta, data la sua esiguità, un reinserimento nel mercato del lavoro, ma non incide nemmeno sul sistema pensionistico.

Conseguentemente, conclude la sentenza, la incumulabilità di cui al citato comma 3 dell’art. 14, del

Decreto Legge n. 4/2019, non opera sul compenso sportivo in argomento inferiore al suddetto importo di 5.000,00 euro.

2 – Entro il 10 aprile 2025, le Associazioni Sportive Dilettantistiche di nuova costituzione o le ASD che non si sono iscritte nell'anno precedente o quelle non regolarmente iscritte e prive dei requisiti nell'anno precedente, possono richiedere di iscriversi nell'elenco permanente dei soggetti che richiedono di essere ammessi al contributo del 5 per mille.

Per l'ammissione al contributo necessitano i seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD -
- svolgimento di una rilevante attività sociale;
- presenza, all'interno dell'organizzazione sportiva, di un settore giovanile;
- affiliazione ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI;
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni ovvero avviamento e formazione allo sport di persone di età non inferiore a 60 anni e/o di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per essere ammessi al contributo deve essere compilato, con apposito software, il modello tracciato sul sito CONI e inviarlo, anche per il tramite di intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate entro il 10 aprile 2025.

Non sono accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Si riporta, di seguito, la tempistica dei vari adempimenti:

- | | | |
|---|--------------|------|
| -Inizio presentazione domanda di iscrizione | 8 marzo | 2025 |
| -termine per l'invio della domanda di iscrizione | 10 aprile | 2025 |
| -pubblicazione elenco provvisorio da parte del CONI | 20 aprile | 2025 |
| -richiesta correzione di errori in merito all'elenco provvisorio | 30 aprile | 2025 |
| -pubblicazione dell'elenco definitivo | 10 maggio | 2025 |
| -termine regolarizzazione domande tardive con sanzione di € 250,00 con Mod. F24- ELIDE- codice tributo 8115 - | 30 settembre | 2025 |

Come è noto, invece, le ASD che sono già iscritte nell'elenco permanente, per le quali permangono nell'anno le condizioni previste dalla legge, non sono più tenute per gli anni successivi ad effettuare una nuova comunicazione, fatto salvo il caso di variazione del rappresentante legale, che necessita di trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva della precedente all'Ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 aprile 2025.



COMUNICATO UFFICIALE N. 389
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 209/A della F.I.G.C inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 18 DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2024/2025).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO UNDER 18 DILETTANTI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle gare della fase nazionale del Campionato Under 18 Dilettanti (stagione sportiva 2024/2025);
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli art. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1, lett. b), e 67, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser

proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 9:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo;
 - l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissata lo stesso giorno di presentazione del reclamo;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la L.N.D. dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 390
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 210/A della F.I.G.C inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ORGANIZZATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (STAGIONE SPORTIVA 2024/2025).

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES ORGANIZZATO DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale del Campionato Regionale Juniores organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2024/2025);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine della fase della competizione sopra citata, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi nazionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11:00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13:00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19:00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10:00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13:00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la L.N.D. dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.
Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 394
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 370/AA al n. 374/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 370/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto RIPPA avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto RIPPA, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di preparatore atletico per la società GLADIATOR 1924 SSD A RL, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver richiesto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, innanzi al Collegio Arbitrale della LND e verso la società ASD NOCERINA CALCIO 1919 cui precedentemente era tesserato, emolumenti ai quali lo stesso aveva espressamente e consapevolmente rinunciato con liberatoria valida ed efficace, nonché per aver temerariamente sostenuto l'apocrifia della sottoscrizione ivi apposta nonostante, come confermato dalla CTU grafogiudiziaria, questa fosse autentica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Roberto RIPPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto RIPPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 371/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 390 pf 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Mariasole BERARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

Mariasole BERARDI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Rieti, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere la stessa, in data 27.10.2024, mentre si trovava in tribuna per assistere come spettatore alla gara F.C. Rieti 1936 Asd – Nova 7, valevole per il girone A del Campionato Under 14 Provinciale, proferito all'indirizzo della sig.ra Asja Fancera, arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Rieti designata a dirigere il predetto incontro, espressioni offensive;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig.ra Mariasole BERARDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 2 (due) mesi di sospensione per la Sig.ra Mariasole BERARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 372/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 399 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele DECILESI, Enrico PASTORELLO, Miralem FOJNICA, Matteo BORILE, Nicola MILAN, Tobi FERRO e della società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuele DECILESI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025, nonché dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, ommesso di tesserare e di affidare per ogni categoria, il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre militanti nelle categorie di base Primi Calci, Pulcini Misti ed Esordienti della società dallo stesso rappresentata ai sigg.ri Fojnica Miralem, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile, Nicola Milan, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Enrico PASTORELLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nella categoria Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara Polisportiva Tribano – Agna Academy dell'11.12.2024, valevole per il girone E del campionato Pulcini Misti, nonché in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone F della categoria Pulcini Misti: Redentore - Polisportiva Tribano del 27.10.2024, Polisportiva Tribano - Castelbaldo del 3.11.2024, Borgo Veneto – Polisportiva Tribano del 14.11.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 18.11.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 24.11.2024 e Polisportiva Tribano - Montagnana del 9.12.2024;

Miralem FOJNICA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Esordienti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione delle seguenti gare: La Rocca Monselice - Polisportiva Tribano del 5.10.2024, Polisportiva Tribano - La Rocca Monselice del 12.10.2024, Azzurra Due Carrare - Polisportiva Tribano del 24.10.2024, Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 26.10.2024, Borgo Veneto - Polisportiva Tribano del 2.11.2024, Redentore - Polisportiva Tribano del 9.11.2024, Polisportiva Tribano - Borgo Anguillara del 16.11.2024, Nuovo Ponso Ospedaletto - Polisportiva Tribano del 23.11.2024 e Polisportiva Tribano - Colli Euganei del 30.11.2024;

Matteo BORILE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in occasione della gara disputata nell'ambito del Raggruppamento Primi Calci Misti del 9.11.2024;

Nicola MILAN, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, assunto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci Misti della società A.S.D. Polisportiva Tribano, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, in occasione delle gare disputate nell'ambito delle seguenti competizioni: Raggruppamento di quattro squadre ad Aguilara Veneta (PD) del 5.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Agna (PD) del 12.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 26.10.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Bagnoli di Sopra (PD) del 2.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Conselve (PD) del 9.11.2024; Raggruppamento di quattro squadre a Tribano (PD) del 30.11.2024;

Tobi FERRO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Tribano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ga) e Gb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025 almeno fino al mese di dicembre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Polisportiva Tribano militante nel campionato Pulcini Misti, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, dirigendo tecnicamente la squadra anche in

occasione delle gare Polisportiva Tribano - Nuovo Ponso Ospedaletto del 6.10.2024, A.C. Este – Polisportiva Tribano del 13.10.2024 e Virtus Bagnoli Arre – Polisportiva Tribano – del 30.11.2024, tutte valevoli per il girone F del campionato Pulcini Misti;

A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Emanuele Decilesi, Miralem Fojnica, Enrico Pastorello, Tobi Ferro, Matteo Borile e Nicola Milan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuele DECILESI,
 - Sig. Enrico PASTORELLO,
 - Sig. Miralem FOJNICA,
 - Sig. Matteo BORILE,
 - Sig. Nicola MILAN,
 - Sig. Tobi FERRO,
 - Società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Emanuele DECILESI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele DECILESI,
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Enrico PASTORELLO,
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Miralem FOJNICA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Matteo BORILE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MILAN,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Tobi FERRO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA TRIBANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 373/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni GATTO, Alberto Giovanni ANTOCI e Luciano DI VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giovanni GATTO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Ragusa Calcio, consentito e comunque non impedito al calciatore Sig. Luciano Di Vita di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Alberto Giovanni ANTOCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Ragusa Calcio consegnata all'arbitro in occasione dell'incontro Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Luciano Di Vita, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso a tale incontro nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

Luciano DI VITA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ragusa Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Ragusa Calcio, alla gara Siracusa Calcio - A.S.D. Ragusa Calcio del 7.10.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 di serie D, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 430 del 26.4.2024 del Comitato Regionale Sicilia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giovanni GATTO,
 - Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
 - Sig. Luciano DI VITA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni GATTO,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto Giovanni ANTOCI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Luciano DI VITA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 374/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 424 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto CALAMARI, e della società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Roberto CALAMARI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con poteri di rappresentanza della società Fossano Calcio SSD a R.L., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 2 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 6.10.2024, al termine della gara Murazzo-Sant'Albano, valevole per il Girone F del campionato di Prima Categoria del C.R. Piemonte V.d.A., trovandosi all'interno del recinto di gioco in qualità di responsabile del campo di gara per conto della società Fossano Calcio SSD a R.L., afferrato e stretto con veemenza il braccio del direttore di gara nonché per aver cercato di colpirlo con uno schiaffo, colpendo la porta dello spogliatoio che nel frattempo veniva chiusa dall'arbitro, e per aver rivolto all'indirizzo di quest'ultimo espressioni offensive;

FOSSANO CALCIO SSD a R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Calamari;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Roberto CALAMARI,
 - Società FOSSANO CALCIO SSD a R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Roberto CALAMARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Roberto CALAMARI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FOSSANO CALCIO SSD a R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 395
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 211/A della F.I.G.C inerente la modifica degli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/A

Il Presidente Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF;
- preso atto della delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 26 febbraio 2025;
- sentiti i Vice-Presidenti FIGC e i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 33, 39, 101, 103, 117 delle NOIF, secondo il testo di cui all'allegato A) del presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 33

I “giovani di serie”

1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, **ovvero per una o due stagioni sportive nelle ipotesi di cui all’ultimo capoverso del successivo comma 2 ter**, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

2 ter. Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” può, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui compie anagraficamente il 18° anno di età, concedere alla società presso la quale è tesserato/a il diritto di opzione per la stipulazione del primo contratto di apprendistato professionalizzante, di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell’anno in cui il/la calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età, a condizione che:

a) la pattuizione che prevede la concessione di tale diritto di opzione risulti espressamente indicata nel modulo federale di tesseramento e riporti, a pena di nullità, il consenso del/della calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di opzione da parte della società;

b) nel modulo federale di tesseramento sia precisato il corrispettivo convenuto tra il/la calciatore/calciatrice e la società per la concessione a quest’ultima del diritto di opzione, il cui importo non potrà comunque essere inferiore al 5% del trattamento economico minimo di categoria previsto per la prima annualità contrattuale in caso di esercizio dell’opzione;

c) il diritto di opzione abbia durata massima di due anni, ovvero di un anno qualora lo stesso sia concesso dopo il compimento del 15° anno di età, e sia esercitabile nell’ultimo mese di durata del tesseramento con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Qualora il/la calciatore/calciatrice sia trasferito/a a titolo temporaneo in ambito professionistico, il diritto di opzione di cui sopra può essere concesso alla società cessionaria e dalla stessa esercitato a condizione che il diritto di cui all’art. 101, commi 5, 6 e 6 bis, sia stato già esercitato.

A partire dal compimento del 15° anno di età, in assenza di concessione del diritto di opzione, il/la

calciatore/calciatrice “giovane di serie” può essere vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito o confermato tale qualifica prima del compimento del 17° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di lavoro sportivo, nelle diverse forme consentite. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati/e a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato/a, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un’unica stagione sportiva, per la medesima società.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i/le calciatori/**calciatrici** maggiorenni e per i/le calciatori/**calciatrici** minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli eventuali rinnovi sottoposti a condizione.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del/**della** calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il/la calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2025, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti i/le calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2025, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Il comma 2 *bis* trova applicazione esclusivamente nella stagione sportiva 2024/2025 per i/le calciatori/calciatrici “giovani di serie” che sottoscrivono un nuovo tesseramento nella medesima stagione sportiva. Qualora detto nuovo tesseramento sia biennale, il diritto di cui al comma 2 *bis* va esercitato esclusivamente nel mese di giugno 2025, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. Di conseguenza, dopo il 30 giugno 2025 il comma 2 *bis* non sarà più applicabile. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.

Il comma 2 *ter* trova applicazione dal 1° luglio 2025.

Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (incluse le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell'entrata in vigore del comma 2 *bis* mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall'ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 *bis*.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

1 *bis*. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal

legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall' esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
- iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/delle calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai

sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6 bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;

b) che sia precisato l'importo convenuto;

c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o

meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” o “non professionisti” tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del/della calciatore/calciatrice, a condizione:

- a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
- b) che sia precisato l’importo convenuto;
- c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente e il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del/della calciatore/calciatrice “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente e **purché non abbia sottoscritto o non sottoscriva alcun contratto di apprendistato con le società coinvolte**. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, e diritto di recesso, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nel secondo trasferimento temporaneo. Sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il/la calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

- a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof”.

La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal/dalla

calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

2 bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate, e le relative richieste sono già state depositate attraverso la modalità telematica, entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito inserire, negli accordi di cessione temporanea, clausole che prevedono premi e/o indennizzi in favore della società cessionaria, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, da erogarsi attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico: tali clausole sono efficaci con la concessione della esecutività della cessione.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui si è obbligati al riscatto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."

L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal/dalla calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti e per la ratifica dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4 bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva e nei casi previsti al successivo comma 8, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del/della calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

- a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del/della calciatore/calciatrice;
- b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
- c) la società cedente stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof.";
- d) la società cessionaria stipuli con il/la calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quella di durata della cessione temporanea, fermi restando i limiti

temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

4 *ter*. Ciascuna società di Serie A, Serie B e Serie C, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a otto calciatori “professionisti” e/o “apprendisti prof”, acquisiti a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a otto “calciatori professionisti” e/o “apprendisti prof”, trasferiti a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica, in un qualsiasi momento, fermi restando i termini di tesseramento stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, può avere contemporaneamente:

- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, acquisite a titolo temporaneo da altre società affiliate alla FIGC;
- fino a sei calciatrici “professioniste” e/o “apprendiste prof”, trasferite a titolo temporaneo ad altre società affiliate alla FIGC.

Non sono soggette a limitazioni numeriche le cessioni temporanee di contratto dei/delle calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” che hanno meno di 23 anni di età al 31 dicembre dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

Indipendentemente dall’età, nessuna società può avere contemporaneamente:

- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof”, acquisiti/e a titolo temporaneo da uno stesso club;
- più di 3 calciatori/calciatrici “professionisti/e” e/o “apprendisti/e prof” trasferiti/e a titolo temporaneo ad uno stesso club.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono adottare ulteriori regole per disciplinare le modalità d’impiego dei/delle calciatori/calciatrici trasferiti/e a titolo temporaneo.

6. Non è consentita la cessione, temporanea o definitiva, del contratto con il/**la** calciatore/calciatrice “professionista” o “apprendista prof.” già oggetto di altra cessione temporanea, a meno che questa non sia stata risolta.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del/**della** calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà, e che:

- a) la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere prolungata la cessione temporanea;
- b) la società cessionaria con diritto di prolungamento stipuli con il/**la** calciatore/**calciatrice** un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di prolungamento stesso.

Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli/delle “apprendisti/e prof.”.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sulle cessioni, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del/**della** calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

- a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di un/una calciatore/calciatrice professionista,

“apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. Il/la calciatore/calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall’Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1 e 7.

In tali accordi possono essere inserite clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito al/alla calciatore/calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Norme transitorie

1. Le modifiche ai commi 1, 5 e 6 entrano in vigore il 1° luglio 2025.

2. Le cessioni temporanee di contratto con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” effettuate prima del 1° luglio 2025, ad esclusione dei contratti preliminari riferiti alla stagione sportiva 2025/2026, hanno efficacia fino alla loro naturale scadenza ma sono da conteggiare nei limiti numerici previsti al successivo punto 3.

3. Il comma 4 *ter* entra in vigore il 1° luglio 2025, ad eccezione del suo primo paragrafo (relativo al limite degli 8 calciatori e delle 6 calciatrici), che entra in vigore il 1° luglio 2027.

Nelle more dell’entrata in vigore del primo paragrafo dell’art. 4 *ter*:

- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a dieci calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” ed “apprendisti prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettanti ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2025/2026, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a otto calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC;** e
- nella stagione 2026/2027, ciascuna società di Serie A Femminile Professionistica può acquisire temporaneamente fino a sette calciatrici “professioniste” ed “apprendiste prof” **da altre società affiliate alla FIGC ed altrettante ne può trasferire temporaneamente ad altre società affiliate alla FIGC.**

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici “professionisti/e” o “apprendisti/e prof” determina la decadenza del tesseramento dal giorno indicato nel portale telematico.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal

contratto, dall'Accordo Collettivo e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale **di un rapporto contrattuale instaurato a titolo definitivo** risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il/la calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per qualsiasi Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

3 *bis*. La risoluzione anticipata del rapporto contrattuale con i/le calciatori/calciatrici "professionisti/e" o "apprendisti/e prof" tesserati/e a titolo temporaneo, intervenuta per cause diverse da quelle di cui all'articolo 103 bis, determina il diritto del/della calciatore/calciatrice di ottenere il ripristino dei rapporti con l'originaria società cedente, da richiedersi mediante la compilazione dell'apposito modulo da depositare presso la Lega di appartenenza di quest'ultima. In tal caso:

- a) **le eventuali clausole relative all'obbligo di riscatto con condizione non ancora verificatasi, opzione e controopzione sono risolte di diritto;**
- b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati;
- c) **ai fini dell'utilizzazione sportiva la richiesta di reintegro dovrà essere depositata** nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale;
- d) è fatto salvo il diritto dell'originaria società cedente di ottenere il risarcimento del danno derivante dall'obbligo di reintegro anticipato del/della calciatore/calciatrice. Il risarcimento non potrà essere inferiore alla retribuzione contrattualmente dovuta al/alla calciatore/calciatrice per il periodo intercorrente tra la data di reintegro e la scadenza originaria del trasferimento temporaneo.

4. Il/la calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un/una calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato di Serie C al Campionato Nazionale di Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il/la calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al/alla quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.



COMUNICATO UFFICIALE N. 405
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 385/AA, 386/AA e 387/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 367 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Gabriele RIZZI avente ad oggetto la seguente condotta:

Gabriele RIZZI, all'epoca dei fatti allenatore iscritto all'albo del settore tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso risposto alle frasi offensive rivolte nei suoi confronti dal sig. Igor Galimberti, durante una conversazione via WhatsApp nella quale il Rizzi chiedeva notizie circa la possibilità di seguire dei corsi di aggiornamento per allenatori in presenza organizzati dall'A.I.A.C. di Monza Brianza presso la quale il sig. Galimberti rivestiva la carica di consigliere.

Nello specifico il sig. Rizzi durante tale conversazione avvenuta in data 16 dicembre 2022, rispondendo alla frase ingiuriosa scrittegli dal sig. Igor Galimberti, replicava scrivendo altrettante frasi dal contenuto offensivo. Il tutto come confermato dagli screenshot dei messaggi relativi alla conversazione stessa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Gabriele RIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 23 (ventitre) giorni di squalifica per il Sig. Gabriele RIZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 386/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 378 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sante SQUILLACE, Giuseppe USSIA e della società FC TORINESE 1894 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sante SQUILLACE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino al sig. Ussia Giuseppe, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Giuseppe USSIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società F.C. Torinese 1894 ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel mese di ottobre 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società F.C. Torinese 1894 ASD militante nel girone B del campionato Juniores Under 17 Provinciale di Torino, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FC TORINESE 1894 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Sante Squillace ed Giuseppe Ussia all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sante SQUILLACE,
 - Sig. Giuseppe USSIA,
 - Società FC TORINESE 1894 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Sante Squillace;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sante SQUILLACE,

- 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe USSIA,
- € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società FC TORINESE 1894 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 387/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 392 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ASD TRASTESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD TRASTESE CALCIO, per responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sostenitori della propria squadra i quali, al termine della gara *A.S.D. Trastese Calcio - A.S.D. Andrea D'Oria* del 2.11.2024 valevole per il girone A del campionato di Terza Categoria, hanno fatto ingresso nella zona antistante gli spogliatoi dell'impianto sportivo ed unitamente al sig. Vincenzo Loprestini, calciatore tesserato per la A.S.D. Trastese Calcio, hanno aggredito con reiterati calci e pugni i sigg.ri Nicolò Strada, calciatore e vice presidente della A.S.D. Andrea D'Oria, ed Alessio Strada, dirigente tesserato per la stessa;

a titolo, inoltre, di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Loprestini così come precedentemente descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società ASD TRASTESE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Lastrico;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD TRASTESE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina